

COMMENTO AL NUOVO CODICE  
DELLA STRADA  
TITOLI IV - V - VI - VII  
(DALL'ART. 115 ALL'ART. 240)



## **Comitato di Redazione:**

Ermenegilda ALOI	<i>Comandante Corpo di P.M. PINEROLO</i>
Angelo BARBAGLIA	<i>Comandante Corpo di P.M. OMEGNA</i>
Stefano BELLEZZA	<i>Dirigente Settore Polizia locale della REGIONE PIEMONTE</i>
Livio BOIERO	<i>Comandante Corpo di P.M. COLLEGNO</i>
Ignazio CIANCIOLO	<i>Comandante Corpo di P.M. VERBANIA</i>
Nadia CORDERO	<i>Funzionario Settore Polizia Locale della REGIONE PIEMONTE</i>
Paolo CORTESE	<i>Comandante Corpo di P.M. NOVARA</i>
Mauro FAMIGLI	<i>Comandante Corpo di P.M. TORINO</i>
Gian Silvio GAIA	<i>Ispettore Capo Corpo di P.M. ALESSANDRIA</i>
Bruno GIRAUDO	<i>Comandante Corpo di P.M. CUNEO</i>
Roberto MANGIARDI	<i>Comandante Vicario Corpo di P.M. TORINO</i>
Ivana MEDINA	<i>Comandante Corpo di P.M. TRECATE</i>
Sergio MENSA	<i>Comandante Corpo di P.M. di ALBA</i>
Giuseppe MISTRETTA	<i>Comandante Corpo di P.M. BEINASCO</i>
Maria Pina MUSIO	<i>Comandante Corpo di P.M. CASALE MONFERRATO</i>
Marco ODASSO	<i>Comandante Corpo di P.M. SAVIGLIANO</i>
Rino PAGIN	<i>Comandante Corpo di P.M. NICHELINO</i>
Giorgio SPALLA	<i>Comandante Corpo di P.M. VERCELLI</i>
Mauro TABA	<i>Comandante Corpo di P.M. BRA</i>

## **Lo studio è stato curato da:**

Dott.ssa Ermenegilda ALOI - Comandante Corpo P.M. di Pinerolo (Titolo V)  
Dott. Carlo CARRERA - Ispettore Capo Corpo P.M. di Torino (Titolo IV)  
Dott. Ignazio CIANCIOLO - Comandante Corpo P.M. di Verbania (Titoli VI e VII)  
Dott.ssa Ivana MEDINA - Comandante Corpo P.M. di Trecate (Titolo V)

## **Collana edita dalla REGIONE PIEMONTE**

ASSESSORATO COMMERCIO e FIERE, POLIZIA LOCALE, PROMOZIONE della SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE  
Direzione Affari Istituzionali e Processo di Delega – SETTORE POLIZIA LOCALE

## **Collana a cura di:**

Dr. Stefano BELLEZZA - Dirigente del Settore Polizia Locale della Regione Piemonte

Hanno collaborato: Dr. Alberto CESTE e Gino SPAMPATTI  
del Settore Polizia Locale della REGIONE PIEMONTE

© Regione Piemonte, 2007

È VIETATA LA RIPRODUZIONE PARZIALE O TOTALE DEL PRESENTE VOLUME SENZA LA  
PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE.  
VOLUMI IN DISTRIBUZIONE GRATUITA AGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE.  
VIETATA LA VENDITA



REGIONE PIEMONTE  
Quaderni di aggiornamento per la Polizia Locale

COMMENTO AL NUOVO CODICE DELLA STRADA - TITOLI IV - V - VI - VII - Parte Seconda

QUADERNI PUBBLICATI:

- N. 1 - IL COMMERCIO AMBULANTE\*
- N. 2 - INFORTUNISTICA STRADALE\*
- N. 3 - LE FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA\*
- N. 4 - ETICA PROFESSIONALE E COMPORTAMENTO\*
- N. 5 - I SEQUESTRI GIUDIZIARI ED AMMINISTRATIVI\*
- N. 6 - FARE EDUCAZIONE STRADALE\*
- N. 7 - LEGISLAZIONE E TECNICA DELLE ARMI\*
- N. 8 - DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE\*
- N. 9 - VENDITE FALLIMENTARI, SALDI FINE STAGIONE ECC...\*
- N. 10 - INQUINAMENTI, RIFIUTI, TRASPORTI E DISCARICHE\*
- N. 11 - EDILIZIA E PREVENZIONE INFORTUNI\*
- N. 12 - L'ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA\*
- N. 13 - I SEQUESTRI GIUDIZIARI ED AMMINISTRATIVI - Riedizione\*
- N. 14 - OLTRE L'ADDESTRAMENTO, LA FORMAZIONE - Atti\*
- N. 15 - NUOVA DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI - Atti\*
- N. 16 - LEGISLAZIONE E TECNICA DELLE ARMI - Riedizione\*
- N. 17 - ETICA PROFESSIONALE E COMPORTAMENTO\*
- N. 18 - COMMENTO DEL REGOLAMENTO AL C.d.S.\*
- N. 19 - COMMENTO AL NUOVO C.d.S.
- N. 20 - LA RESPONSABILITA' DELL'OPERATORE DI POLIZIA MUNICIPALE NELL'AMBITO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE\*
- N. 21 - IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE\*
- N. 22 - INFORTUNISTICA STRADALE\*
- N. 23 - IL NUOVO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO\*
- N. 24 - LA VIGILANZA EDILIZIA ED URBANISTICA NELL'ATTIVITA' DI POLIZIA MUNICIPALE\*
- N. 25 - LA VIGILANZA AMBIENTALE NELL'ATTIVITA' DI POLIZIA MUNICIPALE\*
- N. 26 - LA NUOVA NORMATIVA SU IMMIGRAZIONE E STRANIERI: IL RUOLO OPERATIVO DELLA POLIZIA MUNICIPALE\*
- N. 27 - IL REGIME SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI LOCALI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI
- N. 28 - I NOMADI ED IL RUOLO DELLA POLIZIA MUNICIPALE
- N. 29 - IL COMMERCIO AL DETTAGLIO
- N. 30 - MODIFICHE DEL TESTO UNICO DI PUBBLICA SICUREZZA E NORMATIVA SULLA TUTELA DEI DIRITTI D'AUTORE
- N. 31 - MACCHINE AGRICOLE E MACCHINE OPERATRICI
- N. 32 - LA VIGILANZA EDILIZIA ED URBANISTICA
- N. 33 - DIZIONARIO DEI TERMINI PIÙ RICORRENTI AD USO DELLA POLIZIA LOCALE
- N. 34 - LA TUTELA DEGLI ANIMALI: PROBLEMATICHE D'INTERESSE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
- N. 35 - LA VIGILANZA AMBIENTALE NELL'ATTIVITÀ DELLA POLIZIA MUNICIPALE
- N. 36 - L'ATTIVITÀ DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI: FORME, MODALITÀ E TUTELA DELLA RISERVATEZZA
- N. 37 - L'AUTOTRASPORTO MERCI
- N. 38 **PARTE PRIMA** - COMMENTO AL NUOVO CODICE DELLA STRADA TITOLI I - II - III (DALL'ART. 1 ALL'ART. 114)

\*Copie esaurite

# COMMENTO AL NUOVO CODICE DELLA STRADA

TITOLI IV° - V° - VI° - VII°

(DALL'ART. 115 ALL'ART. 240)

**n. 38**  
**Parte Seconda**

Quaderni di aggiornamento per la polizia locale



## PRESENTAZIONE

L'Assessorato Regionale alla Polizia Locale, come già anticipato in sede di presentazione del quaderno di aggiornamento per la polizia locale n. 38 – Parte Prima, con il presente volume ha provveduto alla realizzazione del commento dei Titoli IV°, V°, VI° e VII° del Nuovo del Codice della Strada (ivi compreso, naturalmente, il commento delle corrispondenti norme del regolamento), la cui trattazione era stata demandata alla Parte Seconda dello stesso quaderno.

La scelta di pubblicare il commento dei restanti titoli del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. è stata intrapresa, oltre che, ovviamente, per spirito di coerenza e per rispettare l'impegno a suo tempo preso soprattutto con i numerosi Operatori di Polizia Locale che hanno espresso svariati apprezzamenti positivi in ordine alla precedente pubblicazione, anche per l'autentica convinzione di realizzare un'opera utile per gli addetti a tale tipo di attività.

Anche l'impostazione seguita in questa nuova opera conserva un duplice taglio manualistico-pratico ed è impostata secondo gli stessi criteri guida della Parte Prima del medesimo quaderno di aggiornamento n. 38: in questa nuova pubblicazione, particolarmente, gli importi edittali minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie sono riportati nei soli casi in cui la norma non ammette il pagamento in misura ridotta entro sessanta giorni, riportando invece ordinariamente solo gli importi in misura ridotta.

L'unica differenza di rilievo rispetto alla Parte Prima, che si reputa utile evidenziare è quella imposta dalle nuove tabelle sanzionatorie stabilite dal co. 3 bis dell'art. 195 C.d.S., aggiunto dalla Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005), le cui norme sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2007 per durare in vita sino al 31 dicembre 2008.

Tenuto conto di quanto sopra, pertanto, gli importi delle sanzioni sono stati aggiornati sulla base delle nuove tabelle sanzionatorie di cui sopra.

Si augura a tutto il personale di Polizia Locale che leggerà il presente volume di farne buon uso e di tenersi costantemente aggiornato nell'espletamento del difficile, ma quanto mai prezioso, lavoro di vigilanza, ad esso affidato.

*Agosto 2007*

L'Assessore Regionale alla Polizia Locale  
Dott. Giovanni CARACCILO



## TITOLO IV°

### **GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI**

#### **Premessa**

Il titolo in esame risulta sostanzialmente modificato e/o integrato per effetto della normativa comunitaria che, come noto, è recepita nel testo del codice della strada a mezzo di semplice decreto ministeriale che ne rende complessa la lettura.

Si rende necessario, pertanto, coordinare detta normativa con quella nazionale e indicarne la prevalenza.

#### **Art. 115 – Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali**

L'articolo in commento tratta della conduzione di animali, di veicoli a trazione animale e di veicoli a motore e specifica quali siano i requisiti necessari per compiere l'azione di conduzione o di guida.

È stabilito che i requisiti per la conduzione di animali e la guida di veicoli a trazione animale sono:

- *aver compiuto anni 14*
- *essere in possesso di idoneità psico-fisica*

Si noti che l'articolo in commento non prevede un'età minima per la conduzione di velocipedi e veicoli a braccia. Si ritiene tuttavia che, per condurre questi veicoli su strada, sia necessario essere idonei fisicamente e psichicamente<sup>1</sup>.

I requisiti per la guida di veicoli a motore sono, in linea generale:

- *Requisiti fisici e psichici*
- *Requisiti di età [minima e massima]*

I requisiti fisici e psichici devono sussistere al momento della guida o della conduzione. Detti requisiti sono, pertanto, di carattere transitorio: si parla, in quei casi in cui sono momentaneamente assenti, di "inidoneità temporanea alla guida".

Osserviamo, ora, nel dettaglio le **età minime** per la guida dei veicoli a motore:

a **14 anni** si possono condurre:

- *ciclomotori a due e tre ruote;*
- *quadricicli leggeri [per effetto della modifica operata all'articolo 52 C.d.S. dal d.m. 31.1.2003<sup>2</sup>].*

Ai conducenti di questi veicoli è vietato il trasporto di passeggero fino al compimento del 18° anno ed è comunque subordinato all'omologazione per il trasporto del passeggero sul veicolo.

A **16 anni** si possono condurre:

- *ciclomotori;*
- *motoveicoli fino a 125 cm<sup>3</sup> e 11 kW [i limiti sulla potenza risultano per i soli motocicli per effetto*

<sup>1</sup> Per quanto l'articolo in commento non preveda specifiche sanzioni nei confronti di coloro i quali non sono in possesso di requisiti fisici e psichici durante la conduzione di detti mezzi, trovano tuttavia applicazione norme specifiche: ad esempio l'art. 182 C.d.S. prescrive le condizioni per la circolazione dei velocipedi e non ammette che il manubrio sia impugnato con una mano sola, salvo il caso delle segnalazioni di direzione o di fermata. Pertanto, qualora il conducente circolasse con uno degli arti superiori ingessato e "al collo" violerebbe la norma. In tutti gli altri casi, interverrebbe comunque la responsabilità civile per aver circolato in condizioni non idonee e a causa di queste aver provocato o essere stati coinvolti in sinistri stradali.

<sup>2</sup> Di recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento e del Consiglio del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio. Questo d.m. ha abrogato ed interamente sostituito con modificazioni il precedente d.m. 5.4.1994 e, come il d.m. abrogato, ha sostanzialmente integrato gli articoli 52 e 53 C.d.S....

delle recepitimento della direttive europee 91/439/CE (d.m. 8.8.94 e ss.mm.ii., ora abrogato) e 2000/56/CE (d.m. 30.9.2003)];

- *macchine agricole o loro complessi: che non superino i limiti dimensionali e di massa previsti dall'art. 53 C.d.S. [motoveicoli]<sup>3</sup>; che non superino 40 Km/h; conducibili con patente A.*

Ai conducenti di questi veicoli è vietato il trasporto di passeggero fino al compimento del 18° anno di età e, per quanto attiene i ciclomotori, qualora questi non siano omologati per il trasporto.

A **18 anni** si possono condurre:

- *ciclomotori;*
- *motoveicoli;*
- *autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose;*
- *autoveicoli per uso speciale, con o senza rimorchio;*
- *macchine agricole diverse da quelle equiparabili ai motoveicoli;*
- *macchine operatrici;*
- *autocarri di massa massima di fino a 7,5 t;*
- *autoveicoli per trasporti specifici di massa massima fino a 7,5 t;*
- *autotreni per trasporto di cose di massa massima fino a 7,5 t;*
- *autoarticolati per trasporto di cose di massa massima fino a 7,5 t.*

Per questi ultimi 4 tipi di veicoli e complessi, è possibile il superamento del limite di massa imposto se il conducente alla guida, minore degli anni 21, è in possesso di certificato di abilitazione professionale (di tipo KC) e, in un prossimo futuro sarà comunque necessaria la Carta di qualificazione del conducente in capo a chi effettuerà trasporti di tipo professionale di cose e di persone.

A **21 anni** si possono condurre:

- *autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, adibiti al trasporto di cose di massa massima di superiori a 7,5 t;*
- *motocarrozze, autovetture in servizio di piazza (taxi) e di noleggio con conducente;*
- *autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati per trasporto persone;*
- *mezzi adibiti ai servizi di emergenza.*

Osserviamo ora le **età massime** per la guida dei veicoli a motore<sup>4</sup>:

chi ha superato 65 anni non può condurre:

- *autotreni ed autoarticolati per il trasporto di cose di massa massima superiore a 20 t.*

Inoltre, per il combinato disposto degli articoli 119, comma 4 e 126, comma 4, C.d.S., il conducente che ha superato detta età, per guidare complessi di massa massima fino a 20 t, autocarri di massa massima di superiori a 3,5 t e macchine operatrici, deve sottoporsi ad accertamento medico biennale presso la Commissione Medica Locale provinciale che rilascerà idonea certificazione medica.

Chi ha superato **60 anni** non può condurre:

- *autobus, autotreni, autoarticolati e autosnodati per il trasporto di persone.*

Tuttavia il guidatore di tali mezzi, in possesso degli idonei titoli abilitativi, potrà condurli fino all'età di **65 anni, purché, ogni anno, si sottoponga ad accertamento medico, presso la Commissione medica locale della provincia, che rilascerà l'attestato di idoneità psico-fisica di cui all'art. 307 del regolamento (mod. IV. 1).**

In tema di violazioni l'articolo in commento prevede al **comma 3**, sanzioni in via generale a carico di chi guida veicoli o conduce animali senza trovarsi nelle condizioni indicate dall'articolo stesso, salvo

<sup>3</sup> Larghezza massima 2 m (per effetto della direttiva comunitaria 2002/24/CE), altezza massima 2,50 m, lunghezza massima 4 o 5 m (se trattasi di mototrattori con semirimorchio) e massa massima non superiore a 2,5 t.

<sup>4</sup> Si noti che non è stata prevista un'età massima per la conduzione di autovetture da noleggio con conducente, taxi e motocarrozze da noleggio con conducente in servizio da piazza [Per quanto l'art. 9, 1° comma, lettera b), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, prescrive l'età massima, per la trasferibilità della licenza di taxista, in 60 anni, questa non è da mettere in relazione con l'età per la conduzione].

diversamente specificato, con il p.m.r. di € 74,00, e il p.m.r. di € 143,00 se la violazione è commessa alla guida di veicoli per il trasporto di cose o per il trasporto professionale di persone o con i mezzi adibiti ad emergenza. Inoltre, per il disposto di cui al **comma 6**, se la violazione è commessa con un veicolo a motore è previsto il fermo amministrativo del veicolo per giorni 30.

Il **comma 4** prevede la violazione specifica, con p.m.r. di € 36,00, conseguente al trasporto di passeggero da parte del conducente minorenni di: ciclomotore, di motoveicolo fino a 125 cc [e 11 kW] (condotto ovviamente con patente A1) e di macchina agricola equiparata ai motoveicoli. A questa sanzione segue il fermo amministrativo del veicolo a motore per giorni 30.

Lo stesso comma 4, inoltre, è applicabile, al solo minorenni, qualora questi conduca un motoveicolo superiore a 125 cc e 11 kW. Questa violazione concorre, a seconda dei casi, anche con l'art. 116, comma 13 (se il conducente non ha conseguito la patente) o con l'art. 125, comma 3 in quanto il conducente non può che essere titolare di patente A1<sup>5</sup>.

Il **comma 5** tratta del c.d. incauto affidamento a carico di chi ha la materiale disponibilità del veicolo e lo affida a persona non idonea. La sanzione prevede il p.m.r. di € 36,00 (con fermo amministrativo del veicolo a motore per 30 giorni) e il p.m.r. di € 22,00 se commessa con animali.

Per quanto ovvio, il solo trasporto di passeggero da parte del minore che ha compiuto 14 anni e conduce ciclomotore o 16 anni e conduce ciclomotore o motoveicolo, non comporta la violazione di incauto affidamento, di cui al comma 5 (persistono, ovviamente, le responsabilità solidali, previste all'articolo 196 C.d.S., nonché quanto indicato nell'articolo 2 della legge n. 689/81<sup>6</sup>).

#### *Art. 307 Regolamento. (Art. 115 del Codice della strada) – Attestato di idoneità psico-fisica*

*L'articolo è stato dettato in attuazione delle disposizioni del comma 2, lettera b), dell'articolo 115 C.d.S., laddove è prescritto il limite massimo di età fissato in anni 60 per la guida di autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati e autosnodati adibiti al trasporto di persone. Detto limite può essere elevato, anno per anno, fino al raggiungimento del 65° anno di età a condizione che il titolare della patente consegua lo specifico attestato rilasciato a seguito di visita medica specialistica annuale.*

*L'attestato è quello conforme alla modello IV 1, allegato al titolo IV del Regolamento, ed è rilasciato dalla Commissione Medica Locale, costituita in ogni Provincia presso le Aziende Sanitarie Locali del Certificato di abilitazione professionale luogo di provincia, così come stabilito all'art. 119, comma 4, C.d.S... L'attestato di cui trattasi deve accompagnare la patente di guida in corso di validità ed il Certificato di abilitazione professionale, nelle ipotesi in cui quest'ultimo documento sia richiesto.*

*L'attestato ha validità di un anno a partire dalla data di rilascio o la più ridotta validità temporale indicata nel documento.*

*Qualora il conducente non fosse in possesso di detto attestato o perché mai richiesto o perché scaduto, trova applicazione il comma 3 dell'articolo 115 C.d.S., p.m.r. € 148,00 e fermo del veicolo per 30 giorni.*

---

<sup>5</sup> Per un mancato coordinamento della normativa interna con le disposizioni comunitarie in tema di patenti di guida, risulterebbe applicabile l'articolo 125, comma 3, C.d.S. qualora il conducente minorenni in possesso di patente A1, conduca una macchina agricola equiparata ai motoveicoli in quanto non ancora possessore di patente di categoria A, così come invece stabilito all'articolo 124, comma 1, lettera a), C.d.S...

<sup>6</sup> "Capacità di intendere e volere".

### **Art. 116 C.d.S.. – Patente e certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori**

L'articolo in commento dispone in merito alla patente di guida per autoveicoli, motoveicoli, nonché dei certificati di abilitazione alla guida e del certificato di idoneità per la guida di ciclomotori<sup>7</sup>.

Per effetto della normativa europea in tema di patenti di guida e di armonizzazione delle stesse, l'articolo è stato più volte interessato da integrazioni e/o modifiche che, come anticipato in premessa, ne rendono complessa la lettura<sup>8</sup>. Con il D. Lgs n. 286/05, è stato, inoltre, introdotto nell'ordinamento nazionale un nuovo documento per la guida di particolari veicoli: la *Carta di qualificazione del conducente*.

Inoltre, il recente D.L. 30 giugno 2005, n. 115<sup>9</sup>, convertito con modificazioni, nella legge n. 168/05, ha apportato ulteriori novità per ciò che attiene il certificato di idoneità alla guida per i ciclomotori e per la parte sanzionatoria del articolo in esame.

Tornando alla patente di guida, si osserva che la normativa di riferimento è costituita principalmente dall'articolo in commento, per le parti non in contrasto con le indicazioni comunitarie, nonché con quanto previsto dal D.M. 30 settembre 2003, n. 40T<sup>10</sup>, costituente testo unico dei decreti ministeriali fin qui emanati in seguito al recepimento della direttiva 91/439/CE<sup>11</sup> e delle successive Direttive integrative della stessa. Il D.M. anzidetto recepisce infine anche la Direttiva 2000/56/CE<sup>12</sup> che ha integrato e modificato la Direttiva 91/439/CEE che già imponeva agli Stati membri l'adeguamento delle loro patenti al modello comunitario.

Tra le novità più importanti, contenute nel decreto 30 settembre 2003, si osserva:

- l'abrogazione dei precedenti decreti di recepimento delle Direttive europee (8.8.94; 26.6.96; 14.11.97; 16.7.98; 18.10.98; 23.2.99; 29.3.99) e riunificazione degli stessi in un unico decreto;
- la modifica al c.d. "principio di contenimento" tra le patenti di categoria C e di categoria D<sup>13</sup>;
- recupero "virtuale" della Sottocategoria B1 (già abrogata dal D.M. 29.3.1999) ed inserimento della stessa nella patente di categoria B;
- diverso trattamento delle patenti convertite da altri Stati membri;
- concetto di residenza normale e trattamento delle patenti di guida per i cittadini comunitari che acquisiscono la residenza in Italia.

<sup>7</sup> La rubrica dell'articolo è stata così integrata per effetto dell'entrata in vigore, il 30 giugno 2003, del D.Lgs. n. 9/02.

<sup>8</sup> Ai sensi dell'art. 229 C.d.S. e 406 reg. es. e att. C.d.S., le Direttive Comunitarie sono recepite nel nostro ordinamento con semplice decreto del Ministro interessato modificando, comunque, in modo sostanziale il codice stradale (che è una norma superiore in quanto decreto legislativo); agli effetti della sentenza n. 170 del 1984 della corte Costituzionale, il recepimento delle direttive comunitarie nell'ordinamento nazionale produce l'effetto della disapplicazione delle norme interne con essa in contrasto. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di recepimento sono altresì allineate, a questi, tutte le norme dell'ordinamento nazionale rientranti nel campo di applicazione delle direttive recepite.

<sup>9</sup> Pubblicato su G.U. n. 151 del 1° luglio 2005

<sup>10</sup> Pubblicato su G.U. n. 88 del 15 aprile 2004, "Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida"

<sup>11</sup> Pubblicata su G.U.C.E. n. L237 del 24 agosto 1991, recante disposizioni comunitarie in tema di armonizzazione delle patenti di guida e istituzione della patente di guida su modello comunitario.

<sup>12</sup> Pubblicata su G.U.C.E. n. L237 del 21 settembre 2000

<sup>13</sup> A partire dal 1° ottobre 2004 – vds. Circ. MinTrasp. MOT3/1687/M330 del 28.4.04. A titolo meramente informativo si rammenta che la modifica al cd. "principio di contenimento delle patenti di guida" era già iniziata con l'emanazione della legge n. 111/1988 che incorporava la patente di categoria A dalla patente di categoria B e, quindi dalle altre patenti superiori.

Prima di passare al commento organico dell'articolo 116, integrandolo con quanto stabilito dal decreto ministeriale di recepimento, è importante premettere che l'articolo 1 del decreto stesso:

- istituisce la patente di guida italiana secondo il modello comunitario;
- equipara le patenti di guida, rilasciate dagli Stati membri, alle corrispondenti patenti di guida italiane;
- prescrive che, se il titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro acquisisce la "residenza normale"<sup>14</sup> in Italia, ad esso si applicano le disposizioni italiane in materia di durata di validità della patente, di controllo medico, di disposizioni fiscali e di iscrizioni sulla patente nonché delle menzioni indispensabili alla gestione della medesima.

Ciò premesso, l'articolo 116 del codice stradale stabilisce che per la conduzione di autoveicoli e motoveicoli è necessario avere conseguito la patente di guida rilasciata, a partire dal 1° ottobre 1995, da un ufficio provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri previo possesso di idoneità psico-fisica e superamento degli esami di idoneità tecnica.

Il **comma 1-bis** introdotto con la recente riforma del 2003, statuisce che il conducente-minore, con almeno 14 anni, per guidare un ciclomotore debba essere in possesso di certificato di idoneità alla guida rilasciato dal competente Dipartimento Trasporti Terrestri dopo il superamento di un esame teorico che può essere fatto presso gli Istituti scolastici abilitati o presso le autoscuole. Il tutto secondo le modalità indicate al comma 11-bis dell'articolo in esame. Detto obbligo decorre dal 1° luglio 2004.

Il **comma 1-ter**, interamente novellato dal D.L. n. 115/05 e dalla successiva legge di conversione n. 168/05, prevede lo stesso obbligo in capo ai maggiorenni a partire dal 1° ottobre 2005 operando, altresì, una sostanziale distinzione tra coloro i quali alla data sopra indicata risultavano già maggiorenni e coloro i quali, invece, diventavano maggiorenni a partire dal 1° ottobre dello stesso anno. Per questi ultimi il conseguimento del certificato di idoneità alla guida è ora subordinato al superamento dell'esame di teoria (già previsto per i minorenni) ed anche alla presentazione di certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti per il conseguimento della patente di categoria A, così come indicato al successivo **comma 1-quater**.

Per i già maggiorenni al 30 settembre 2005, invece, non sussiste l'obbligo di sostenere l'esame teorico. Tuttavia, la richiesta del certificato di idoneità alla guida, è subordinata alla presentazione di certificazione medica della stessa natura di quella poco sopra descritta e da attestazione di frequenza di apposito corso presso un'autoscuola secondo le indicazioni contenute nel D.M. 30 giugno 2003<sup>15</sup>.

Inoltre, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con propria circolare<sup>16</sup>, ha stabilito che tutti i candidati minorenni devono, in ogni caso, presentare la certificazione medica per affrontare la prova teorica.

Innovativa risulta essere la disposizione che autorizza i titolari di patente di guida **sospesa unicamente** per l'infrazione all'articolo 142, comma 9, C.d.S., a mantenere il diritto alla guida del ciclomotore. Per costoro è sufficiente provare o con la presentazione del verbale di contestazione della violazione o con l'esibizione del decreto prefettizio di sospensione, la condizione di cui sopra per essere autorizzati alla conduzione del mezzo.

---

<sup>14</sup> Per residenza normale, l'articolo 10 del citato decreto stabilisce che è "[...] il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno 185 giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra detti interessi e il luogo in cui essa abita. Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi personali e che pertanto deve soggiornare alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o più Stati membri, si intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali, a condizione che vi torni regolarmente. La frequenza di corsi universitari o scolastici non implica il trasferimento della residenza normale."

<sup>15</sup> Recante "Programma dei corsi e procedure d'esame per il conseguimento del certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori" (G.U. n. 156 del 8.7.2003), successivamente modificato dal D.M. 18.12.2003.

<sup>16</sup> Prot. n. MOT3/3616/M310 – File avviso n. 28/2005, del 6 luglio 2005

Il **comma 1-*quinquies***, prescrive che il certificato di idoneità alla guida per ciclomotori non possa essere assegnato ai conducenti già possessori di patente di guida. Per converso, i titolari di certificato di idoneità alla guida per ciclomotore che conseguono una patente di guida, sono tenuti a restituire il certificato al competente ufficio del Dipartimento Trasporti Terrestri.

Il **comma 3, per effetto delle disposizioni comunitarie** risulta interamente novellato dall'articolo 3 del D.M. 30 settembre 2003, che esprime la classificazione delle varie categorie di patenti oggi rilasciate in Italia:

#### **Sottocategoria A 1**

si consegue a 16 anni ed abilita alla guida di: motocicli leggeri di cilindrata non superiore a 125 cm<sup>3</sup> e potenza massima di 11 kW. Inoltre, per la deroga prevista dall'articolo 5, comma 3 del d.m., con detta patente si possono condurre anche tricicli e quadricicli diversi<sup>17</sup>.

#### **Categoria A**

(comprende anche la sottocategoria A1) si consegue a 18 anni ed abilita alla guida di motocicli con o senza sidecar; tricicli e quadricicli a motore (questi ultimi per effetto della deroga contenuta nell'art. 5, comma 3, d.m. 30.9.03)<sup>18</sup>;

#### **Categoria B**

si consegue a 18 anni ed abilita alla guida di tricicli e quadricicli non leggeri<sup>19</sup>, nonché di autoveicoli la cui massa massima autorizzata non superi 3500 kg ed il cui numero di posti a sedere, escluso il conducente, non sia superiore ad otto. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg (rimorchio leggero).

Con questa patente possono essere anche condotti complessi composti da una motrice di categoria B e da un rimorchio non leggero, purché la massa massima autorizzata del complesso non superi 3500 kg, e la massa massima autorizzata del rimorchio non ecceda la massa a vuoto della motrice (tara – 75 kg); inoltre per gli effetti dell'articolo 5 del d.m., possono essere condotti motocicli leggeri (fino a 125 cm<sup>3</sup> e 11 kw), solo sul territorio nazionale<sup>20</sup>;

#### **Categoria B+E**

si consegue a 18 anni ed abilita alla guida di: complessi di veicoli composti da una motrice della categoria B e da un rimorchio il cui insieme non rientri nella categoria B (il complesso può superare 3500 kg purché nel rispetto dei limiti indicati nella carta di circolazione della motrice e con le condizioni imposte dall'art. 63 C.d.S.); tricicli e quadricicli non leggeri; per motocicli leggeri vale quanto indicato alla categoria B;

#### **Categoria C**

(comprende la categoria B) si consegue a 18 anni e abilita alla guida di: autoveicoli diversi da quelli di categoria D la cui massa massima autorizzata superi 3500 kg. Possono agganciare un rimorchio leggero (massa massima di fino a 750 kg)<sup>21</sup>;

<sup>17</sup> La patente di sottocategoria A1, dal 1° ottobre 1999 non si converte più automaticamente in patente di categoria A al compimento del 18° anno di età. È necessario superare un esame di pratica per conseguire la patente di categoria A (vds. Circ. Min. Trasp. N. 45/99, del 13 settembre 1999 – prot. N. 3710/4630-MOT A018).

<sup>18</sup> Per le limitazioni per la guida dei motocicli vale quanto stabilito all'articolo 6, comma 2 del d.m. 30.9.03, che ha di fatto sostituito il comma 1 dell'articolo 117 C.d.S...

<sup>19</sup> Si noti che i motoveicoli indicati commercialmente come "quad" sono immatricolati come quadricicli non leggeri e, pertanto, possono essere condotti con qualsiasi tipo di patente B oltreché con le patenti di categoria A1 e A.

<sup>20</sup> La guida di motocicli con patente di categoria B, fa comunque salvi i diritti acquisiti ai possessori di patente B, conseguita prima del 26 aprile 1988. Per questi soggetti è consentita la guida di motocicli senza limitazioni di potenza e cilindrata sul territorio dell'Unione Europea, per coloro che hanno conseguito la patente B entro il 31 dicembre 1985, e sul territorio nazionale per coloro che hanno conseguito la patente di categoria B a partire dal 1° gennaio 1986 e non oltre il 25 aprile 1988.

<sup>21</sup> Le prescrizioni contenute nel Regolamento CEE n. 3820/85 e nell'art. 115 C.d.S., non consentono tuttavia al minore degli anni 21, la conduzione di veicoli o complessi superiori a 7,5 t (conducibili solo se in possesso di certificato di

### **Categoria C+E**

(comprende B, B+E) si consegue a 18 anni e abilita alla guida di: complessi di veicoli composti da una motrice della categoria C e da un rimorchio non leggero (massa massima autorizzata superiore a 750 kg)<sup>22</sup>;

### **Categoria D**

(dal 1.10.04 comprende solo cat. B) si consegue a 21 anni e abilita alla guida di: autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto (corrispondono alle categorie internazionali M2 e M3)<sup>23</sup>. Possono agganciare un rimorchio leggero (massa massima autorizzata non superiore a 750 kg);

### **Categoria D+E**

(dal 1.10.04 comprende B, B+E): si consegue a 21 anni e abilita alla guida di: complessi di veicoli composti da una motrice della categoria D e da un rimorchio non leggero (massa massima autorizzata superiore a 750 kg)<sup>24</sup>.

Il **comma 5** dell'articolo in esame, prende in considerazione le patenti speciali, stabilendo che sono di norma rilasciate a mutilati e minorati fisici e possono essere delle categorie A, B, C, D.

In linea generale non consentono la conduzione di:

- veicoli in servizio di piazza;
- veicoli da noleggio con conducente;
- veicoli in servizio di linea;
- veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose;
- ambulanze.

Tuttavia, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 214/03, che ha introdotto il nuovo **comma 8-bis**, è ora previsto che i possessori di patente B, C e D speciale possano, previo speciale visita medica presso la Commissione medica locale in base alle indicazioni fornite dal comitato tecnico, ai sensi dell'articolo 119, comma 10, C.d.S., ottenere il certificato di abilitazione professionale per la guida autoveicoli, tricicli e quadricicli, in servizio da piazza o da noleggio con conducente.

Inoltre, è consentito, ai veicoli conducibili con le patenti speciali B, C e D, agganciare un rimorchio leggero e l'articolo 329 del regolamento di attuazione al C.d.S. prescrive che le patenti speciali di categoria C autorizzano la guida di veicoli e/o complessi fino a 11,5 t, mentre le patenti speciali di categoria D autorizzano la guida di autobus fino a 16 posti escluso il conducente.

Infine, è previsto che le patenti speciali possano essere senza o con adattamenti e, in relazione alle patenti speciali formato card, le indicazioni delle prescrizioni avvengono con codici armonizzati, così come indicato nella seguente tabella:

---

abilitazione di tipo KC superare il limite).

<sup>22</sup> vds. nota precedente.

<sup>23</sup> Fatte salve le disposizioni previste nel Regolamento CEE n. 3820/85 per la guida di tali autoveicoli: l'art. 5 comma 2, del Regolamento CEE 3820/85 prevede che i conducenti per il trasporto di viaggiatori devono avere almeno 21 anni; coloro che sono adibiti a trasporti oltre un raggio di 50 Km dal luogo di stazionamento abituale del veicolo o ad altri tipi di trasporto di viaggiatori non sono soggetti al regolamento CEE 3820/85, sempreché l'autorità competente ritenga che essi abbiano in tal modo acquisito l'esperienza necessaria;

a) avere esercitato per almeno un anno l'attività di conducente adibito al trasporto di merci mediante veicoli il cui peso massimo autorizzato sia superiore a 3,5 t;

b) avere esercitato per almeno un anno l'attività di conducente adibito al trasporto di viaggiatori su percorsi che non superano un raggio di 50 Km dal luogo di stazionamento abituale del veicolo o ad altri tipi di trasporto di viaggiatori che non sono soggetti al regolamento CEE 3820/85, sempreché l'autorità competente ritenga che essi abbiano in tal modo acquisito l'esperienza necessaria;

c) essere muniti di un certificato di idoneità professionale, riconosciuto da uno degli Stati membri, che ne attesti la compiuta formazione di conducente per trasporti di viaggiatori su strada, conformemente alla normativa comunitaria sul livello minimo di formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada.

<sup>24</sup> Valgono le eccezioni indicate nella nota precedente.

codice	Tipologia
01.	Correzione della vista e/o protezione degli occhi
01.01	Occhiali
01.02	Lenti a contatto
01.03	Occhiali protettivi
01.04	Lente opaca
01.05	Occlusore oculare
01.06	Occhiali o lenti a contatto
02.	Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione
02.01	Apparecchi acustici monoauricolari
02.02	Apparecchi acustici binauricolari
03.	Protesi/ortosi per gli arti
03.01	Protesi/ortosi per gli arti superiori
03.02	Protesi/ortosi per gli arti inferiori
05.	Limitazioni nella guida (il codice deve essere indicato in dettaglio, guida soggetta a limitazioni per motivi medici)
05.01	Guida in orario diurno (ad esempio: da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto)
05.02	Guida entro un raggio di ... km dal luogo di residenza del titolare o solo nell'ambito della città/regione...
05.03	Guida senza passeggeri
05.04	Velocità di guida limitata a ... km/h
05.05	Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di patente
05.06	Guida senza rimorchio
05.07	Guida non autorizzata in autostrada
05.08	Niente alcool
10.	Cambio di velocità modificato
10.01	Cambio manuale
10.02	Cambio automatico
10.03	Cambio elettronico
10.04	Leva del cambio adattata
10.05	Senza cambio marce secondario
15.	Frizione modificata
15.01	Pedale della frizione adattato
15.02	Frizione manuale
15.03	Frizione automatica
15.04	Pedale della frizione con protezione/pieghevole/sfilabile.
20.	Dispositivi di frenatura modificati
20.01	Pedale del freno modificato
20.02	Pedale del freno allargato
20.03	Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro
20.04	Pedale del freno ad asola
20.05	Pedale del freno basculante
20.06	Freno di servizio manuale (adattato)
20.07	Pressione massima sul freno di servizio rinforzato
20.08	Pressione massima sul freno di emergenza integrato nel freno di emergenza
20.09	Freno di stazionamento modificato
20.10	Freno di stazionamento a comando elettrico
20.11	Freno di stazionamento a pedale (adattato)
20.12	Pedale del freno con protezione/pieghevole/sfilabile
20.13	Freno a ginocchio
20.14	Freno di servizio a comando elettrico
25.	Dispositivi di accelerazione modificati
25.01	Pedale dell'acceleratore modificato
25.02	Acceleratore ad asola
25.03	Pedale dell'acceleratore basculante
25.04	Acceleratore manuale
25.05	Acceleratore a ginocchio
25.06	Acceleratore assistito (elettronico, pneumatico, ecc.)
25.07	Pedale dell'acceleratore a sinistra di quello del freno
25.08	Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro
25.09	Pedale dell'acceleratore con protezione/pieghevole/sfilabile
30.	Dispositivi combinati di frenatura e i accelerazione
30.01	Pedali paralleli
30.02	Pedali sullo stesso livello (o quasi)
30.03	Acceleratore e freno a slitta
30.04	Acceleratore e freno a slitta per ortosi
30.05	Pedali dell'acceleratore e del freno pieghevoli/sfilabili
30.06	Fondo rialzato
30.07	Elemento di protezione a fianco del pedale del freno
30.08	Elemento di protezione per protesi a fianco del pedale del freno
30.09	Elemento di protezione davanti ai pedali del freno e dell'acceleratore

30.10	Sostegno per calcagno/gamba
30.11	Acceleratore e freno a comando elettrico
35.	Disposizione dei comandi modificata (Interruttori dei fari, tergicristalli, segnalatore acustico, indicatori di direzione, ecc.)
35.01	Comandi operabili senza compromettere le altre operazioni di guida
35.02	Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
35.03	Comandi operabili senza togliere la mano sinistra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
35.04	Comandi operabili senza togliere la mano destra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
35.05	Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) né dal sistema combinato di accelerazione e frenatura.
40.	Sterzo modificato
40.01	Servosterzo standard
40.02	Servosterzo rinforzato
40.03	Sterzo con sistema di sicurezza
40.04	Piantone del volante prolungato
40.05	Volante adattato (a sezione allargata o rinforzata, di diametro ridotto, ecc.)
40.06	Volante inclinabile
40.07	Volante verticale
40.08	Volante orizzontale
40.09	Sterzo controllato tramite piede
40.10	Sterzo alternativo adattato (a leva, ecc.)
40.11	Volante con impugnatura a manovella
40.12	Volante dotato di ortesi della mano
40.13	Con ortesi collegata al tendine
42.	Retrovisore/i modificato/i
42.01	Specchietto retrovisore laterale esterno (sinistro o) destro
42.02	Specchietto retrovisore esterno posto sul parafrang
42.03	Specchietto retrovisore interno aggiuntivo per controllare il traffico
42.04	Specchietto retrovisore interno panoramico
42.05	Specchietto retrovisore per ovviare al punto cieco del retrovisore
42.06	Specchietto/i retrovisore/i esterno/i a comando elettrico
43.	Sedile conducente modificato
43.01	Sedile conducente ad altezza adeguata ed alla normale distanza dal volante e dai pedali
43.02	Sedile conducente adattato alla forma del corpo
43.03	Sedile conducente con supporto laterale che stabilizza la posizione da seduto
43.04	Sedile conducente dotato di braccioli
43.05	Sedile del conducente con scorrimento prolungato
43.06	Cinture di sicurezza modificate
43.07	Cinture di sicurezza a quattro punti
44.	Modifiche ai motocicli (il codice deve essere indicato in dettaglio)
44.01	Impianto frenante su una sola leva
44.02	Freno manuale (adattato), ruota anteriore
44.03	Freno a pedale (adattato), ruota posteriore
44.04	Leva dell'acceleratore
44.05	Cambio e frizione manuale (adattati)
44.06	Specchietto/i retrovisore/i (adattato/i)
44.07	Comandi (adattati) (indicatori di direzione, stop, ecc.)
44.08	Altezza della sella tale da permettere al conducente, da seduto, di raggiungere il suolo con ambedue i piedi contemporaneamente
45.	Solo per motocicli con sidecar
50.	Limitato ad uno specifico veicolo/numero di telaio (codice identificativo del veicolo)
51.	limitato
70.	Sostituzione della patente n. ... rilasciata da ... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio: 70.0123456789.NL)
71.	Duplicato della patente n. ... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio: 71.987654321.HR)
72.	Limitata ai veicoli della categoria A con cilindrata non superiore a 125cc e potenza non superiore a 11kW (A1)
73.	Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a tre o quattro ruote (B1)
74.	Limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non superiore a 7 500 kg (C1)
75.	Limitata ai veicoli della categoria D con non più di 16 posti a sedere, escluso quello del conducente (D1)
76.	Limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non superiore a 7 500 kg (C1) con rimorchio di massa limite non superiore a 750 kg, sempre che la massa limite del complesso così formato non sia complessivamente superiore a 12 000 kg e che la massa limite del rimorchio non superi quella a vuoto del veicolo trainate (C1 + E)
77.	Limitata a veicoli di categoria D con non più di 16 posti a sedere, escluso quello del conducente (D1) con rimorchio di massa limite non superiore a 750 kg, sempre che a) la massa limite del complesso così formato non sia complessivamente superiore a 12 000 kg, che la massa limite del rimorchio non superi quella a vuoto del veicolo trainate e che b) il rimorchio non sia impiegato per il trasporto di persone (D1 + E).
78.	Limitata a veicoli con cambio automatico (Direttiva 91/439/CEE, allegato II, punto 8.1.1, secondo capoverso)
79.	(...)Limitata a veicoli conformi a quanto specificato fra parentesi, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva
90.01	: a sinistra
90.02	: a destra
90.03	: sinistra
90.04	: destra
90.05	: mano

90.06	: piede
90.07	: utilizzabile.".
Cod. 100 e sup.	codici nazionali, validi unicamente per la circolazione sul territorio dello Stato membro che ha rilasciato la patente

Il **comma 6 è stato integrato** dalle disposizioni dell'articolo 5 del d.m 30.9.03. Tuttavia, ancor prima di questa integrazione, una circolare del Ministero dei trasporti<sup>25</sup> aveva già stabilito che il limite temporale posto con le parole «*da sei e da dodici mesi*» per il conseguimento rispettivamente delle patenti di cat. C e D, fosse inapplicabile in quanto in contrasto con l'articolo 5 della Direttiva comunitaria 91/439/CEE.

Per effetto di quanto sopra, il coordinamento tra il comma 6 dell'art. 116 e l'articolo 5 del decreto di recepimento della Direttiva 2000/56/CE comporta che:

- la patente C o D è rilasciata solo ai conducenti già in possesso di patente B;
- le patenti B+E, C+E, D+E possono essere rilasciate solo ai conducenti già in possesso delle rispettive patenti B, C o D;
- i possessori di patente C+E o D+E possono guidare complessi della categoria B+E;
- la patente C+E è valida anche per i complessi per la cui guida è richiesta la categoria D+E se il suo possessore è in possesso di categoria D.

Il d.m. 30/9/03, entrato in vigore il 16 aprile 2004, prevedeva in origine che le patenti di categoria D, conseguite dal 1° ottobre 2003, non consentissero più la guida di autoveicoli per i quali era richiesta la patente di categoria C. Stando così le cose, si veniva a creare un'anomalia di difficile soluzione poiché il decreto stabiliva retroattivamente dei limiti alla guida per coloro i quali erano già possessori di patente conseguita in un momento in cui vigeva la sola direttiva europea che, tuttavia, non era ancora stata recepita nell'ordinamento nazionale così come previsto dalla normativa.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con propria circolare (MOT3/1687/M330 del 28.4.04), sanava questa incongruenza, stabilendo che le patenti di categoria C, non sarebbero state più contenute in quelle patenti di categoria D conseguite a partire dal 1° ottobre 2004 e facendo, comunque, salvi i diritti di coloro i quali alla data del 30 settembre 2004 avevano presentato istanza per il conseguimento della patente di categoria D.

Il **comma 7** prescrive che la validità della patente può essere estesa dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli diversi.

Il **comma 8**, tratta dei certificati di abilitazione professionale. Il certificato di abilitazione professionale è un particolare documento che, associato alla patente di guida, consente l'espletamento di servizi particolari legati ai trasporti di cose ed al servizio di trasporto di passeggeri effettuati dietro corrispettivo. Questa autorizzazione è rilasciata dall'Ufficio provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri di residenza a seguito di esame teorico ed è strettamente correlata alla patente di guida.

L'emanazione del D.Lgs 21 novembre 2005 n. 286<sup>26</sup> ha introdotto nell'ordinamento nazionale un nuovo documento che caratterizzerà l'autotrasporto di cose e persone in sostituzione dei Certificato di abilitazione professionale di tipo KC e KD: **la Carta di qualificazione del conducente**.

Queste innovazioni sono in vigore dal 24 gennaio 2006 tuttavia, nonostante siano già state apportate delle modifiche ad alcuni articoli del codice della strada<sup>27</sup>, per l'emissione del nuovo documento occorrerà attendere i decreti attuativi da emanarsi entro il 24 luglio 2006.

Per ciò che può attualmente interessare si evidenziano i seguenti articoli:


- **art. 14 “qualificazione e formazione”** laddove è stabilito che l'attività dei conducenti che effettuano il trasporto professionale di persone e di cose mediante veicoli per la cui guida sono

<sup>25</sup> Circolare del Ministero dei Trasporti n. 29/99 del 20 maggio 1999.

<sup>26</sup> Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore.

<sup>27</sup> Art. 116, comma 15; art. 126, comma 7; art. 216, comma 1.

richieste le patenti C, C+E, D e D+E, è subordinata all’obbligo di qualificazione iniziale e di formazione periodica per il conseguimento della Carta di qualificazione del conducente.



- **art. 15 “Campo di applicazione”:** la Carta di qualificazione del conducente è rilasciata
  - ai conducenti residenti in Italia che svolgano attività di autotrasporto di persone e cose;
  - ai conducenti cittadini non appartenenti all’Unione Europea od allo Spazio Economico Europeo<sup>28</sup>, che svolgano la loro attività alle dipendenze di un’impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita sul territorio italiano;
- **art. 16 “Deroghe”:** la Carta di qualificazione del conducente non è richiesta ai conducenti dei seguenti veicoli:
  - la cui velocità massima autorizzata non superi 45 km/h;
  - ad uso delle Forze Armate, Protezione Civile, Vigili del Fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico, ovvero messi a loro disposizione;
  - sottoposti a prove su strada ai fini di perfezionamento tecnico, riparazione, manutenzione, nonché dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
  - utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
  - utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente o dei certificati di abilitazione professionale;
  - utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali;
  - che trasportino materiale o attrezzature utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente (ad es. idraulico/muratore/fabbro, ecc. che circola per la sua attività).
- **Art. 17 “Esenzioni”:** dall’obbligo di qualificazione iniziale sono esentati i conducenti:
  - residenti in Italia che, alla data del 24 gennaio 2006, risultino già titolari di certificato di abilitazione professionale di tipo KD;
  - residenti in Italia che, alla data del 24 gennaio 2006, risultino già titolari di patente C o C+E;
  - cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea od allo Spazio Economico Europeo, dipendenti di un’impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia che, dal 24 gennaio 2006, risultino titolari di patente di guida equivalente alle categorie C, C+E, D e D+E.

Tutti questi conducenti dovranno, comunque, richiedere il rilascio della Carta di qualificazione del conducente in base a criteri e scadenze fissati con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro il 24 luglio 2006, per le finalità relative alle sanzioni e alle detrazioni di punti.

<sup>28</sup> I Paesi facenti attualmente parte dello Spazio Economico Europeo sono: Islanda, Norvegia e Liechtenstein.

- **Art. 18 “Qualificazione iniziale”:** la Carta di qualificazione del conducente sostituirà i certificati di abilitazione professionale di tipo KC e KD ed i conducenti titolari di Carta di qualificazione del conducente dovranno aver compiuto:
  - anni 18, per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui sia richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, in deroga al limite di massa di 7,5 t;
  - anni 21, per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui sia richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E.

Chi risulterà già titolare della Carta di qualificazione del conducente per effettuare il trasporto di merci ed intenda conseguire anche la Carta di qualificazione del conducente per il trasporto di passeggeri, o viceversa, dovrà dimostrare esclusivamente la conoscenza sulle materie specifiche attinenti la nuova qualificazione.

- **Art. 20 “Formazione periodica”:** consiste nell’aggiornamento professionale dei titolari di Carta di qualificazione del conducente effettuato mediante la frequenza di specifici corsi relativi alle conoscenze essenziali per lo svolgimento delle loro attività. La validità della Carta di qualificazione del conducente è di 5 anni e tutti i conducenti titolari di detta Carta provvedono al rinnovo a seguito di frequentazione obbligatoria dei corsi anzidetti, al termine dei quali il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ne rilascia una nuova.

Ritornando al commento relativo all’art. 116 C.d.S., notiamo che, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 214/03, il nuovo **comma 8-bis** prevede che i possessori di patente **B, C e D speciale** possono, previo speciale visita medica presso la Commissione medica locale in base alle indicazioni fornite dal comitato tecnico, ai sensi dell’articolo 119, comma 10 C.d.S., ottenere il Certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di autovetture adibite a noleggio con conducente.

Il **comma 9**, prevede, nei casi previsti da accordi internazionali, che per guidare veicoli adibiti a particolari trasporti professionali, i conducenti siano muniti di un Certificato di formazione professionale, rilasciato dal Dipartimento Trasporti Terrestri, previo frequenza e superamento di apposito corso con esame finale. Detto documento ha validità quinquennale e, alla scadenza, può essere rinnovato mediante il rilascio di un nuovo documento, a seguito di frequenza di apposito corso di aggiornamento ed il superamento di un esame teorico.

Il Certificato di formazione professionale per i conducenti che trasportano merci pericolose è rilasciato a partire dal 1° gennaio 1983 ed, attualmente è obbligatorio per i conducenti di veicoli adibiti al trasporto sia nazionale, sia internazionale di merci pericolose con:

- cisterne fisse o smontabili di capacità superiore a 1000 litri;
- batterie di capacità totale superiore a 1000 litri;
- container-cisterna, cisterne mobili o CGEM, aventi capacità individuale superiore a 3000 litri per unità di trasporto;
- qualunque massa che trasportano esplosivi in quantità superiore ai limiti di esenzione di ADR<sup>29</sup> 1.1.3.6;
- qualunque massa che trasportano materiali radioattivi, esclusi i colli esenti. Per il trasporto colli di tipo A (ONU 2915 e 3332), se il loro numero non supera 10 e l’indice di trasporto totale è inferiore a 3, è sufficiente un certificato del datore di lavoro attestante che il conducente è stato adeguatamente sensibilizzato sui pericoli delle radiazioni connessi al trasporto;
- diversi da quelli appena elencati, aventi massa complessiva superiore a 3,5 t e che trasportano materie in quantitativi superiori ai limiti di esenzione di ADR 1.1.3.6.

Non è, invece, prescritto il Certificato di formazione professionale per i conducenti che guidano dei veicoli scarichi che abbiano trasportato merci pericolose a meno che, nel caso di trasporti in

---

<sup>29</sup>Con l’acronimo ADR si intende l’Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada.

cisterna, questa non sia stata bonificata. Il Certificato di formazione professionale è, comunque, richiesto per i trasporti di quantitativi inferiori ai limiti di esenzione. Per il trasporto di gas tossici può essere richiesta, in aggiunta al Certificato di formazione professionale, la patente di abilitazione.

Infine, fermo restando che sono esclusi dall'obbligo del Certificato di formazione professionale i trasporti di quantitativi inferiori ai limiti di esenzione ADR 1.1.3., dal 1° gennaio 2007, il Certificato di formazione professionale diventerà obbligatorio anche per i trasporti di merci pericolose effettuati con veicoli di massa inferiore a 3,5 t.

Il **comma 10** rimanda al regolamento per ciò che riguarda i certificati di cui al comma 9, per quanto la legislazione nazionale citata sia ormai superata per via del recepimento della normativa comunitaria.

Il **comma 11**, per effetto del D.P.R. n. 454/94 stabilisce che il trasferimento di residenza sulla patente di guida, avviene con semplice dichiarazione scritta all'Ufficiale d'anagrafe all'atto della dichiarazione di trasferimento. L'Anagrafe provvederà ad inviare l'apposito modulo al Dipartimento Trasporti Terrestri, rilasciando copia all'interessato. Il Dipartimento Trasporti Terrestri invierà a casa dell'interessato l'adesivo con i dati della nuova residenza, che dovrà essere apposta sulla patente di guida a cura dell'interessato. Per effetto delle disposizioni del succitato D.P.R., la mancata comunicazione non comporta sanzione<sup>30</sup>.

Il **comma 11-bis**, come già accennato in precedenza, stabilisce che gli aspiranti al conseguimento del certificato di idoneità alla guida possono frequentare appositi corsi organizzati dalle autoscuole, con rilascio del certificato subordinato ad esame teorico finale. Gli istituti scolastici statali e non statali di istruzione secondaria possono anch'essi organizzare detti corsi per coloro che frequentano l'istituto, con le stesse modalità previste per le autoscuole. I corsi istituiti dagli istituti scolastici sono gratuiti.

Il **comma 12**, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria con p.m.r. di € 370,00 per il c.d. "incauto affidamento", a carico di chi materialmente affida un veicolo o ne consente la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida o il certificato di abilitazione professionale o il certificato di formazione professionale. Detta sanzione si applica anche nei confronti di coloro che affidano un ciclomotore a persona sprovvista di certificato di idoneità alla guida.

Il **comma 13**, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.338,00 a € 9.357,00 nei confronti di coloro che guidano un autoveicolo o un motoveicolo senza aver conseguito la patente oppure perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal codice. Il pagamento in misura ridotta non è ammesso per effetto delle disposizioni stabilite all'articolo art. 202, comma 3-bis (in quanto norma depenalizzata a seguito all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 507/99). Per effetto delle disposizioni del **comma 18**, si applica il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.

Il **comma 13-bis**, si applica nei confronti di chi non munito di patente, guida un ciclomotore senza il certificato di idoneità alla guida. E' prevista una sanzione amministrativa pecuniaria con p.m.r. di € 516,00 ed il fermo del veicolo per 60 giorni, così come previsto dal successivo **comma 17**.

Il **comma 15**, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria con p.m.r. di € 148,00 per chi si pone alla guida di un veicolo non munito di certificato di abilitazione alla guida o di certificato di formazione professionale o di Carta di qualificazione del conducente quando richiesti. Si applica, inoltre, il fermo del veicolo per 60 giorni, così come previsto dal successivo **comma 17**. Ovviamente la violazione si configura solo in caso di assoluta mancanza del documento, perché mai conseguito.

*Art. 308 Regolamento. (Art. 116 del Codice della strada) – Modello e caratteristiche della patente di guida*

*L'articolo prescrive, utilizzando anche le figure del Regolamento (mod. IV.2), dimensioni e caratteristiche della patente di guida. Tuttavia, per effetto delle modifiche intervenute con le Direttive*

<sup>30</sup> A partire dal 1° ottobre 1995 è stato infatti abrogato il comma 16 che sanzionava l'inosservanza.

91/439/CEE e 2000/56/CE, il modello di riferimento è cambiato: si tratta infatti della patente formato card che ha soppiantato la vecchia patente in supporto cartaceo. L'art. 2 del D.M. 30.9.03, stabilisce che la patente comunitaria deve contenere la sigla distintiva della Repubblica italiana in un rettangolo di colore blu, circondata da dodici stelle gialle. Devono essere adottate tutte le disposizioni possibili per evitare rischi di falsificazione ed è facoltativa la presenza di dispositivi elettronici informatici. L'Italia ha per ora optato per l'assenza di detti dispositivi nel supporto plastificato della patente.

Significativa è, invece, la disposizione contenuta nel comma 4 dell'articolo in commento laddove è previsto che, in caso di traino di emergenza di veicolo in avaria, si applicano le condizioni, riferite ai commi 3 e 4 (rispettivamente tipi di patenti e rimorchi leggeri) dell'art. 116 C.d.S., anche nel caso di complessi formati da un autoveicolo, non necessariamente adibito al soccorso stradale, e da un rimorchio costituito da veicolo in avaria (osservando naturalmente le disposizioni dell'art. 165 C.d.S.). È sufficiente che il conducente del veicolo traente sia in possesso della sola patente di guida che a ciò lo abilita e che il conducente del veicolo trainato, qualora sia presente sul veicolo, sia munito della relativa patente di guida per quel tipo di veicolo e sia in grado di azionare i dispositivi di frenatura e di sterzo in modo da costituire un valido ausilio al veicolo traente.

Art. 309 Regolamento. (Art. 116 del Codice della strada) – Annotazione del gruppo sanguigno

Detto articolo è, in sostanza, non più applicabile in quanto sul nuovo modello di patente comunitaria, così come previsto nell'allegato I al D.M. 30 settembre 2003, n. 40 T, non è presente alcun spazio nel quale inserire i dati relativi al gruppo sanguigno, né ciò è menzionato tra i dati che compongono le due pagine della patente.

All'origine era previsto uno spazio sul modello di patente contenuto nell'allegato IV.2 del Regolamento al C.d.S... Detti dati dovevano essere rilevati da apposita scheda allegata in copia autentica o conforme al certificato medico relativo al possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti.

Le modalità di determinazione del gruppo sanguigno, da parte di laboratori competenti, erano da emanarsi con apposito decreto del Ministro della sanità (mai emesso) ed il titolare aveva l'obbligo di verificare all'atto del ritiro della patente l'esattezza dell'indicazione del gruppo sanguigno.

Art. 310 Regolamento. (Art. 116 del Codice della strada) – Tipi di certificato di abilitazione professionale: CAP

In attuazione del comma 8 dell'art. 116, nell'articolo in commento sono elencati i vari tipi di Certificato di abilitazione professionale:

1. KA per guidare a carico, per qualsiasi spostamento su strada, motocarrozette di massa massima fino a 1,3t in servizio di noleggio con conducente;
2. KB per guidare a carico, per qualsiasi spostamento su strada, motocarrozette di massa massima oltre 1,3 t in servizio di noleggio con conducente; autovetture in servizio di piazza o di noleggio con conducente;
3. KC per guidare, essendo minori di anni 21 e per qualsiasi spostamento su strada, a vuoto o carico, autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa massima, compreso il rimorchio, superi 7,5 t;
4. KD per guidare a carico, per qualsiasi spostamento su strada, autobus, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o noleggio con conducente o per il trasporto scolari;
5. Il Certificato di abilitazione professionale di tipo KE era originariamente previsto per la conduzione di mezzi di soccorso e ambulanze ma è stato abrogato con legge n. 449/97. Ciò desta problematiche legate a quelle attività collegate al noleggio di autoambulanze per il trasporto infermi. Infatti, per quanto nel noleggio di veicoli per uso di terzi per il trasporto di

persone sia richiesto il Certificato di abilitazione professionale di tipo KB, è altresì vero che detto documento è rilasciato unicamente per la guida dei veicoli di cui al punto 2. In attesa di una riforma della materia, quindi, non pare ravvisabile la previsione sanzionatoria di cui all'art. 116, comma 15 C.d.S., per questo specifico caso.

I Certificati di abilitazione professionale devono corrispondere al modello allegato al regolamento e in tema di validità è previsto che il KB è valido anche per la guida di veicoli per i quali è richiesto il KA e il KD è valido anche per la guida dei veicoli per i quali è richiesto il KB.

Art. 311 Regolamento. (Art. 116 del Codice della strada) – Requisiti per il rilascio del CAP

L'articolo in commento prescrive le titolarità di patenti necessarie per il conseguimento dei vari tipi di Certificato di abilitazione professionale. Dall'elencazione è stato volutamente omissivo il KE in quanto abrogato. In sintesi, è stabilito che per il rilascio del KA è richiesta la patente di categoria A; per il rilascio del KB è richiesta la patente di categoria B o B+E; per il rilascio del KC è richiesta la patente di categoria C o C+E ed infine, per il rilascio del KD è richiesta la patente di categoria D o D+E.

Per il rilascio del Certificato di abilitazione professionale occorre un accertamento del possesso dei requisiti fisici e psichici analoghi a quelli previsti per la patente di guida (art. 119 C.d.S.) delle categorie C, D ed E.

Tra gli altri requisiti soggettivi è necessario essere residenti in un comune della Repubblica; essere in possesso di patente nazionale in corso di validità e naturalmente abbinabile secondo quanto precedentemente indicato. In sede di richiesta, la stessa deve essere presentata presso il Dipartimento Trasporti Terrestri di competenza e per il conseguimento è necessario superare un apposito esame da sostenersi nella circoscrizione del Dipartimento Trasporti Terrestri di competenza. In alternativa, per i conducenti in possesso di Certificato di abilitazione professionale rilasciato da uno Stato estero, occorre dimostrarne il possesso.

Il Certificato di abilitazione professionale, salvo quanto previsto per il KC, non può essere rilasciato ai minori degli anni 21.

Art. 312 Regolamento. (Art. 116 del Codice della strada) – Programma d'esame per il conseguimento dei certificati di abilitazione professionale

Gli argomenti del programma d'esame sono elencati nell'appendice I al titolo IV del Regolamento, suddiviso a sua volta in due titoli:

- A) conoscenza della struttura del veicolo e delle sue parti principali;
- B) conoscenze generali in materia di trasporti e di amministrazione.

Dal programma di esame sono esclusi gli argomenti che il candidato deve già conoscere in base alla categoria di patente e alle abilitazioni possedute.

Art. 313 Regolamento. (Art. 116 del Codice della strada) – Modalità di rilascio e relativa validità. Sostituzione dei CAP di precedente modello

Per quanto indicato nell'articolo in commento, il Certificato di abilitazione professionale ha validità biennale, tuttavia la stessa è stata portata ai 5 anni in seguito all'emanazione della legge n. 449/97 che ha modificato l'art. 126 C.d.S., che ora prevede che il Certificato di abilitazione professionale si rinnovi o contestualmente alla scadenza della patente di guida o autonomamente se la patente ha validità decennale.

È altresì previsto che per coloro i quali hanno superato il 65° anno di età, la Commissione Medica Locale di cui al comma 4 dell'art. 119 C.d.S., possa stabilire una data inferiore alla validità prevista.

*Art. 314 Regolamento. (Art. 116 del Codice della strada) – Rilascio del CAP per conversione di documento estero*

*È prevista la conversione del documento estero contemporaneamente a quella per la patente di guida posseduta, ovviamente se esistono i presupposti di reciprocità e se il Certificato di abilitazione professionale posseduto sia convertibile in uno dei tipi previsti dall'art. 311 del Regolamento. Il Certificato di abilitazione professionale verrà rilasciato solo dopo il conseguimento della patente nazionale convertita e su esibizione della stessa.*

*Art. 315 Regolamento. (Art. 116 del Codice della strada) – Certificato di formazione professionale relativo alle merci pericolose*

*L'articolo in commento corrisponde ad un primo caso di attuazione delle disposizioni previste al comma 9 dell'art. 116 C.d.S., che prevede, in base ad accordi internazionali ai quali abbia aderito anche il nostro Paese, che il conducente, per l'effettuazione di determinati trasporti professionali, debba essere munito, oltreché dei consueti documenti (patente e Certificato di abilitazione professionale quando previsto), anche di un particolare certificato di abilitazione, idoneità, Capacità o formazione professionale.*

*È infatti previsto che i conducenti che effettuino i trasporti su strada, in sede nazionale e internazionale, di merci pericolose, debbano avere il certificato di formazione professionale previsto dalla legge n. 142/92.*

**Art. 117 C.d.S. – Limitazioni nella guida**

L'articolo in commento, tratta delle limitazioni alla guida per i neo patentati. Come per altri articoli del titolo IV del codice stradale, anche l'articolo 117 è stato sostanzialmente modificato dalla normativa comunitaria, perlomeno per ciò che attiene ai soli motocicli. Infatti, l'articolo 6, comma 2, del d.m. 30.9.03, riprendendo ciò che era già previsto con l'abrogato d.m. 8.8.94, ha completamente riscritto il comma 1 dell'articolo in esame.

È previsto che le limitazioni si applichino soltanto nei confronti di:

- neo patentati di categoria A alla guida di motocicli
- neo patentati di categoria B alla guida di autoveicoli

Il **comma 1** dell'articolo 117 deve intendersi sostituito dal comma 2 dell'art. 6 del D.M. 30.9.03 che testualmente recita "L'autorizzazione a guidare motocicli di potenza superiore a 25 kW o con rapporto potenza/peso (riferito alla tara) superiore a 0,16 kW/kg (o motocicli con sidecar con un rapporto di potenza/peso superiore a 0,16 kW/kg), è subordinata al conseguimento della patente A da almeno due anni. Questa condizione preliminare non è richiesta se il candidato è di età non inferiore ad anni 21 e supera una prova specifica di controllo della capacità e dei comportamenti"<sup>31</sup>.

Per effetto di tali disposizioni, pertanto, i motocicli di potenza superiore a 25 kW o di potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 0,16 kW/kg (anche se con sidecar), non possono essere condotti da coloro che hanno conseguito la patente A da meno di due anni ovvero da coloro che, pur avendo un'età di almeno 21 anni, non hanno affrontato la prova più selettiva:

Le limitazioni valgono solo per la guida dei motocicli (sono esclusi gli altri motoveicoli).

Il **comma 2**, rispetto alla formulazione originaria inserita nel testo del 1993 (che prevedeva limitazioni per i neo patentati legate alla potenza dell'autoveicolo e alla velocità massima esprimibile),

<sup>31</sup> Il candidato deve utilizzare un motociclo di almeno 35 kW.

con le modifiche apportate dal D.L. n. 98/95, convertito con modificazioni nella legge 30 maggio 1995, n. 204, prevede, per i soli titolari neo patentati di categoria B:

- il divieto del superamento della velocità di 100 km/h sulle autostrade;
- il divieto del superamento della velocità di 90 km/h sulle strade extra urbane principali.

È perciò evidente che i controlli possono essere effettuati soltanto con le apparecchiature elettroniche per il rilievo della velocità o con il controllo del biglietto autostradale per le strade di tipo A. Occorre tenere presente, inoltre, che il controllo elettronico della velocità, con relativa contestazione immediata, è ora superato dalle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge n. 168/02 e da quanto previsto all'articolo 201, comma 1-bis, lettera f), C.d.S...

Il **comma 3**, rinvia al regolamento per il controllo dei limiti di potenza, prevedendo che nelle carte di circolazione dei motocicli immatricolati a partire dal 1° ottobre 1993, l'indicazione della potenza massima deve essere espressa in kW e la potenza specifica, riferita alla tara, deve essere espressa in kW/kg. Sulle carte di circolazione antecedenti, recanti la potenza espressa in cavalli vapore (CV), è sufficiente moltiplicare il numero di cavalli per il fattore fisso 0,736, ottenendo così il numero di kW.

Il **comma 4**, stabilisce che le limitazioni per motocicli e autoveicoli sono automatiche e cessano al termine del prescritto periodo conteggiato dalla data di conseguimento della patente di guida.

Le sanzioni, previste al **comma 5**, riguardano:

- la limitazione nella guida di *motocicli*, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria con p.m.r. di € 74,00 e la sospensione della patente di guida da 2 a 8 mesi con immediato ritiro del documento, ai sensi dell'articolo 218 C.d.S.;
- la limitazione nella guida di *autoveicoli* prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria con p.m.r. di € 74,00 e la sospensione della patente di guida da 2 a 8 mesi con immediato ritiro del documento, ai sensi dell'articolo 218 C.d.S...

#### *Art. 316 Regolamento. (Art. 117 del Codice della strada) – Limitazioni nella guida*

*Le disposizioni contenute in questo articolo precisano che i documenti di circolazione dei motocicli e degli autoveicoli devono riportare i dati in base ai quali è possibile effettuare i controlli.*

*In particolare i documenti dei motocicli devono contenere l'indicazione della potenza assoluta espressa in kW e della potenza specifica, riferita alla tara, espressa in kW/kg mentre, i documenti di circolazione degli autoveicoli, devono riportare la potenza specifica, riferita alla tara, espressa in kW/t nonché l'indicazione della velocità massima riconosciuta in sede di omologazione ed espressa in Km/h.*

#### **Art. 118 C.d.S. – Guida dei filoveicoli**

La guida di detti mezzi è regolamentata dall'articolo in commento, che riprende in buona parte la disciplina prevista dal D.M. 15 febbraio 1971 relativo alla guida dei filoveicoli.

Per questo tipo di veicolo è previsto che il conducente sia munito di specifico certificato di idoneità che va ad aggiungersi alla patente di guida per autoveicoli e, per il caso in cui il filoveicolo sia destinato al trasporto pubblico di persone, al certificato di abilitazione professionale. Questi ulteriori documenti devono, ovviamente, risultare idonei in relazione ai veicoli che di volta in volta vengono guidati. A tal fine occorre che siano gli stessi prescritti per i corrispondenti autoveicoli.

Il certificato di idoneità è rilasciato dal competente ufficio provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri, su proposta dell'azienda interessata: quest'ultima, che si deve appunto attivare perché venga rilasciato il documento di cui si tratta, assume un ruolo importante anche nella fase della preparazione del candidato che dovrà sostenere l'esame necessario per il conseguimento del certificato. Infatti, le esercitazioni alla guida, devono essere effettuate dall'allievo con l'assistenza di un guidatore già

abilitato e sotto il controllo di un funzionario tecnico dell'azienda che intende adibire il candidato alla conduzione del filobus.

Il certificato di idoneità è valido solo se accompagnato dalla patente e dal certificato di abilitazione professionale, se prescritto. Lo stesso, inoltre, abilita alla guida dei filobus presso qualsiasi azienda, quindi anche diversa da quella che ha proposto il rilascio del certificato.

Per quanto attiene le procedure per il conseguimento del certificato di idoneità, la validità, la conferma di validità, la revisione, la sospensione e la revoca dello stesso, si applicano, in linea di massima, le stesse disposizioni dettate in riferimento alla patente di guida o perché riportate sostanzialmente nell'articolo in commento o perché nello stesso è previsto un rinvio agli articoli che trattano la medesima materia in riferimento alla patente di guida.

In relazione alle sanzioni vi è da dire che la disciplina risultante va ad integrare, ovviamente in relazione alla sola guida dei filobus, le ipotesi sanzionatorie dell'articolo 116 C.d.S...

Infatti, il **comma 11** prevede una sanzione amministrativa con p.m.r. di € 148,00 per l'illecito di "incauto affidamento". Questa sanzione si applica a carico del soggetto che, avendo la materiale disponibilità di filoveicoli, ne affida o consente la guida a persona non munita del certificato di idoneità, della patente di guida o del certificato di abilitazione professionale quando prescritto. Alla sanzione pecuniaria consegue il fermo amministrativo del veicolo per 6 mesi così come previsto al successivo **comma 14**.

Il **comma 12** prevede una sanzione amministrativa con p.m.r. di € 148,00 a carico di chi guida filoveicoli senza essere munito della patente di guida e/o certificato di abilitazione professionale quando richiesto. Alla sanzione pecuniaria consegue il fermo amministrativo del veicolo per 6 mesi così come previsto al successivo **comma 14**.

Il **comma 13** prevede una sanzione amministrativa con p.m.r. di € 74,00 a carico di chi guida filoveicoli munito della patente di guida ma non del certificato di idoneità. Alla sanzione pecuniaria consegue il fermo amministrativo del veicolo per 6 mesi così come previsto al successivo **comma 14**.

*Art. 317 Regolamento. (Art. 118 del Codice della strada) – Esami per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei filoveicoli*

*È prescritto che la domanda di ammissione agli esami per il certificato di idoneità alla guida di filoveicoli debba essere presentata all'Ufficio Speciale Trasporti Impianti Fissi (USTIF) presso il Dipartimento Trasporti Terrestri competente per territorio. Detta domanda deve essere inoltrata a mezzo dell'Azienda interessata all'abilitazione del candidato e deve essere corredata da una dichiarazione della stessa Azienda nella quale sia specificato l'esito delle esercitazioni effettuate, con l'indicazione degli itinerari seguiti e dei chilometri percorsi, e con l'attestazione relativa alla piena dimostrazione da parte del candidato di avere la conoscenza pratica della guida e della circolazione dei filoveicoli.*

*L'esame consiste in una prova teorica ed in una pratica, sotto il controllo di un funzionario dell'Ufficio Speciale Trasporti Impianti Fissi con l'assistenza di un rappresentante dell'Azienda interessata.*

*Art. 318 Regolamento. (Art. 118 del Codice della strada) – Rilascio del certificato di idoneità alla guida di filoveicoli*

*Il Direttore dell'Ufficio Speciale Trasporti Impianti Fissi rilascia ai candidati che hanno superato gli esami di cui all'art. 317 Reg. C.d.S., un certificato di idoneità alle funzioni di guidatore di filoveicoli in conformità al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che è valido solo se accompagnato dalla patente di guida per autoveicoli (pat. D o D+E) e dall'eventuale Certificato di abilitazione professionale (di tipo KD) quando trattasi di trasporto pubblico.*

### **Art. 119 C.d.S.. – Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida**

Il **comma 1** dell'articolo in esame statuisce che non può ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida (foglio rosa), chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.

Il **comma 2** indica quali sono i sanitari che verificano l'idoneità del soggetto che richiede l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida oppure il rinnovo della patente posseduta. Oltre ai medici dell'ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, l'accertamento può essere effettuato anche:

- da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario;
- da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della sanità;
- da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato;
- da un medico militare in servizio permanente effettivo;
- da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato;
- da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- da un ispettore medico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici. Vi è da dire che all'elenco indicato si devono aggiungere i medici abilitati a seguito di esame per titoli professionali e iscritti in apposito albo tenuto al livello provinciale, ai sensi dell'articolo 103 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112<sup>32</sup>. Detto albo, laddove presente, sostituisce tutti i soggetti indicati nel comma 2 dell'articolo 119. L'accertamento (**comma 3**) deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame di guida.

Il **comma 2-bis** prevede che l'accertamento per l'idoneità alla guida per i diabetici possessori delle patenti di categoria A1, A, B e B+E deve essere effettuato dai medici specialisti dell'ASL che indicheranno l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo cui è subordinata la conferma o la revisione della patente.

Il **comma 4** prescrive che l'accertamento per determinate categorie di utenti deve essere eseguito dalla commissione medica locale, presente a livello provinciale:

- in casi particolari dovuti a patologie, minorazioni e mutilazioni fisiche;
- al superamento del sessantacinquesimo anno nei confronti di coloro che conducono autocarri di massa massima di superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati adibiti al trasporto di cose di massa massima di fino a 20 t, macchine operatrici;
- nei confronti di coloro per i quali è fatta richiesta dal Prefetto o dall'Ufficio provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri;
- per coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2, dubbi circa l'idoneità e la sicurezza alla guida;
- nei confronti di soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, C+E e D+E. La commissione così composta è integrata da un medico diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale.

Il **comma 5** prevede che contro il giudizio delle commissioni mediche locali è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che decide in merito avvalendosi di accertamenti demandati agli organi sanitari periferici della Società rete ferroviaria italiana S.p.A. Questo comma è stato così modificato dalla legge n. 246/05.

---

<sup>32</sup> «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», che stabilisce anche che la certificazione della conferma di validità viene effettuata con le modalità di cui all'articolo 126, comma 5 del C.d.S..

Il **comma 6** stabilisce che i provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida emanati dagli uffici Dipartimento Trasporti Terrestri ai sensi degli articoli 129 e 130 C.d.S., nei casi in cui sia accertato il difetto con carattere temporaneo o permanente dei requisiti fisici e psichici prescritti, sono atti definitivi.

Al **comma 7** è indicato che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti soggetti a particolari patologie, mutilazioni e minorazioni fisiche, possa avvalersi della collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali della riabilitazione.

Il **comma 8** rimanda al regolamento (articoli da 319 a 331) che stabilisce quali siano i requisiti fisici e psichici per il conseguimento e la conferma delle patenti di guida; le modalità di rilascio ed i modelli dei certificati medici; la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche locali; i tipi e le caratteristiche dei veicoli che possono essere guidati con le patenti speciali di categoria A, B, C e D.

Il **comma 9** dispone che i medici di cui al comma 2 o le commissioni mediche di cui al comma 4, possono richiedere, qualora lo ritengano opportuno, che l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica valutazione psico-diagnostica effettuata da psicologi abilitati all'esercizio della professione ed iscritti all'albo professionale.

Il **comma 10** statuisce che, con apposito decreto interministeriale, è istituito un apposito comitato tecnico che ha il compito di fornire alle Commissioni mediche locali informazioni sul progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida dei veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati fisici.

*Art. 319 Regolamento. (Art. 119 del Codice della strada) – Requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la revisione e la conferma di validità della patente di guida*

*L'articolo in commento prevede che per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida per autoveicoli o motoveicoli il richiedente, all'accertamento sanitario praticato con i comuni esami clinici e con gli accertamenti specialistici ritenuti necessari, non risulti affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale, tale da impedire di condurre con sicurezza i tipi di veicoli alla guida dei quali la patente abilita.*

*Per questo motivo i medici di cui all'articolo 119, comma 2, C.d.S., nel rilasciare il certificato d'idoneità alla guida, dovranno tenere in particolare considerazione le affezioni morbose di cui al successivo art. 320 Reg.*

*Nei casi dubbi, o quando sia espressamente previsto, il giudizio di idoneità viene demandato alla competenza della commissione medica locale che indicherà anche l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo, cui è subordinato il rilascio o la conferma o la revisione della patente di guida.*

*Art. 320 Regolamento. (Art. 119 del Codice della strada) – Malattie invalidanti*

*L'articolo rinvia all'appendice II del titolo IV del Regolamento indicando le malattie e le affezioni che escludono la possibilità di rilascio del certificato di idoneità alla guida.*

*In termini generali i casi previsti sono:*

- affezioni cardiovascolari;
- diabete,
- malattie endocrine;
- malattie del sistema nervoso;
- malattie psichiche,
- malattie del sangue;
- malattie dell'apparato urogenitale;
- soggetti sotto la dipendenza di sostanze psicoattive

Art. 321 Regolamento. (Art. 119 del Codice della strada) – Efficienza degli arti

È stabilito che non possono conseguire o ottenere la conferma di validità della patente di guida coloro che presentino, in uno o più arti, alterazioni anatomiche o funzionali invalidanti. Sono da giudicare invalidanti, ai fini della guida, le alterazioni anatomiche o funzionali, considerate singolarmente e nel loro insieme, tali da menomare la forza o la rapidità dei movimenti necessari per eseguire con sicurezza tutte le manovre inerenti alla guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita. L'efficienza degli arti deve essere valutata senza l'uso di apparecchi di protesi od ortesi.

Art. 322 Regolamento. (Art. 119 del Codice della strada) – Requisiti visivi

È previsto che per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi categoria è necessario possedere campo visivo normale e senso cromatico sufficiente per distinguere rapidamente e con sicurezza i colori in uso nella segnaletica stradale, una sufficiente visione notturna e la visione binoculare.

In termini generali per il conseguimento o la conferma di validità della patente di guida:

- per motoveicoli od autoveicoli delle categorie A e B occorre possedere un'acutezza visiva non inferiore ai dieci decimi complessivi con non meno di due decimi per l'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie;
- per gli autoveicoli delle categorie C, D, E occorre possedere un'acutezza visiva pari ad almeno quattordici decimi complessivi con non meno di cinque decimi nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie, e l'acutezza visiva non corretta sia almeno pari ad un decimo per ciascun occhio.

Le restanti prescrizioni dell'articolo in commento entrano nello specifico rispetto ai casi di miopia, ipermetropia, astigmatismo, utilizzo di lenti a contatto nonché correzioni della vista e provvedimenti da adottarsi da parte della Commissione medica locale.

Art. 323 Regolamento. (Art. 119 del Codice della strada) – Requisiti uditivi

L'articolo in esame stabilisce che durante la visita medica per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di guida:

- per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A e B occorre percepire da ciascun orecchio la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di due metri di distanza;
- per autoveicoli delle categorie C, D, E occorre percepire la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di otto metri di distanza complessivamente e a non meno di due metri dall'orecchio che sente di meno, con valutazione della funzione uditiva senza l'uso di apparecchi correttivi.

La funzione uditiva può essere valutata con l'uso di apparecchi correttivi dell'udito monoaurali o binaurali, purché tollerati.

Art. 324 Regolamento. (Art. 119 del Codice della strada) – Valutazione psicodiagnostica e test psicoattitudinali

È stabilito che per il conseguimento, la conferma di validità o per la revisione della patente di guida per autoveicoli delle categorie C, D ed E e per le patenti speciali delle categorie C e D, sono richiesti

*tempi di reazione a stimoli semplici e complessi, luminosi ed acustici, sufficientemente rapidi e regolari per poter essere classificati in apposita scala di classificazione.*

*Possono essere altresì richieste, in sede di valutazione psicodiagnostica, anche altre prove di attenzione, di percezione e, su specifica indicazione del medico o della commissione medica richiedente, prove di valutazione della personalità.*

*Gli psicologi che procedono alle valutazioni previste dal presente articolo devono essere in possesso, oltre che dei requisiti di cui all'articolo 119, comma 9, del C.d.S., anche di una specifica formazione nel settore della sicurezza stradale.*

*Art. 325 Regolamento. (Art. 119 del Codice della strada) – Requisiti visivi per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D*

*È previsto che possono conseguire o ottenere la conferma di validità o essere sottoposti alla revisione della patente speciale delle categorie A e B:*

- i monocli che abbiano nell'occhio superstite un'acutezza visiva non inferiore ad otto decimi raggiungibile anche con qualsiasi correzione di lenti;*
- coloro che abbiano in un occhio un'acutezza visiva inferiore a un decimo non correggibile con lenti e nell'altro occhio un'acutezza visiva non inferiore a otto decimi raggiungibile anche con qualsiasi correzione di lenti;*
- coloro che, pur non avendo un'acutezza visiva pari al minimo prescritto per la patente di guida delle categorie A e B, posseggono tuttavia un'acutezza visiva non inferiore a otto decimi complessivi con un minimo di un decimo nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza di rifrazione fra le due lenti non sia superiore alle tre diottrie;*
- coloro che raggiungono i minimi di visus prescritti nei punti precedenti anche soltanto con l'adozione di lenti a contatto.*

*Per ciò che attiene le patenti speciali di categoria C e D, i requisiti visivi richiesti sono gli stessi di quelli previsti per il conseguimento, la conferma di validità o per la revisione delle patenti di categoria C e D.*

*Questo articolo è, inoltre, in evidente correlazione con il precedente art. 322 per via della previsione di cui ai commi 8 e 9 dello stesso e del comma 5 dell'articolo in commento. È precisato infatti che, in caso di deficienza dell'acutezza visiva, la stessa possa essere superata anche con l'adozione di lenti a contatto.*

*Art. 326 Regolamento. (Art. 119 del Codice della strada) – Requisiti uditivi per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D*

*In questo articolo è disposto che possono conseguire, ottenere la conferma di validità o essere sottoposti a revisione della patente speciale delle categorie A e B, coloro che non raggiungono i requisiti uditivi richiesti per la patente di guida della categoria A e B, purché i veicoli da loro condotti siano muniti su ambedue i lati di specchi retrovisori di superficie e caratteristiche non inferiori a quelle prescritte per lo specchio esterno d'obbligo.*

*Maggiore severità è invece richiesta in sede di visita medica per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente speciale delle categorie C e D. Infatti, in queste ipotesi occorre percepire la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di quattro metri di distanza ed a non meno di due metri per l'orecchio che sente di meno.*

*La funzione uditiva per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione delle patenti speciali di categoria A, B, C e D può essere valutata con l'uso di apparecchi correttivi dell'udito monoaurali o binaurali, purché tollerati.*

Art. 327 Regolamento. (Art. 119 del Codice della strada) – *Requisiti relativi agli arti ed alla colonna vertebrale per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D*

*L'articolo in commento prevede che coloro i quali presentino minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o colonna vertebrale possano conseguire o confermare la validità o essere sottoposti a revisione della patente speciale di categoria A, B, C e D, purché la relativa funzione possa essere vicariata o assistita con l'adozione di adeguati mezzi protesici od ortesici o mediante adattamenti particolari ai veicoli da condurre.*

*L'efficienza degli adattamenti dovrà essere verificata al momento del collaudo del veicolo presso un ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, sulla base di dichiarazione rilasciata dal costruttore attestante la corrispondenza ad un tipo approvato.*

*La commissione medica locale in sede di rinnovo o di rilascio di patente ai portatori di più minorazioni relative a più organi o apparati considera lo stato psicofisico complessivo del soggetto, e può fissare un periodo di validità minore di quello massimo previsto dall'articolo 126 C.d.S...*

*Infine, vi è da aggiungere che la legge n. 214/03 ha abrogato il comma 5 dell'articolo in esame che impediva la conferma di validità della patente di categoria A per la guida di motocicli a coloro che erano minorati degli arti.*

Art. 328 Regolamento. (Art. 119 del Codice della strada) – *Requisiti relativi alle anomalie somatiche per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D*

*Nell'articolo in commento si fa riferimento a coloro i quali, per via di anomalie della conformazione o dello sviluppo somatico, non possono eseguire agevolmente e con sicurezza tutte le manovre inerenti alla guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita.*

*Costoro, possono comunque conseguire od ottenere la conferma di validità od essere sottoposti a revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D, purché i veicoli da loro condotti siano adattati secondo le loro esigenze ovvero presentino caratteristiche costruttive tali da rendere superfluo l'adattamento.*

Art. 329 Regolamento. (Art. 119 del Codice della strada) – *Patenti speciali delle categorie C e D*

*L'articolo in commento detta le norme di attuazione delle disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 116 C.d.S., relative alle limitazioni alla guida per i mutilati e minorati fisici titolari di patenti speciali di categoria C e D.*

*È indicato che la patente speciale di categoria C abilita alla guida di autoveicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 11,5 t, mentre la patente speciale di categoria D abilita alla guida di autoveicoli aventi un numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non superiore a 16.*

*Tali limiti possono essere ulteriormente abbassati dalla Commissione medica locale, qualora le condizioni del titolare della patente dovessero presentarsi tali da rendere necessario questo provvedimento.*

*In ogni caso dette limitazioni dovranno essere riportate sulla patente di guida in applicazione alle disposizioni dell'art. 116, comma 5, C.d.S., così come dovranno essere precisate sul predetto documento, le protesi od ortesi, se prescritte e gli eventuali adattamenti richiesti sul veicolo.*

*Sotto il profilo operativo è opportuno ricordare che l'eventuale guida di un veicolo diverso, trova la sanzione nell'art. 125, comma 4 del codice.*

Art. 330 Regolamento. (Art. 119 del Codice della strada) – Commissioni mediche locali

*L'articolo individua i componenti e le competenze di coloro i quali fanno parte delle Commissioni mediche locali tenute a livello provinciale per valutare i candidati al conseguimento, al rinnovo o alla revisione della patente di guida. in sintesi:d*

- *detta commissione è composta da un presidente, nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute su designazione del responsabile dell'unità sanitaria locale presso la quale opera la commissione;*
- *il presidente di tale commissione deve essere il medico responsabile dell'ufficio medico legale, ove esistente, ovvero, in mancanza di detto ufficio, il medico responsabile del settore cui, secondo le disposizioni interne, siano attribuite le corrispondenti funzioni in materia;*
- *la commissione è composta di due membri effettivi e di due supplenti ricompresi fra i medici di cui all'articolo 119, comma 2, del codice. Tali medici, tutti in attività di servizio, sono designati dalle amministrazioni competenti;*
- *i membri partecipanti alle sedute della commissione, effettivi o supplenti, devono appartenere ad amministrazioni diverse;*
- *la commissione può essere integrata da un ingegnere del Dipartimento Trasporti Terrestri nonché da un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora l'accertamento medico sia richiesto da mutilati o minorati fisici;*
- *la commissione può avvalersi di singoli consulenti oppure di istituti medici specialistici appartenenti a strutture pubbliche, con onere a carico del soggetto esaminato;*
- *l'interessato che ne faccia richiesta può, a sue spese, essere assistito durante la visita da un medico di fiducia;*
- *i giudizi delle commissioni mediche locali sono formulati a maggioranza. In caso di parità prevale il giudizio del presidente o, in caso di sua assenza, del vicepresidente che presiede la seduta;*
- *i certificati delle commissioni mediche locali devono essere consegnati agli interessati previa sottoscrizione per ricevuta ed apposizione della data di consegna, ovvero inoltrati per posta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.*

Art. 331 Regolamento. (Art. 119 del Codice della strada) – Certificati medici

*I certificati medici devono essere conformi ai modelli allegati, che fanno parte del presente regolamento e vanno compilati:*

- *quello di cui al modello IV.4 (comunicazione all'ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri in caso di conferma di validità della patente di guida) dai medici indicati dall'articolo 119, comma 2, C.d.S.;*
- *quello di cui al modello IV.5 (Certificato medico) dai medici indicati dall'articolo 119, comma 2, C.d.S., su carta di colore bianco;*
- *quello di cui al modello IV.6 (Certificato medico) dalle commissioni mediche locali, su carta di colore celeste.*

*Detti certificati devono essere compilati, in ciascuna delle parti relative ai requisiti prescritti per la guida dei veicoli, o dei tipi di veicoli, della categoria di patente richiesta integrati, se necessario, da fogli aggiuntivi. In caso di conferma di validità della patente l'esito della visita medica deve essere comunicato al competente ufficio centrale del Dipartimento Trasporti Terrestri che provvederà, successivamente, ad inviare al domicilio dell'interessato, secondo la procedura introdotta dall'art. 7 del d.P.R. n. 575/94, la "pecetta adesiva" comprovante l'avvenuto rinnovo.*

*Sotto il profilo operativo, durante il controllo, è sufficiente l'esibizione di uno dei certificati medici di cui ai mod. IV.5 o IV.6, per comprovare la validità della patente di guida.*

### **Art. 120 C.d.S. – Requisiti morali**

L'articolo in commento, di scarso interesse operativo in termini di controlli di polizia stradale, prescrive che il prefetto può revocare la patente di guida:

- ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
- a coloro che sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali;
- a coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione (c.d. misura del foglio di via obbligatorio) fatti salvi gli interventi riabilitativi;
- alle persone condannate a pena detentiva di almeno 3 anni quando l'utilizzo del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura.

La Corte Costituzionale, in merito alle misure di prevenzione e alle pene detentive è intervenuta più volte<sup>33</sup>:

- con le sentenze n. 427 del 18.10.2000 e n. 251 del 17.1.2001 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per eccesso di delega, rispetto alla legge n. 190/91 del comma 1, dell'art. 120 C.d.S., in relazione all'art. 130. Comma 1, lettera b), C.d.S.. (e di conseguenza anche la parte del comma 1, dell'art. 219, C.d.S., laddove richiama nello specifico questo comma), relativamente alla parte riguardante la revoca della patente nei confronti di coloro che sono stati sottoposti alle misure di prevenzione del "foglio di via obbligatorio";
- con la sentenza n. 354 del 14-21 ottobre 1998, ha dichiarato l'incostituzionalità, per violazione della legge delega n. 190/91, per via della previsione della revoca nei confronti di coloro che «sono stati» sottoposti a misure di sicurezza personali in quanto il legislatore delegato non era autorizzato a modificare ulteriormente in termini restrittivi la disciplina dettata sull'argomento specifico dal previgente Testo Unico sulla circolazione stradale, che prevedeva la revoca della patente nei confronti di coloro che "fossero" e non anche che "fossero stati" sottoposti a misure di sicurezza personali;
- con la sentenza n. 239 del 30 giugno-15 luglio 2003, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per eccesso rispetto alla delega, dell'articolo 120 C.d.S.. nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti di persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura.

### **Art. 121 C.d.S. – Esame di idoneità**

Per ciò che attiene la disciplina degli esami di idoneità alla guida, l'articolo in commento prevede in modo dettagliato che le prove di idoneità consistono in una verifica delle capacità e dei comportamenti e nel controllo delle cognizioni, vale a dire prova pratica e teorica.

Gli esami possono essere svolti sia presso la sede del Dipartimento Trasporti Terrestri (per tutte le patenti) ovvero presso autoscuole autorizzate (solo per le patenti A1, A e B).

Per conseguire il certificato di abilitazione professionale e il certificato di formazione professionale è previsto un solo esame teorico.

Dal 1° ottobre 1995 la prova pratica, motoveicoli esclusi, deve essere effettuata con veicoli dotati di doppi comandi.

Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova deve trascorrere almeno 1 mese. Gli esami possono essere sostenuti entro il termine della validità dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida.

---

<sup>33</sup> Le citate sentenze sono la conseguenza del controllo attuato dalla Consulta sugli atti di legislazione governativa come è appunto il Codice della strada emanato con Decreto legislativo.

È consentito ripetere, per una volta soltanto, una delle due prove di esame nel periodo di validità del “foglio rosa”.

Contestualmente al superamento con esito favorevole dell’esame di guida, il competente Dipartimento Trasporti Terrestri rilascia la patente al candidato.

Per effetto delle disposizioni comunitarie, gli esami di guida sono sottoposti a requisiti minimi così come previsto nell’allegato II al D.M. 30 settembre 2003, n. 40 T, a cui si rimanda per i particolari. In sintesi, nell’allegato è stabilito che gli esami per il conseguimento della patente di guida sono svolti secondo le procedure necessarie per la verifica delle cognizioni, delle capacità e dei comportamenti necessari per la guida di un autoveicolo adottando una prova di controllo delle conoscenze ed una prova di controllo delle capacità e dei comportamenti.

La prova teorica è suddivisa nei seguenti paragrafi:

- modalità;
- programma della prova teorica per tutte le categorie di veicoli;
- disposizioni specifiche per le sottocategorie A1 e la categoria A;
- disposizioni specifiche per le categorie C, C+E, D e D+E.

La prova di capacità e di comportamento è suddivisa nei seguenti paragrafi:

- il veicolo e le sue dotazioni;
- capacità e comportamenti oggetto di prova per la sottocategoria A1 e la categoria A;
- capacità e comportamenti oggetto di prova per le categorie B e B+E;
- capacità e comportamenti oggetto di prova per le categorie C, C+E, D e D+E;
- valutazione della prova di capacità e comportamento;
- durata della prova;
- luogo della prova.

*Art. 332 Regolamento. (Art. 121 del Codice della strada) – Competenze dei dipendenti della Direzione generale della Motorizzazione Civile in materia di esami di idoneità*

*Nell’articolo in esame è stabilito che gli esami di idoneità di cui agli articoli 118 (filoveicoli), 121 (esami di idoneità alla guida), 128 (revisione della patente) e 168 (trasporto di merci pericolose) C.d.S. sono effettuati dai dipendenti appartenenti ai ruoli della Direzione generale della Motorizzazione Civile secondo il quadro di riferimento di cui alla tabella IV.1. In detta tabella è specificato che i Dirigenti tecnici (con laurea in Ingegneria o in Architettura e abilitazione alla professione) sono abilitati ad effettuare i seguenti esami idoneità:*

- per insegnanti e istruttori di scuola guida;
- per la patente di guida dei veicoli a motore delle categorie A, B, C, D e E;
- per le patenti speciali delle categorie A, B, C e D;
- di revisione della patente;
- per il rilascio del certificato di abilitazione, idoneità, capacità o formazione professionale per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali (ADR);
- per il rilascio del certificato di abilitazione professionale (CAP);
- per il rilascio del certificato di idoneità alla guida dei filoveicoli;
- per il rilascio del certificato di abilitazione al carico ed allo scarico delle merci pericolose.

*I Dirigenti e funzionari amministrativi (con laurea o diploma di istruzione secondario e abilitazione agli esami rilasciata dal Dipartimento Trasporti Terrestri) sono abilitati ad effettuare i seguenti esami di idoneità:*

- per la patente di guida delle categorie A e B
- di revisione delle suddette patenti.

*Art. 333 Regolamento. (Art. 121 del Codice della strada) – Esami con veicoli con doppi comandi. Modalità e termini per il rilascio della patente*

*Nell'articolo in commento è stabilito che con provvedimento del Dipartimento Trasporti Terrestri sono individuati i veicoli che, allestiti in modo particolare per essere condotti da mutilati e minorati fisici, sono esclusi, per l'effettuazione degli esami di guida, dall'obbligo dei doppi comandi.*

*Inoltre, a seguito del superamento dell'esame di guida, il funzionario esaminatore rilascia la patente dopo aver apposto la data dell'esame, la data di scadenza della patente e la propria firma negli spazi a ciò destinati.*

*La patente di guida è preventivamente firmata dal direttore dell'ufficio provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri o da un suo delegato a convalida della regolarità della procedura degli esami.*

**Art. 122 C.d.S. – Esercitazioni di guida**

Al **comma 1** è indicato che l'ufficio provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri rilascia l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida ("foglio rosa"), valida per 6 mesi, a chi è in possesso dei requisiti fisici e psichici (certificato medico) nonché di età ed ha fatto domanda:

- per sostenere l'esame per conseguire la patente;
- per estendere la propria patente ad altre categorie di veicoli:

L'autorizzazione consente al candidato di esercitarsi solo sul territorio nazionale, in qualsiasi ora del giorno o della notte e in qualsiasi condizione di tempo ed unicamente sui veicoli per i quali è stata richiesta per conseguire la patente di guida o la sua estensione.

Poiché non è vietato espressamente, l'autorizzazione consente anche l'esercitazione sulle autostrade e strade affini, salvo diversamente stabilito dall'Ente proprietario o concessionario della strada.

L'autorizzazione ad esercitarsi può essere negata dal Dipartimento Trasporti Terrestri di competenza se questo viene a conoscenza di eventuali provvedimenti di diniego della patente o della revoca di una precedente patente per carenza dei requisiti morali<sup>34</sup>.

Il **comma 2** stabilisce che il candidato che si esercita alla guida deve essere in possesso dell'autorizzazione valida e di un documento d'identità in corso di validità. Egli deve utilizzare un veicolo conforme alla categoria per cui è richiesta la patente di guida ed utilizzare eventuali protesi o presidi sanitari previsti a seguito di visita medica per ottenere il "foglio rosa". Inoltre, sui veicoli ove è richiesto, il candidato deve avere a fianco persona idonea che funga da istruttore.

L'istruttore, laddove previsto, deve prendere posto a fianco dell'esercitando per poter intervenire tempestivamente in caso di necessità.

Si tenga presente, inoltre, che l'attività di esercitazione può essere compiuta in qualsiasi occasione e non inficia la possibilità di trasportare, fatte salve le condizioni relative al mezzo e all'età del candidato, altre persone.

Di particolare interesse è la figura dell'istruttore, indicata e prescritta al **comma 2**, che risulta vincolante per le esercitazioni per quei veicoli che per costruzione possono ospitare a fianco del conducente persona idonea alla funzione.

I vincoli cui è sottoposto l'istruttore sono costituiti dall'età e dal possesso di valida patente di guida, in sintesi:

- età non superiore a 65 anni (se veicolo con doppi comandi), escluso gli istruttori professionali<sup>35</sup>;
- età non superiore a 60 anni (se veicolo senza doppi comandi);
- possesso di valida patente di guida della stessa categoria conseguita da almeno 10 anni, ovvero possesso di patente di guida di categoria superiore.

<sup>34</sup> Questo controllo si esplica attraverso un collegamento informatico con il Ministero dell'interno (Prefettura).

<sup>35</sup> Cfr. art. 9, comma 3, D.M. 17 maggio 1995, n. 317.

L'istruttore, inoltre, al momento dell'esercitazione, deve essere in possesso dei requisiti fisici e psichici previsti dall'articolo 115 C.d.S., per cui in caso questi mancassero, verrebbe chiamato in causa in termini di responsabilità civile e/o penale.

Inoltre, per il disposto di cui al comma 2 dell'art. 196, C.d.S., poiché persona incaricata della direzione e della vigilanza, è obbligata in solido con l'autore della violazione della somma da lui dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Per quanto sopra, si vince che la figura dell'istruttore è essenziale per l'applicazione o meno delle sanzioni previste dall'art. 122 o da quelle previste dall'art. 116 C.d.S.

La Cassazione, sia civile che penale<sup>36</sup>, si è spesso espressa in merito a ciò e alla luce dei vari pronunciamenti si può affermare che l'istruttore a fianco dell'allievo, deve essere consapevole del ruolo che riveste, per cui deve "dichiararsi" come tale in caso di controllo (la persona che funge da istruttore deve essere sempre identificata). L'istruttore si considera assente, con l'applicazione delle sanzioni previste (122/8 o 116/13) se non è in possesso dei requisiti prescritti anche se è presente sul veicolo, oppure se, pur avendo i requisiti previsti al comma 2, non rientra nei requisiti psicofisici richiesti dall'art. 115. L'istruttore deve sedere sui sedili anteriori per poter prontamente intervenire con efficacia sui comandi. L'istruttore deve istruire l'allievo nella tecnica di guida e nel comportamento corretto da tenere sulla strada (in sintesi insegnare le norme di comportamento, l'osservanza della segnaletica e invitare costantemente alla comune prudenza).

Il **comma 3** dispone che per gli aspiranti alla categoria A (ed anche A1) non si applicano le norme di cui al comma 2 (quindi obbligo dell'istruttore con relativi vincoli per quest'ultimo) bensì quelle del successivo comma 5.

Il **comma 4** statuisce che l'autoveicolo utilizzato, se privato, deve recare nella parte anteriore e in quella posteriore la lettera "P", secondo quanto previsto dal Regolamento, mentre tale contrassegno è sostituito dalla dicitura "Scuola guida" per i veicoli di dette strutture.

Il **comma 5**, prende in considerazione il fatto che, per costruzione, alcuni veicoli non hanno il posto a sedere a fianco del conducente e, pertanto, coloro che si esercitano non hanno l'obbligo di trasportare l'istruttore durante le esercitazioni di guida, come ad esempio sui motocicli.

Come condizione per l'esercitazione, è prescritto che questa debba essere condotta in luoghi poco frequentati che, come ovvio, risulta definizione assolutamente variabile.

In tema di sanzioni il **comma 7**, prescrive identica sanzione amministrativa pecuniaria con p.m.r. di € 370,00, nei confronti dell'allievo e dell'istruttore, qualora il primo non sia in possesso di autorizzazione per l'esercitazione alla guida, in quanto scaduta o mai richiesta. In sostanza, in termini di responsabilità, l'istruttore non solo deve vigilare sulle capacità dell'allievo, ma ne è responsabile anche in termini prettamente amministrativi poiché deve verificare che sia in regola con la documentazione per poter svolgere l'attività di esercitazione.

Il **comma 8**, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria con p.m.r. di € 370,00 in carico al conducente, titolare di valida autorizzazione, qualora si eserciti senza avere a fianco persona idonea in funzione di istruttore (per requisiti di età e di patente) o perché da solo. Detta violazione comporta anche il fermo del veicolo per tre mesi.

Il **comma 8 in combinato con il comma 5** prevede altresì una sanzione amministrativa pecuniaria con p.m.r. di € 74,00 in capo a colui il quale conduca un veicolo sul quale non possa prendervi posto a fianco persona in funzione di istruttore (es. motociclo) e si eserciti in luogo molto frequentato da altri utenti della strada.

<sup>36</sup> Cass. Pen., sez. IV, 14/4/1969; Cass. Pen., sez. IV, 22/10/1986, n. 10329; Cass. Pen. Sez. IV, 4/12/1989, n. 16859; Cass. Pen. Sez. IV, 7/12/1982, n. 11817; Cass. Pen. Sez. IV, 6/8/1993, n. 7654; Cass. Civ. Sez. III, 9/12/1992, n. 13023; Cass. Pen. Sez. IV, 10/3/1982, n. 2664; Cass. Pen. Sez. IV, 21/2/1966; Cass. Pen. Sez. IV; Cass. Pen. Sez. IV, 21/5/1969; Cass. Pen. Sez. IV, 11/5/1966; Cass. Pen. Sez. IV, 17/3/1989, n. 3877; Cass. Pen. Sez. IV, 17/11/1981; Cass. Civ. Sez. III, 16/6/1990, n. 6049; Trib. Civile Torino, sez. IV, 25/1/1985, n. 242; Cass. Pen. Sez. IV, 28/4/1983, n. 3868; Cass. Pen. Sez. IV, 29/10/1980, n. 11268; Cass. Pen. Sez. IV, 13/6/1980, n. 7541; Cass. Pen. Sez. IV, 13/12/1996, n. 2626.

**Il comma 9 in combinato con il comma 4**, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria con p.m.r. di € 74,00 per chi si esercita con autoveicolo senza esporre il contrassegno previsto dal regolamento o con contrassegno irregolare.

*Art. 334 Regolamento. (Art. 122 del Codice della strada) – Contrassegno per le esercitazioni di guida*

*L'articolo in commento, così come stabilito nell'articolo 122 C.d.S., tratta in modo specifico dei contrassegni che devono essere apposti sugli autoveicoli quando gli stessi vengono adibiti per le esercitazioni e gli esami di guida.*

*Per uniformare i contrassegni stessi viene stabilito che gli autoveicoli impiegati per tale scopo, devono avere, tanto sulla parte anteriore che posteriore, un cartello con fondo bianco retroriflettenti su cui deve campeggiare la lettera dell'alfabeto maiuscola "P" e che il cartello deve essere collocato in posizione verticale o subverticale e comunque in modo da non creare problemi di visibilità tanto a colui che si esercita tanto a colui che funge da istruttore.*

*Le dimensioni del cartello e della lettera P sono ricavabili dalle figure allegare al tit. IV del Regolamento (fig. IV 1, IV 2 e IV 3) e sono parzialmente differenziate a secondo del veicolo su cui i contrassegni debbono essere applicati e secondo la posizione (anteriore o posteriore) in cui debbono essere collocati.*

*Anche i veicoli delle autoscuole autorizzate devono essere contraddistinti da un pannello rettangolare, le cui dimensioni variano a secondo del veicolo su cui debbono essere posizionati così come stabilito nelle figure inserite nell'allegato al tit. IV del Regolamento (fig. IV 4 e IV 5). Anche questi cartelli devono avere un fondo bianco retroriflettenti sul quale deve campeggiare la scritta "Scuola guida" e devono essere collocati in posizione verticale o subverticale, tanto sulla parte anteriore tanto su quella posteriore del veicolo sul quale si effettuano le esercitazioni e, in nessun modo, devono creare problemi di visibilità al conducente ed all'istruttore.*

**Art. 123 C.d.S. – Autoscuole**

Al **comma 1** sono definite come autoscuole quelle strutture che si occupano dell'educazione stradale, dell'istruzione e della formazione dei conducenti.

Il **comma 2** dispone che le autoscuole possono esercitare solo se debitamente autorizzate dalla Provincia e dal competente Dipartimento Trasporti Terrestri. Tuttavia, a seguito dell'emanazione del "Regolamento per l'attribuzione di compiti e funzioni amministrative dello Stato agli Enti locali, in relazione alla legge n. 57/97"<sup>37</sup> è ora previsto all'art. 105, di detto regolamento, che la vigilanza tecnica e amministrativa sulle autoscuole sia di competenza esclusiva delle Province.

Il **comma 3** stabilisce che i compiti delle province in materia di autorizzazione e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti su direttive appositamente emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, riguardanti anche la limitazione numerica delle autoscuole in relazione alla popolazione ed all'indice di motorizzazione relativo ad un dato territorio. Il Ministro ha emanato gli atti relativi al comma 3 ed ai successivi commi 7 e 10, con il "Regolamento recante la disciplina delle attività delle autoscuole" adottato con il D.M. 17 maggio 1995, n. 317 e modificato con D.M. 17 settembre 1997, n. 391.

Al **comma 4** è stabilito che possono ottenere l'autorizzazione per istituire una scuola guida: persone fisiche, persone giuridiche, società od enti. Il titolare dell'autorizzazione è vincolato ad avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali e ne risponde, in merito al suo regolare funzionamento, nei confronti del conducente. Qualora trattasi di società od enti,

---

<sup>37</sup> D.L.vo n. 112/98.

l'autorizzazione può essere rilasciata a persona individuata dal legale rappresentante e delegata ad assumere la gestione di cui sopra.

Il **comma 5** prescrive che l'autorizzazione può essere rilasciata solamente a chi:

- abbia compiuto 21 anni;
- risulti di buona condotta;
- sia in possesso di adeguata capacità finanziaria;
- sia almeno in possesso di diploma di istruzione secondaria e di abilitazione quale insegnante di teoria o istruttore di guida<sup>38</sup>.

Nel caso di persone giuridiche, detti requisiti, eccettuato la capacità finanziaria che deve essere ovviamente posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante o nel caso di società od enti, alla persona espressamente delegata a rivestire questi compiti.

Il **comma 6** statuisce che l'autorizzazione non può essere rilasciata ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione di cui all'art. 120 , comma 1 C.d.S...

Il **comma 7** dispone in merito alle attrezzature tecnico-didattiche ed agli insegnanti, rimandando ad appositi decreti che, come indicato poco sopra, sono stati emanati nel 1995 e nel 1997. Il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e degli istruttori è ora stato trasferito alle province ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs n. 112/98. È altresì previsto che le autoscuole possano consorzarsi e costituire un centro d'istruzione automobilistica riconosciuto dal Dipartimento Trasporti Terrestri, tuttavia il summenzionato decreto legislativo ha operato anche questo trasferimento alle province.

Nel **comma 8** sono previste le sospensioni dell'attività per un periodo da uno a tre mesi qualora:

- l'attività dell'autoscuola non si svolge regolarmente;
- il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei dal competente ufficio Dipartimento Trasporti Terrestri e della provincia che ha ora sostituito le competenze;
- il titolare non ottemperi alle disposizioni impartite dal Dipartimento Trasporti Terrestri e dalla provincia che ha ora sostituito le competenze, ai fini del rispetto del regolare funzionamento dell'autoscuola.

Nel **comma 9** sono previsti i casi di revoca dell'autorizzazione qualora:

- siano venuti meno la capacità finanziaria ed i requisiti morali del titolare;
- venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;
- siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.

Il **comma 10** richiama i decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (DD.MM. 317/95 e 391/97) che stabiliscono:

- i requisiti minimi di capacità finanziaria;
- i requisiti di idoneità degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti;
- le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami nonché la durata dei corsi;
- i programmi d'esame per l'accertamento dell'idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori;
- i programmi d'esame per il conseguimento della patente di guida (quest'ultimo in osservanza alle normative comunitarie recepite con il D.M. 30.9.03).

La parte sanzionatoria prevede al **comma 11**, che gestire un'autoscuola senza autorizzazione, comporta oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria con p.m.r. di € 742,00 anche la sanzione accessoria della chiusura dell'autoscuola e dell'immediata sospensione dell'attività secondo quanto disposto all'articolo 212 C.d.S...

Il **comma 12**, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria con p.m.r. di € 148,00 nonché una segnalazione alla Provincia che è competente sulla vigilanza alle autoscuole, qualora nell'autoscuola

<sup>38</sup> Si vedano al proposito i DD.MM. n. 317/95 e 391/97.

esercitasse un soggetto privo della qualifica di istruttore sia di teoria che di guida, così come previsto dal D.M. 17 maggio 1995, n. 317, modificato dal D.M. 17 settembre 1997, n. 391.

*Art. 335 Regolamento. (Art. 123 del Codice della strada) – Rilascio dell'autorizzazione alle autoscuole*

*Nell'articolo in commento è ribadito che l'autorizzazione per lo svolgimento di attività di educazione stradale, di istruzione e formazione dei conducenti di veicoli a motore è rilasciata previo accertamento della sussistenza dei requisiti prescritti dall'articolo 123 C.d.S., che rimanda ai DD.MM. n. 317/95 e 391/97.*

*I requisiti per l'ottenimento dell'autorizzazione - se rilasciata a persone giuridiche - sono quelli indicati nel comma 5 dell'art. 123 C.d.S.. Se si tratta di società non aventi personalità giuridica, i requisiti prescritti devono essere posseduti dal socio amministratore o dagli eventuali più soci amministratori. In presenza di delega da parte di società od enti, così come stabilito al comma 4 dell'art. 123 C.d.S., questa deve essere presentata da parte delle società od enti interessati e risultare da atto pubblico. È necessario che nell'autorizzazione compaiano le generalità del delegato e quelle del legale rappresentante.*

*Qualora vi fosse impedimento ad esercitare da parte del titolare dell'autorizzazione o del socio amministratore o del legale rappresentante in caso di società o ente, è tuttavia consentito il proseguimento dell'esercizio dell'attività dell'autoscuola, previo nulla osta dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, mediante la nomina di un sostituto che abbia i medesimi requisiti previsti per il soggetto impedito, per non più di sei mesi.*

*L'autorizzazione non è trasferibile e laddove vi fosse cessione dell'attività e trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio di un'autorizzazione in sostituzione di quella del trasferente che, contestualmente alla revoca di quest'ultima, deve essere rilasciata previo accertamento nel richiedente dei prescritti requisiti. Inoltre in caso di variazione, trasformazione o altro riguardante la ditta o la persona del titolare dell'autorizzazione ciò comporterà la revoca della stessa e, previo accertamento dei requisiti prescritti, al suo posto verrà rilasciata una nuova autorizzazione.*

*Se, invece, varia la sola denominazione dell'autoscuola senza alcuna modifica sostanziale di essa si procede al semplice aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione senza dar corso al rilascio di una nuova autorizzazione.*

*È disposto che le autoscuole autorizzate siano:*

- quelle per la preparazione al conseguimento delle patenti di guida ex art. 116, comprese quelle speciali, ai relativi esami di revisione ed al conseguimento del Certificato di abilitazione professionale e del Certificato di formazione professionale; queste possono altresì preparare candidati agli esami di idoneità per istruttore o insegnante di autoscuola;*
- quelle per conducenti dei veicoli a motore per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida delle categorie A e B e delle patenti speciali corrispondenti ed ai relativi esami di revisione.*

*Per le esercitazioni di guida e gli esami, le autoscuole devono avere come dotazione veicoli corrispondenti alle categorie di patente per le quali sono autorizzate e i veicoli devono essere di proprietà dell'autoscuola. In caso di autoscuole consorziate che formino un centro di istruzione, la dotazione complessiva dei veicoli potrà essere adeguatamente ridotta in relazione al numero e categorie di veicoli di proprietà del consorzio.*

*Qualora trattasi di esercitazioni e di esami per le patenti speciali, le autoscuole possono utilizzare veicoli specificamente adattati di proprietà di terzi che ne abbiano autorizzato l'uso.*

*L'ultimo comma dell'articolo in commento stabilisce che i veicoli destinati alle esercitazioni non possano avere altra destinazione od utilizzazione se non quella espressamente prevista*

dell'accompagnamento degli esaminandi dalla sede dell'autoscuola al sito ove gli esami si svolgono o alle incombenze previste per l'attività dell'autoscuola stessa.

Art. 336 Regolamento. (Art. 119 del Codice della strada) – Vigilanza tecnica sulle autoscuole

La vigilanza sulle autoscuole è ora di competenza della provincia mentre in precedenza era demandata alla Motorizzazione Civile nella circoscrizione in cui aveva sede l'autoscuola. L'attività di vigilanza deve essere svolta con attività ispettiva anche durante lo svolgimento delle lezioni e durante l'effettuazione degli esami.

Sono, in particolare, soggette a controllo:

- la capacità didattica del personale;
- l'efficienza e la completezza delle attrezzature;
- la rispondenza dei veicoli alle norme vigenti;
- l'idoneità dei locali;
- la percentuale degli allievi che non hanno superato la prova di esame nell'arco di sei mesi;
- la percentuale degli allievi prenotati ma non presentati agli esami;
- la regolare esecuzione dei corsi;
- il rispetto delle direttive impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dei DD.MM. n. 317/95 e 391/97.

La visita ispettiva si conclude in ogni caso con apposito verbale. Le eventuali irregolarità devono essere inserite a verbale ed essere immediatamente contestate al titolare, al legale rappresentante o al socio amministratore o al responsabile del centro di istruzione.

Al fine di evitare l'adozione di provvedimenti di natura sanzionatoria o cautelari, privi di fondamento giuridico, il titolare dell'autoscuola o il legale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile del centro di istruzione, possono, entro 15 giorni dalla consegna del verbale o dalla data della ricezione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento, far pervenire le proprie giustificazioni alla Provincia. Qualora queste non siano ritenute sufficienti o non siano pervenute nei termini indicati, la Provincia diffida il titolare mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, invitandolo ad eliminare le irregolarità entro un termine non inferiore a 15 giorni.

Art. 337 Regolamento. (Art. 123 del Codice della strada) – Attività di consulenza da parte degli enti pubblici non economici

È ribadito che l'attività di consulenza degli enti pubblici non economici è disciplinata dalla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modifiche ed integrazioni. La provincia opera il controllo sulle attività ed aggiorna l'elenco degli uffici preposti alla consulenza sul proprio territorio.

**Art. 124 C.d.S. – Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici**

L'articolo in commento ricalca sostanzialmente la disciplina del codice previgente, con alcune novità quali: l'obbligo del conseguimento della patente di categoria C per condurre le macchine operatrici eccezionali; la diversificazione di guida tra macchine agricole (conducibili con patente di categoria A e conducibili solo con patente di categoria B); una nuova recente disciplina per la guida di macchine agricole ed operatrici con le patenti speciali.

In sintesi, al **comma 1** è disposto che le patenti per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonché macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, sono:

- di Cat. **A**, per le macchine agricole equiparate ai motoveicoli;
- di Cat. **B**, per le macchine agricole e le macchine operatrici;
- di Cat. **C**, per le macchine operatrici eccezionali.

Ai **commi 2 e 3** vi è il rinvio ad apposito decreto ministeriale per individuare i tipi e le caratteristiche dei veicoli che eventualmente adattati possono essere condotti con le patenti **A e B speciali**. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato il D.M. 17.1.2005<sup>39</sup> col quale ha stabilito che i titolari di patenti speciali:

- di Cat. **B** possono condurre le macchine agricole (trattrici agricole, macchine agricole operatrici, relativi rimorchi) e le macchine operatrici escluse quelle eccezionali, purché adattate secondo le prescrizioni riportate sulla patente. Gli eventuali adattamenti devono ausiliare i comandi originari e sono soggetti ad approvazione del tipo a norma dell'articolo 327, comma 4<sup>40</sup> del regolamento di esecuzione e di attuazione al C.d.S.;
- di Cat. **A** possono condurre macchine agricole equiparate ai motoveicoli, purché affetti della sola minorazione della vista e/o dell'udito a norma degli articoli 325<sup>41</sup> e 326<sup>42</sup> del regolamento di esecuzione e di attuazione al C.d.S...

Per completezza si fa cenno alle particolari patenti che, emesse ai sensi dell'articolo 86 dell'abrogato T.U. sulle norme della circolazione stradale, prevedevano per la guida di macchine agricole, carrelli e macchine operatrici, una specifica patente (in cartoncino di colore verde), rispettivamente di categoria A (per macchine agricole), B (per carrelli) e C (per macchine operatrici).

Successivamente, con legge n. 62/1974, coordinata con l'art. 11 della legge n. 111/1988, si era stabilito che per condurre tali veicoli era sufficiente essere titolari dell'ordinaria patente di guida delle categorie A o B.

L'entrata in vigore del Nuovo C.d.S. ed i vari interventi legislativi successivi (come il DPR 574/95 e i DD.MM. di recepimento delle Direttive sulle patenti armonizzate), hanno indotto il Ministero dei trasporti ad emanare la circ. n. 90/98 del 30.9.1998 dove, per rendere uniforme il sistema delle patenti e alla luce della Direttiva n. 91/439/CEE, non è più previsto il rinnovo di queste vecchie patenti ma, in luogo delle stesse, l'emissione di un duplicato rilasciato in base alla seguente equipollenza:

- per le vecchie patenti A (macchine agricole) verrà rilasciata una nuova patente di categoria "A";
- per le vecchie patenti B (carrelli) e C (macchine operatrici) verrà rilasciata una nuova patente di categoria "B" e, qualora il titolare della vecchia patente C avesse necessità di condurre macchine operatrici eccezionali, potrà ottenere una nuova patente di categoria "C", sottoponendosi al solo esame di guida.

I **commi 4 e 4-bis** indicano le sanzioni amministrative pecuniarie (da € 2.338,00 a € 9.357,00) ed accessorie in cui incorrono coloro i quali guidano una macchina agricola o una macchina operatrice sprovvisti della patente prescritta (perché mai conseguita, ovvero revocata, ovvero non rinnovata per mancanza dei requisiti psico-fisici). Il pagamento in misura ridotta non è ammesso ai sensi dell'articolo 202, comma 3-bis C.d.S. e si applica il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.

All'incauto affidante si applicano le disposizioni previste all'articolo 116, comma 12, C.d.S...

Inoltre, per effetto delle modifiche introdotte dalla legge n. 214/03, la guida di macchine agricole o di macchine operatrici con patente di categoria diversa è ora sanzionata dall'art. 125, commi 3 (patenti normali) o 4, prima parte (patenti speciali).

<sup>39</sup> (G.U. n. 33 del 10.2.2005) "Individuazione dei tipi e delle caratteristiche delle macchine agricole e delle macchine operatrici che, eventualmente adattate, possono essere guidate dai titolari di patenti speciali".

<sup>40</sup> "Requisiti relativi agli arti e alla colonna vertebrale, per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D". **Comma 4.** L'efficienza degli adattamenti dovrà essere verificata al momento del collaudo del veicolo presso l'Ufficio provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri, sulla base di dichiarazione rilasciata dal costruttore attestante la corrispondenza del tipo approvato.

<sup>41</sup> "Requisiti visivi per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D"

<sup>42</sup> "Requisiti uditivi per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D"

### **Art. 125 C.d.S. – Validità della patente di guida**

L'articolo in esame tratta della c.d. «validità gerarchica» della patente di guida intesa come estensione tra una patente superiore nei confronti di una patente di grado inferiore o dello stesso grado ma di tipo diverso.

Per questo motivo il conducente, pur avendo un solo documento, ha la possibilità di condurre veicoli di categoria diversa che, come tali, necessitano per la conduzione di patenti di guida diverse.

È da tenere presente, inoltre, che la recente riforma del Codice nonché l'emanazione del D.M. 30 settembre 2003, hanno influito sull'articolo in commento sotto il profilo sanzionatorio e prescrittivo la prima, sotto il profilo del contenimento il secondo.

In buona sostanza l'attuale formulazione deve essere necessariamente integrata da quanto stabilito dall'articolo 5 del D.M. nonché dalle disposizioni integrative di cui alla legge n. 214/03.

Pertanto:

- Le patenti di categoria C e D sono valide anche per la guida dei veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria B;
- per effetto del D.M. 30.9.03 è consentito condurre motocicli leggeri (fino a 125 cc e 11 kW), limitatamente al territorio nazionale, ai possessori di patente di categoria B conseguita dal 26.4.88, mentre le patenti di categoria B conseguite prima di tale data consentono la guida di qualsiasi motociclo secondo il seguente schema:
  - limitatamente al territorio nazionale per quelle rilasciate tra il 1°/1/86 e il 25/4/88
  - nel territorio dell'Unione Europea per quelle rilasciate fino al 31/12/1985
- Ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettere a) e b) del D.M. 30.9.03:
  - La patente valida per le categorie C+E o D+E è valida anche per guidare complessi della categoria B+E
  - La patente valida per la categoria C+E è valida anche per la categoria D+E se il suo titolare è già in possesso della patente di categoria D
- Ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera e) del D.M. 30.9.03:
  - La patente di categoria D rilasciate dal 1° ottobre 2004 (circ. MOT3/1687/M330 del 28.4.04) non consente di condurre veicoli per la cui guida è richiesta la patente di categoria C.

Il **comma 1-bis**, dispone che le patenti delle categorie A, A1, B, C e D, comprese quelle speciali, sono valide per la guida di ciclomotori

Il **comma 2**, dispone che la patente di guida delle categorie A, B, C e D rilasciata a minorati o mutilati fisici è valida soltanto per la guida dei veicoli aventi le caratteristiche in essa indicate e risultanti dalla carta di circolazione.

Differenti dalle patenti speciali propriamente dette, sono le patenti che non recano adattamenti al veicolo, assegnate a portatori di patologie come diabete, epilessia, malattie cardiache gravi, con gravi handicap visivi o uditivi, ecc. e che si distinguono dalle altre patenti di eguale categoria unicamente per la diversa durata del periodo di validità temporale che, nel caso di patologie particolarmente gravi, non può superare i due anni di validità<sup>43</sup>.

I **commi 3 e 5** sanzionano il comportamento per la guida di veicoli con patente di categoria diversa da quella prescritta per la loro conduzione, con una sanzione amministrativa pecuniaria con p.m.r. di € 143,00 a cui consegue la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 6 mesi, con contestuale ritiro della stessa ai sensi dell'articolo 218 C.d.S...

I **commi 4 e 5** sanzionano il comportamento per la guida di autoveicoli o motoveicoli diversi con patenti A e B speciali, nonché la guida con patente speciale delle categorie A, B, C e D di veicoli senza adattamenti specifici, con una sanzione amministrativa pecuniaria con p.m.r. di € 74,00 a cui consegue

<sup>43</sup> Cfr. articolo 319 e ss. del regolamento C.d.S..

la sospensione della patente di guida da 1 a 6 mesi, con contestuale ritiro della stessa ai sensi dell'articolo 218 C.d.S...

### **Art. 126 C.d.S. – Durata e conferma della validità della patente di guida**

L'articolo in commento tratta della c.d. «validità temporale» della patente di guida e prevede per le varie categorie la conferma della validità effettuata dal Dipartimento Trasporti Terrestri a seguito di visita medica effettuata dai sanitari indicati all'articolo 119 C.d.S. i quali rilasciano un certificato medico, attestante il rinnovo, con modello previsto all'articolo 331 del Regolamento C.d.S...

Di recente, inoltre, è stata modificata la parte sanzionatoria dal D. Lgs n. 286/05 relativamente alla scadenza della Carta di qualificazione del conducente.

Il **comma 1**, stabilisce che le patenti di guida delle categorie A e B sono valide 10 anni; dopo il 50° anno di età le patenti rilasciate o confermate sono valide 5 anni; dopo il 70° anno di età le patenti rilasciate o confermate sono valide 3 anni.

Il **comma 2**, tratta della validità delle patenti speciali nonché della validità delle normali di categoria C e D, stabilendo che le patenti speciali di categoria A e B e le patenti di categoria C rilasciate o confermate sono valide 5 anni; dopo il 70° anno di età le patenti rilasciate o confermate sono valide per 3 anni, mentre le patenti di categoria D rilasciate o confermate sono valide 5 anni<sup>44</sup>. Ovviamente le patenti di categoria E assumono la validità della patente a cui sono associate.

In relazione alle patenti speciali, inoltre, occorre tenere presente che l'art. 37 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (finanziaria per l'anno 1999) stabilisce al comma 4 che ai titolari di patente di guida speciale chiamati per il rinnovo della patente stessa, gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare un permesso provvisorio, valido sino all'esito finale delle procedure di rinnovo, ciò al fine di non incorrere nelle sanzioni di cui al comma 7 dell'articolo in commento.<sup>45</sup>

Al **comma 3** vi è il rinvio ad appositi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per stabilire termini di validità più ridotti per determinate categorie di patenti anche in relazione all'uso cui sono destinati i veicoli condotti, all'età dei conducenti o ai loro requisiti fisici e psichici nonché i casi in cui si possono sostituire dette patenti.

Il **comma 4**, prevede che l'accertamento per i titolari di Certificato di abilitazione professionale ed il contestuale rinnovo, avvenga ogni 5 anni e, comunque, in occasione della conferma della validità della patente di guida. Tuttavia, i Certificati di abilitazione professionale associati a patenti con validità decennale (KA e KB), devono essere comunque rinnovati separatamente alla scadenza dei cinque anni. Lo stesso comma, inoltre, prescrive un ulteriore accertamento dei requisiti fisici psichici ogni due anni per coloro che hanno superato il 65° anno di età e guidano:

- Autocarri di massa massima di superiore a 3,5 t
- Autotreni o autoarticolati adibiti al trasporto di cose di massa massima fino a 20 t
- Macchine operatrici

Il **comma 4-bis**<sup>46</sup>, stabilisce che per i diabetici trattati con insulina, titolari di patenti C, C+E, D o D+E, gli accertamenti per il conseguimento, la conferma o la revisione della patente hanno cadenza

---

<sup>44</sup> Le patenti di categoria D, dopo il compimento del 65° anno vengono declassate in sede di rinnovo di patente in quanto è il tetto massimo di età stabilito dall'articolo 115, comma 2, lettera b), C.d.S. per la guida dei mezzi abilitati con questo tipo di patente.

<sup>45</sup> Con propria circolare n. 46/99 del 13 settembre 1999, il Ministero dei trasporti ha pertanto disposto che previa richiesta dei candidati, redatta in carta legale, gli Uffici provinciali del Dipartimento Trasporti Terrestri potranno rilasciare il permesso provvisorio di guida. La data di scadenza di validità del permesso provvisorio di guida deve essere quella in cui è stata stabilita, presso la Commissione medica locale, la visita di accertamento dell'idoneità psicofisica, che dovrà essere debitamente documentata (occorre quindi che l'interessato sia munito anche della ricevuta della prenotazione effettuata presso l'ASL competente per territorio ove ha sede la Commissione medica locale).

<sup>46</sup> Questo comma è stato inserito dall'articolo 32 della legge 7 dicembre 1999, n. 472.

annuale, salvo i periodi più brevi indicati nel certificato di idoneità di cui all'articolo 307 regolamento C.d.S...

Nel **comma 5** è stabilito che la validità della patente di guida è comprovata dall'apposizione sul documento di guida dell'apposito tagliando adesivo rilasciato dal Dipartimento Trasporti Terrestri, ovvero dall'esibizione del certificato medico corrispondente alle figure IV 5 art. 331 (colore bianco) e IV 6 art. 331 (colore azzurro)<sup>47</sup>.

Il **comma 5-bis**<sup>48</sup>, stabilisce che i cittadini italiani residenti o dimoranti in un Paese non comunitario per un periodo di almeno 6 mesi, possono confermare la validità della patente, tranne nei casi previsti per gli insulino dipendenti e per coloro che devono sottoporsi a visita presso la Commissione Medica Locale, presso le Autorità diplomatico consolari italiane presenti nel Paese ospitante, che rilasciano specifica attestazione (rilasciata da medici fiduciari) temporaneamente sostitutiva del tagliando di convalida. Una volta riacquisita la residenza o la dimora in Italia l'interessato dovrà confermare la patente presso il Dipartimento Trasporti Terrestri.

Il **comma 6** demanda all'autorità sanitaria, che effettua gli accertamenti per la conferma di validità della patente, qualora siano venute a mancare le condizioni per la conferma della validità della stessa, di comunicare al competente Dipartimento Trasporti Terrestri l'esito dell'accertamento stesso per i provvedimenti di sospensione temporanea della patente (art. 129, comma 2, C.d.S..) e di revoca della stessa (art. 130 C.d.S..).

Il **comma 7**, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria con p.m.r. di € 148,00 nei confronti del conducente che circoli alla guida di un veicolo per il quale è prescritta la titolarità di patente con la medesima scaduta di validità<sup>49</sup> o con la Carta di qualificazione del conducente scaduta di validità e, contestualmente, si applica la sanzione accessoria del ritiro patente<sup>50</sup> e della Carta di qualificazione del conducente ai sensi dell'articolo 216 C.d.S...

Infine, vi è da aggiungere che l'art. 5, comma 1-bis della legge n. 168/05, stabilisce che le norme relative alla validità della patente di categoria A si applicano anche al certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori (che pertanto assume validità decennale, poi quinquennale ed infine triennale). Tuttavia, per la conferma della validità di detto certificato questa potrà essere disciplinata soltanto con le modalità stabilite dal Dipartimento Trasporti Terrestri, per ora non ancora emanate.

<sup>47</sup> Sotto il profilo operativo il controllo effettuato sul conducente che dichiara di essere in possesso di certificato medico ma di non poterlo mostrare al momento del controllo, comporta l'invito ad esibirlo successivamente presso il Comando cui appartiene l'agente accertatore, ai sensi dell'art. 180, comma 8 C.d.S...

<sup>48</sup> Comma inserito dall'articolo 2 del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni, nella legge 1 agosto 2003, n. 214.

<sup>49</sup> La norma in esame non prevede una sanzione specifica per il titolare di Certificato di abilitazione professionale scaduto di validità (ipotesi ora residuale ma ancora fattibile nei confronti di coloro che associano il Certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB ad una patente di validità ancora decennale). In tale caso si è dell'avviso che può trovare applicazione l'art. 85, comma 4-bis C.d.S. (qualora interessi il noleggio con conducente per il trasporto di persone) o l'art. 86, comma 3 C.d.S. (qualora interessi il servizio di piazza effettuato con taxi) in quanto il conducente - pur munito di autorizzazione o licenza - guida il veicolo senza osservare le "norme in vigore" vale a dire il precetto contenuto nel comma 4 dell'art. 126 C.d.S. che prescrive, appunto, le condizioni e gli obblighi per il rinnovo del Certificato di abilitazione professionale. Nulla vieta, inoltre, di ingiungere al trasgressore di esibire la certificazione medica attestante il rinnovo del Certificato di abilitazione professionale al Comando cui appartiene l'agente accertatore, alle modalità e agli effetti di cui al comma 8 dell'art. 180 C.d.S...

<sup>50</sup> La patente ritirata verrà restituita all'interessato quando questi avrà provato di aver effettuato e superato la prescritta visita medica. La violazione di cui al presente articolo è contestabile successivamente qualora, alla presentazione del certificato, emergesse che lo stesso è stato stilato in data successiva al controllo effettuato su strada. La Prefettura di Torino con propria nota prot. n. 70729/95/Auto/Circolari del 7 maggio 1998, ha sostanzialmente modificato – almeno per la Provincia di Torino – la prassi in uso fornendo disposizioni con le quali autorizza i Comandi interessati a trattenere (per non oltre 15 giorni) presso i propri uffici la patente ritirata, previo consenso del trasgressore, e a restituirla non appena questi si presenti con l'idonea certificazione medica attestante il rinnovo.

**Art. 126-bis C.d.S. – Patente a punti**

L'articolo in commento costituisce la novità più saliente di tutta la riforma del 2003, anzi non è esagerato individuare l'istituto della patente a punti come l'architrave del codice stradale in termini di prevenzione per la sicurezza delle persone e della circolazione stradale con ovvie ricadute sulla collettività.

Tuttavia, le critiche sollevate nonché gli interventi, per altro legittimi, del legislatore prima e della Consulta poi, hanno fatto perdere il carattere originario a questo istituto che, non lo si dimentichi, non è una sanzione accessoria bensì un sistema integrativo alle sanzioni previste dal codice stradale.

Vediamo ora in dettaglio di cosa si tratta.

L'istituto della "patente a punti" è in vigore dal 30 giugno 2003 (D.L.vo n. 9/02, modificato e integrato dal D.L. n. 151/03 e dalla legge di conversione n. 214/03) ed assegna, a ciascun titolare di patente di guida rilasciata in Italia, un punteggio iniziale pari a 20 punti.

Se il conducente non commette infrazioni, che comportano decurtazione di punteggio, nell'arco di un biennio, incrementa di 2 punti il suo punteggio iniziale (fino ad un massimo di 30 punti, nell'arco di un decennio virtuoso)<sup>51</sup>.

Se commette infrazioni a norme di comportamento individuate nella sottoindicata tabella subisce le decurtazioni previste:

Articolo	Norma violata	Punti
Art. 141	Comma 8	5
	Comma 9, terzo periodo (inapplicabile n.d.r.)	10
Art. 142	Comma 8	2
	Comma 9	10
Art. 143	Comma 11	4
	Comma 12	10
	Comma 13, con riferimento al comma 5	4
Art. 145	Comma 5	6
	Comma 10, con riferimento ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9	5
Art. 146	Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e fermata	2
	Comma 3	6
Art. 147	Comma 5	6
Art. 148	Comma 15, con riferimento al comma 2	3
	Comma 15, con riferimento al comma 3	5
	Comma 15, con riferimento al comma 8	2
	Comma 16, terzo periodo	10
Art. 149	Comma 4	3
	Comma 5, secondo periodo	5
	Comma 6	8
Art. 150	Comma 5, con riferimento all'articolo 149, comma 5	5
	Comma 5, con riferimento all'articolo 149, comma 6	8
Art. 152	Comma 3	1
Art. 153	Comma 10	3
	Comma 11	1
Art. 154	Comma 7	8
	Comma 8	2
Art. 158	Comma 2, lettere d), g) e h)	2

<sup>51</sup> Questa disposizione è stata inserita con la legge di conversione n. 214/03 al D.L. 115/03 ed è entrata in vigore il 13 agosto 2003. Per effetto di ciò tutti gli iscritti all'Anagrafe degli abilitati alla guida che, nel periodo 13 agosto 2003 – 13 agosto 2005, non hanno commesso violazioni comportanti perdita di punteggio, si sono visti accreditare, in automatico, 2 punti sul punteggio iniziale di 20 da loro già posseduto.

Art. 161	Commi 1 e 3	2
	Comma 2	4
Art. 162	Comma 5	2
Art. 164	Comma 8	3
Art. 165	Comma 3	2
Art. 167	Commi 2, 5 e 6, con riferimento a:	
	<i>a)</i> eccedenza non superiore a 1t	1
	<i>b)</i> eccedenza non superiore a 2t	2
	<i>c)</i> eccedenza non superiore a 3t	3
	<i>d)</i> eccedenza superiore a 3t	4
	Commi 3, 5 e 6, con riferimento a:	
	<i>a)</i> eccedenza non superiore al 10 per cento	1
	<i>b)</i> eccedenza non superiore al 20 per cento	2
	<i>c)</i> eccedenza non superiore al 30 per cento	3
<i>d)</i> eccedenza superiore al 30 per cento	4	
	Comma 7	3
Art. 168	Comma 7	4
	Comma 8	10
	Comma 9	10
	Comma 9- <i>bis</i>	2
Art. 169	Comma 8	4
	Comma 9	2
	Comma 10	1
Art. 170	Comma 6	1
Art. 171	Comma 2	5
Art. 172	Commi 10 e 11	5
Art. 173	Comma 3	5
Art. 174	Comma 4	2
	Comma 5	2
	Comma 7	1
Art. 175	Comma 13	4
	Comma 14, con riferimento al comma 7, lettera <i>a)</i>	2
	Comma 16	2
Art. 176	Comma 19	10
	Comma 20, con riferimento al comma 1, lettera <i>b)</i>	10
	Comma 20, con riferimento al comma 1, lettere <i>c)</i> e <i>d)</i>	10
	Comma 21	2
Art. 177	Comma 5	2
Art. 178	Comma 3	2
	Comma 4	1
Art. 179	Commi 2 e 2- <i>bis</i>	10
Art. 186	Commi 2 e 7	10
Art. 187	Commi 7 e 8	10
Art. 189	Comma 5, primo periodo	4
	Comma 5, secondo periodo	10
	Comma 6	10
	Comma 9	2
Art. 191	Comma 1	5
	Comma 2	2
	Comma 3	5
	Comma 4	3
Art. 192	Comma 6	3
	Comma 7	10

La perdita totale del punteggio comporta la revisione della patente (cioè la ripetizione dell'esame teorico e della prova pratica).

La procedura di decurtazione del punteggio e la fase di verifica dell'idoneità alla guida sono a cura del Dipartimento per i Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, presso il quale è istituita l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida (art. 225 e 226 C.d.S.) che registra le violazioni accertate ed effettua le comunicazioni agli interessati relative alla decurtazione (comma 2, art. 126-*bis*).

Le violazioni che comportano decurtazione di punteggio sono indicate nella tabella precedente e si applicano nei confronti di:

- titolari di patente italiana
- conducenti cittadini Unione Europea che abbiano stabilito la propria residenza in Italia il cui documento originale sia iscritto nei registri Dipartimento Trasporti Terrestri
- conducenti cittadini appartenenti a Stato estero laddove non sia in vigore il sistema della patente a punti, ai sensi dell'art. 6-*ter* della legge n. 214/03.

La decurtazione di punteggio può avvenire solo per quelle violazioni commesse con veicoli per la cui guida è prescritta la titolarità di patente.

Ai sensi del **comma 1-*bis***, si decurtano solo **15 punti**:

- nel caso di violazioni in **concorso formale** (quando con una sola azione od omissione si violano più norme);
- nel caso di violazioni in **concorso materiale** (quando con più azioni od omissioni si viola la stessa o diverse norme)

**purché tra queste non siano presenti** violazioni che comportino la sanzione accessoria della sospensione o della revoca della patente.

In buona sostanza, Il *bonus* di 15 punti non si applica se, contestualmente, sono commesse le seguenti violazioni:

- Art. 142/9 (Limiti di velocità)
- Art. 143/12 (Posizione dei veicoli sulla carreggiata)
- Art. 148/16, 3° periodo (Sorpasso)
- Art. 168/8-9 (Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi)
- Art. 176/19-20 (Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extra urbane principali)
- Art. 179/2-2-*bis* (Cronotachigrafo e limitatore di velocità)
- Art. 186/2-7 (Guida sotto l'influenza dell'alcool)
- Art. 187/7-8 (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti)
- Art. 189/5-6 (Comportamento in caso di incidente).

La tabella annessa all'articolo in commento prevede il **raddoppio della decurtazione nei confronti dei neo patentati**, secondo i seguenti criteri:

- scatta nei confronti dei titolari di patenti conseguite dal 1°/10/2003, per le violazioni commesse nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di guida;
- non opera se il trasgressore è titolare di patente B o superiore conseguita fino al 30/9/2003.

La circolare ministeriale 300/A/1/44248/109/16/1 del 12.8.03, nell'allegato 2, viste le variazioni alla tabella di sottrazione del punteggio, conseguenti all'entrata in vigore del D. Lgs n. 9/02 e D.L. n. 151/03, convertito con modificazioni nella legge n. 214/03, ha precisato quanto segue:

- il riferimento nella tabella, all'art. 141/9, 3° per., che prevede la decurtazione di 10 punti non è più attuale per effetto dell'abrogazione del 2° e 3° periodo del comma 9;
- il riferimento all'art. 148/16, 3° periodo, che prevede la sottrazione di dieci punti, comprende tutte le violazioni relative ai divieti di sorpasso poste dai commi 9, 10, 11, 12, 13 e 14, a cui consegue la sospensione della patente di guida (con contestuale ritiro del documento, laddove sia materialmente

possibile);

- il riferimento all'art. 149/5, 2° periodo, che prevede la sottrazione di 5 punti, è da intendersi nel senso che la decurtazione si applica per ogni violazione del comma 5;
- il riferimento all'art. 172/8 [ora comma 10 *n.d.r.*], che prevede la decurtazione di 5 punti, nel caso di mancato utilizzo, durante la marcia del veicolo, delle cinture di sicurezza o dei dispositivi di ritenuta da parte del passeggero trasportato, deve essere inteso nel senso che la decurtazione si applica al conducente solo se il passeggero è minorenne e se a bordo del veicolo non è presente chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso;
- il riferimento all'art. 191/4, che prevede la decurtazione di 3 punti, non è da considerarsi in quanto sono state introdotte specifiche previsioni di decurtazione in capo ai tre commi precettivi.

Il **comma 2**, che tratta dei soggetti a cui si applica la decurtazione, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 27/05 del 12-24 gennaio 2005, pubblicata sulla G.U. il 26 gennaio 2005 è di fatto ritornato alla sua formulazione originaria prima della modifica attuata con la legge di conversione n. 214/03 del D.L. n. 151/03.

Gli effetti di questa sentenza hanno indotto il Ministero dell'interno ad emanare la circolare prot. 300/A/1/41236/109/16/1 del 4 febbraio 2005, con la quale sono state date le seguenti disposizioni:

- in tutti i verbali notificati a partire dal 26.1.2005, se il conducente **non e' stato identificato**, al proprietario del veicolo, ovvero al locatario, all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio, **deve essere richiesto** di fornire, all'organo di polizia che procede, entro 30 giorni [*ora 60 giorni – n.d.r.*], le generalità della persona che era alla guida al momento del fatto;
- a partire dal 26.1.2005, in tutti i verbali notificati all'obbligato in solido, **deve essere precisato** che, se i dati non vengono forniti entro 30 giorni [*ora 60 giorni n.d.r.*], verrà notificato un altro verbale, cui si applicherà a suo carico la sanzione prevista dall'art. 180, comma 8, C.d.S.. [*ora art. 126-bis, comma 2, C.d.S. – n.d.r.*];
- come già previsto per il legale rappresentante della persona giuridica, la sanzione di cui all'art. 180, comma 8, C.d.S.. [*ora art. 126-bis, comma 2, C.d.S. – n.d.r.*], si applica a carico della persona fisica responsabile in solido, anche nel caso in cui fornisca indicazioni che, comunque, non consentano di risalire all'identità della persona che si trovava alla guida al momento della commessa violazione;
- dal 26.1.2005, gli effetti della sentenza si estendono a tutti i verbali di contestazione per i quali non è ancora stata effettuata la comunicazione all'Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla guida gestita dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici;
- dal 26.1.2005, non dovranno più essere effettuate comunicazioni relative alle violazioni per le quali il conducente non sia stato compiutamente identificato.

Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 44 del D.L. n. 262/06, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, in buona sostanza la decurtazione si può applicare nei confronti del conducente, qualora sia stato identificato inequivocabilmente in sede di contestazione o qualora il proprietario persona fisica o il legale rappresentante o suo delegato in caso di persona giuridica lo indichi al Comando cui appartiene l'agente accertatore nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'invito che accompagna la notifica della violazione.

L'art. 44 del D.L. n. 262/06, confermato puntualmente in sede di conversione, ha altresì istituito una propria autonoma sanzione con p.m.r. di € 250,00, qualora i soggetti interessati non rispondessero all'invito o, pur rispondendo, non indicassero chi effettivamente era alla guida del veicolo al momento della violazione.

Sempre il **comma 2** dispone che la comunicazione di decurtazione del punteggio deve essere inviata all'Anagrafe degli abilitati alla guida dall'organo a cui appartiene l'agente accertatore **entro 30 giorni** dalla **definizione** della contestazione effettuata, intendendosi con questo che:

- sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria (entro 60 gg.)

- siano trascorsi i termini per proporre ricorso amministrativo o giurisdizionale (entro 60 gg.)
- siano stati respinti, con atto definitivo, gli eventuali ricorsi presentati (il termine di trenta giorni per la comunicazione all'anagrafe decorre dal momento in cui l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente accertatore ne riceve notizia).

I **commi 4 e 5**, trattano della possibilità del recupero del punteggio, salvo che questo non sia stato definitivamente azzerato, nei seguenti casi:

- per effetto della mancanza, per due anni consecutivi di violazioni alle norme comportanti decurtazione di punteggio, ricostituendo l'intero punteggio iniziale;
- mediante frequenza ad appositi corsi di aggiornamento<sup>52</sup> per riacquistare: 6 punti (pat. A, B, B+E, A1) con 12 ore di corso; 9 punti (pat. C, C+E, D, D+E e per possessori di Certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB) con 18 ore di corso.

Il **comma 6** prevede che, ad esaurimento totale del punteggio, il Dipartimento per i Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici disponga la revisione della patente ai sensi dell'articolo 128 C.d.S., notificando tale provvedimento, come atto definitivo, secondo le procedure previste dall'articolo 201, comma 3, C.d.S...

Dal momento dell'avvenuta notifica del provvedimento di revisione, il titolare della patente ha trenta giorni di tempo per adempiere al provvedimento. In caso di inosservanza l'ufficio competente del Dipartimento Trasporti Terrestri adotterà, di conseguenza, la sospensione a tempo indeterminato della patente, considerandola titolo definitivo e notificando detta sospensione per mezzo degli organi di polizia stradale indicati all'articolo 12 del C.d.S., che si adopereranno, altresì, per il ritiro e la conservazione del documento presso il comando di appartenenza.

Il titolare di patente che non adempie agli obblighi previsti e che continui a guidare trascorsi i trenta giorni di tempo utili per l'effettuazione della revisione, incorrerà, ovviamente se sorpreso alla guida, nelle sanzioni previste ai commi 2 e 3 dell'art. 128 C.d.S...

Nel caso, invece, lo stesso sia sorpreso alla guida successivamente al provvedimento di sospensione della patente, incorrerà nelle sanzioni previste al comma 6 dell'art. 216 C.d.S., in quanto il documento è stato ritirato e trattenuto presso gli organi di Polizia stradale che hanno curato la notifica.

In ultimo, se il titolare si presenta nei termini previsti agli esami di revisione ma l'esito di questa è negativo, il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, avvierà il procedimento di revoca della patente di guida, ai sensi del comma 1 dell'art. 130 C.d.S.. ed al ritiro della stessa con le modalità previste all'art. 219, comma 2, C.d.S...

Infine, direttamente collegato al sistema del punteggio - anche se con modalità diverse da quelle indicate nell'articolo in commento - è ciò che dispone l'articolo 6-ter, della legge n. 214/03, in relazione alle violazioni commesse e all'applicazione della decurtazione di punteggio nei confronti di conducenti stranieri, titolari di patente rilasciata da uno Stato estero ove non vige il sistema della patente a punti.

Per questi casi è prevista la registrazione in una speciale sezione dell'Anagrafe dei conducenti, tenuta dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici, alimentata con i dati anagrafici dei conducenti che hanno commesso le infrazioni e con le medesime modalità previste dall'art. 126-bis per le patenti italiane e/o quelle equiparate.

Per questi conducenti, esaurito il punteggio disponibile è inibita la guida di veicoli a motore sul territorio italiano per:

- 2 anni, se ha commesso violazioni per un totale di 20 punti nell'arco di un anno;
- 1 anno, se ha commesso violazioni per un totale di 20 punti nell'arco di due anni;
- 6 mesi, se ha commesso violazioni per un totale di 20 punti nel periodo compreso tra i due e i tre anni.

---

<sup>52</sup>Vds. Decreto 29 luglio 2003 "Programma dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida".

Si può ipotizzare - qualora in presenza di decreto (o altro provvedimento simile) di inibizione - che la guida di veicoli da parte di detti conducenti sul territorio dello Stato integri il reato di cui all'art. 650 c.p.

### ***Detrazione punti al Certificato di abilitazione professionale e alla Carta di qualificazione del conducente***

Per effetto delle nuove disposizioni di cui all'art. 23 del D. Lgs n. 286/05, la disciplina sanzionatoria prevista dall'articolo in commento si applica anche alla Carta di qualificazione del conducente e al Certificato di abilitazione professionale di tipo KB previsto all'art. 311 del regolamento C.d.S..

Nello specifico, la detrazione dei punti si applica alla Carta di qualificazione del conducente qualora gli illeciti siano commessi alla guida di un veicolo per la cui conduzione sia previsto detto documento e nell'esercizio dell'attività professionale.

Nel caso in cui si determini la perdita totale del punteggio attribuito alla Carta di qualificazione del conducente, detto documento è revocato qualora il conducente non superi l'esame di revisione previsto dall'art. 126-bis.

Qualora, invece, fosse revocata la patente a seguito di esito negativo dell'esame di revisione ordinato conseguentemente alla totale perdita di punteggio, sono altresì revocati sia la Carta di qualificazione del conducente sia il Certificato di abilitazione professionale di tipo KB eventualmente posseduti.

### **Art. 127 C.d.S. – Permesso provvisorio di guida**

Detto articolo è stato abrogato e sostituito dal D.P.R. n. 104/2000 recante “Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo al rilascio del duplicato della patente di guida in caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento dell'originale, a norma dell'articolo 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50”. Contestualmente risulta abrogato anche il relativo articolo del regolamento (art. 338) che disciplinava il rilascio del permesso provvisorio di guida.

Il Ministero dei trasporti e della navigazione, per effetto di tale abrogazione e per uniformare la procedura relativa, ha emanato la nota prot. n. 848/C4 del 21 marzo 2001, per le denunce presentate a decorrere dal 15 aprile 2001 che, in sintesi, prevede in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del documento, che il titolare della patente di guida faccia denuncia, entro 48 ore, agli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 C.d.S....

Presentandosi per la denuncia, l'interessato dovrà avere con se:

- un documento di riconoscimento in corso di validità;
- n° 2 fotografie formato tessera su sfondo bianco.

Successivamente l'interessato riceverà dall'Ufficio di polizia un permesso provvisorio di guida che recherà in calce le seguenti avvertenze:

- “se la patente smarrita o sottratta dovesse essere rinvenuta o restituita, è fatto obbligo al denunciante di distruggerla”;
- “se entro 45 giorni dalla data del permesso provvisorio, il duplicato non dovesse giungere alla residenza del denunciante, quest'ultimo deve telefonare al numero verde 800232323”.

Alla consegna del documento l'incaricato (portalettere/corriere) provvederà alla riscossione relativa alle spese sostenute per l'operazione, comprensive delle spese postali .

In merito agli adempimenti degli uffici di polizia, questi al momento della ricezione della denuncia rilasceranno una ricevuta.

Data la natura della procedura di duplicazione i documenti di guida denunciabili sono soltanto quelli italiani, con l'esclusione di quelli emessi dagli Stati esteri<sup>53</sup>.

Una volta ricevuta la denuncia sarà necessario fornire alcune informazioni all'interessato (che riceverà il duplicato direttamente a casa a cura dell'Ufficio Centrale Operativo del Dipartimento Trasporti Terrestri, oppure dovrà recarsi presso l'Ufficio provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri per presentare domanda).

Sarà necessario collegarsi al Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione, richiamando la maschera "INFO" e interrogandola, secondo il caso che ricorre (per numero di patente o digitando i dati anagrafici del titolare della patente)

Se l'interrogazione riguarda la patente, nella parte bassa dei dati visualizzati potrà comparire uno dei seguenti messaggi: "patente non duplicabile dall'Ufficio Centrale Operativo" oppure "patente assente da archivio conducenti"

Se compare uno di questi due messaggi, il denunciante sarà invitato a presentare domanda all'Ufficio provinciale Dipartimento Trasporti Terrestri, procedendo come segue:

- verificare che il denunciante abbia compilato, in una sola copia, il modulo relativo e che i dati trascritti corrispondano a quelli riportati dal documento di riconoscimento;
- sbarrare il punto 2) delle "AVVERTENZE" riportate in fondo al modulo, nonché le parole "(ovvero) fino al ricevimento del duplicato" riportate immediatamente prima dello spazio riservato alla trascrizione del luogo e della data di denuncia (ciò comporta che al permesso provvisorio è riconosciuta validità "per 90 giorni decorrenti dalla data del presente permesso") e le parole "la cui fotografia è stata autenticata mediante esibizione di idoneo documento di riconoscimento";
- consegnare il modulo, privo di fotografia, al denunciante, quale permesso provvisorio di guida ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 104/00.

#### Esempi di modulistica valida solo sul territorio nazionale

<b>Denuncia di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente di guida ovvero della carta di circolazione.</b>	
.I.	sottoscritt. ....
	(cognome) (nome)
nat. a .....	( ..... ) il ____/____/____
	(comune) (sigla provincia)
stato di nascita .....	codice fiscale .....
	(per i nati all'estero)
nazionalità .....	
residente in .....	( ..... )
	(comune) (sigla provincia)
via .....	n. .... c.a.p. ....
tel. ....	dichiara che:
in data ____/____/____	ha subito [ ] lo smarrimento [ ] la sottrazione [ ] la distruzione
<b>della patente di guida</b> cat. ....	n. ....
rilasciata da .....	il ____/____/____ e valida fino al ____/____/____

<sup>53</sup> Il D.M. 30.9.03 ha integrato la procedura in quanto il comma 5, dell'art. 9 stabilisce che "il duplicato di una patente di guida, rilasciata da uno Stato membro della Comunità europea, in seguito a smarrimento o furto può essere ottenuto in Italia se ivi il titolare ha la propria residenza normale. Gli organi competenti, in tal caso, procedono alla duplicazione in base alle informazioni in loro possesso o, se del caso, in base ad un attestato delle autorità competenti dello Stato membro che ha rilasciato la patente di originaria".

il fatto si è verificato tra le ore ..... del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ e le ore ..... del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 in località .....

in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ ha subito [ ] lo smarrimento [ ] la sottrazione [ ] la distruzione  
**della carta di circolazione** del veicolo .....  
 ..... targato .....  
 [ ] di cui è intestatario lo stesso denunciante  
 [ ] di cui è intestataria la ditta .....

con sede in ..... (comune) ..... (sigla provincia)  
 via ..... n. .... c.a.p. ....

il fatto si è verificato tra le ore ..... del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ e le ore ..... del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 in località .....

**Resa e sottoscritta da persona che è a conoscenza delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni false o mendaci.**

..... (luogo e data) ..... (firma del denunciante)

..... (luogo e data della denuncia) ..... (timbro dell'Ufficio) ..... (qualifica, cognome e nome di chi riceve la denuncia)

### PERMESSO PROVVISORIO DI GUIDA

**(Il presente documento deve essere compilato, a macchina o stampatello, in triplice copia. La prima, consegnata al denunciante priva di fotografia, vale come permesso provvisorio di guida ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del DPR 9 marzo 2000, n. 104. La seconda copia, che deve essere trasmessa entro sette giorni all'Ufficio Centrale Operativo Motorizzazione, Casella postale aperta, 00162 Roma Nomentano, vale come comunicazione ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del DPR 9 marzo 2000, n. 104. La terza copia va tenuta agli atti dell'Ufficio che ha ricevuto la denuncia. La fotografia formato tessera - 4,2 x 4,2 cm - su sfondo bianco va ritagliata ed incollata – non spillata - nel riquadro in basso a sinistra per la lettura ottica. Sul retro della fotografia deve essere riportato, in stampatello, il cognome e nome del titolare della patente. Sulla foto non devono essere apposti timbri o diciture.)**

..... (cognome) ..... (nome)  
 nat... a ..... (comune) ..... (sigla provincia) il ...../...../.....

stato di nascita..... codice fiscale .....  
 (per i nati all'estero)

residente in..... (comune) ..... (sigla provincia)

via..... n. .... c.a.p. ....

tel. ..../...../.....

┌

└

**la cui fotografia è stata autenticata mediante esibizione di idoneo documento di riconoscimento, ha denunciato, in data odierna, lo smarrimento / il furto / la distruzione della propria patente di guida di categoria ....., numero .....**  
 (può essere omissso se il denunciante non lo ricorda)

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del DPR 9 marzo 2000, n. 104, è autorizzato a condurre veicoli di cui alla patente di categoria ..... per novanta giorni decorrenti dalla data del presente permesso, (ovvero) fino al ricevimento del duplicato purché munito di idoneo documento di riconoscimento.

.....  
(luogo e data della denuncia)

.....  
(grado/cognome e nome/firma di chi ha ricevuto la denuncia)

**AVVERTENZE PER IL TITOLARE DELLA PATENTE:** 1) se la patente dichiarata smarrita, sottratta o distrutta dovesse essere rinvenuta o restituita, è fatto obbligo al titolare di distruggerla; 2) se, entro quarantacinque giorni dalla data del presente permesso, il duplicato della patente non dovesse giungere alla residenza del titolare, quest'ultimo dovrà telefonare al numero verde 800/232323, disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 14,00 e dalle 14,30 alle 17,30.

Se il messaggio non compare, il denunciante sarà informato che il duplicato sarà spedito al suo indirizzo di residenza a cura dell'Ufficio Centrale Operativo del Dipartimento Trasporti Terrestri, procedendo come segue:

- verificare che il denunciante abbia compilato, in triplice copia, il modulo che ricorre e che i dati trascritti corrispondano a quelli riportati nel documento di riconoscimento;
- verificare che le fotografie, a colori su sfondo bianco, corrispondano ai tratti somatici del denunciante, abbiano le dimensioni degli appositi riquadri e siano incollate (non spillate), per la successiva lettura ottica da parte dell'Ufficio Centrale Operativo del Dipartimento Trasporti Terrestri, nei riquadri di due dei tre moduli. Sulla fotografia non devono comparire spillature o timbrature o graffette;
- sbarrare le parole “per novanta giorni decorrenti dalla data odierna, (ovvero)” riportate immediatamente prima dello spazio riservato alla trascrizione del luogo e della data della denuncia (ciò comporta che al permesso provvisorio viene riconosciuta validità “fino al ricevimento del duplicato”)
- consegnare un modulo, privo di fotografia al denunciante. Questo modulo vale come permesso provvisorio di guida ai sensi dell'art. 2, comma 1, del DPR n. 104/00;
- trasmettere un modulo, con fotografia, entro 7 giorni, all'Ufficio Centrale Operativo Motorizzazione, Casella postale aperta, 00162 Roma Fomentano;
- conservare un modulo, munito di fotografia, agli atti. Serve come copia di riserva in caso di smarrimento dell'originale inviato alla Motorizzazione.

Per completezza, occorre soffermarsi anche in merito alla **procedura da attuarsi in caso di patente deteriorata o illeggibile** che non è contemplata nel DPR n. 104/00. Per questi casi la circolare del Ministero dell'interno n. 98 del 4.10.1999, disciplina il ritiro della patente di guida, da parte delle forze di polizia, qualora questo documento sia illeggibile perché deteriorato in uno dei seguenti elementi:

- Dati anagrafici del titolare
- Fotografia del titolare
- Numero della patente
- Categoria della patente
- Data di rilascio della patente
- Data di scadenza della patente

Il ritiro della patente illeggibile per deterioramento è da effettuarsi esclusivamente quando i dati sopra elencati **siano effettivamente e totalmente indecifrabili** in modo tale da rendere impossibile l'individuazione del contenuto.

Non deve essere effettuato alcun ritiro qualora i dati risultino solo sbiaditi e/o leggibili con difficoltà.

### **Art. 128 C.d.S.. – Revisione della patente di guida**

Il **comma 1** dell'articolo in commento stabilisce che, gli uffici del Dipartimento Trasporti Terrestri, nonché il prefetto (per i casi previsti all'articolo 187 C.d.S..), possano disporre che siano sottoposti a visita medica (presso la Commissione Medica Locale) o ad esame di idoneità, i titolari di patente di guida in caso:

- sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti;
- sorgano dubbi in relazione all'idoneità tecnica per la guida dei veicoli a motore;

L'esito di detti accertamenti è comunicato al Dipartimento Trasporti Terrestri per i provvedimenti di sospensione o revoca della patente di guida.

Le disposizioni dell'art. 128 C.d.S.. devono necessariamente coordinarsi con quanto disposto dal D.M. 30.9.03, in quanto l'art. 7, comma 3 prevede che *“in materia di leggi penali e di polizia, e previa consultazione della commissione, si possono applicare, per il rilascio della patente di guida, le disposizioni della normativa italiana”*, mentre l'art. 9, comma 2 prevede che *“fatto salvo il rispetto dei principi di territorialità delle leggi penali e dei regolamenti di polizia, al residente in Italia, titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro della Comunità europea, si applicano le disposizioni italiane concernenti la limitazione, la sospensione, la revoca o il ritiro della patente di guida e, se necessario, si può procedere, a tal fine, alla sostituzione della patente”*.

I **commi 2 e 3** prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria con p.m.r. di € 74,00 in caso di mancata presentazione alla visita di revisione prescritta, nonché circolare in condizione di patente temporaneamente sospesa per mancanza dei requisiti fisici prescritti. A detta sanzione consegue la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida ai sensi dell'articolo 216 C.d.S..

Il ritiro della patente non preclude la possibilità di un successivo provvedimento di sospensione della patente di guida, prevista, anzi, nell'articolo seguente.

Di fatto la sanzione prevista dall'articolo in commento copre il periodo di tempo successivo alla scadenza dei termini prescritti per la presentazione alla visita medica o all'esame di idoneità o il periodo di tempo susseguente all'esito sfavorevole dell'accertamento sanitario fino all'adozione del conseguente provvedimento di sospensione della patente.

Infine, per effetto delle disposizioni previste dall'art. 5, comma 1-*bis* della legge n. 168/05, l'istituto della revisione della patente di guida si applica anche ai conducenti dei ciclomotori, limitatamente alla:

- perdita dei requisiti fisici e psichici;
- verifica dei requisiti fisici e psichici.

### **Art. 129 C.d.S.. – Sospensione della patente di guida**

Il provvedimento di sospensione della patente di guida può avere due origini:

- quale sanzione accessoria conseguente all'accertamento di violazioni alle norme di comportamento che prevedono espressamente tale tipo di sanzione (comma 1);
- come conseguenza di un accertamento sanitario dal quale risulti, per il soggetto interessato, la perdita temporanea dei previsti requisiti fisici e psichici (comma 2).

Il provvedimento di sospensione a tempo indeterminato di cui al **comma 2**, per effetto della modifica introdotta dalla legge n. 214/03, costituisce atto definitivo.

L'applicazione della sospensione della patente, in questo caso, attuata dal competente Dipartimento Trasporti Terrestri, deriva da due ipotesi distinte, accomunate dal fatto che entrambe si basano su accertamenti di ordine sanitario diretti a verificare la presenza, nel soggetto, dei prescritti requisiti fisici e psichici.

Detti accertamenti in caso di esito negativo, comportano la perdita temporanea dei requisiti con la conseguente sospensione a tempo indeterminato della patente.

Il soggetto interessato per poter ottenere la revoca del provvedimento di sospensione dovrà produrre una certificazione della Commissione medica locale dalla quale risulti il ristabilimento dei requisiti.

Il provvedimento di sospensione è adottato dal prefetto del luogo di residenza del titolare, mentre per le patenti rilasciate da uno Stato estero, la competenza è del prefetto del luogo ove è stato commesso il fatto costituente violazione per la quale è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, nonché nei casi previsti dall'applicazione di sanzioni accessorie conseguenti all'accertamento di reati di cui agli articoli 222 e seguenti del codice stradale.

Infine, per effetto delle disposizioni previste all'art. 5, comma 1-*bis* della legge n. 168/05, l'istituto della sospensione della patente di guida si applica anche ai conducenti dei ciclomotori limitatamente alla perdita dei requisiti fisici e psichici ed alla verifica degli stessi.

### **Art. 130 C.d.S. – Revoca della patente di guida**

Le disposizioni dell'articolo in esame non coinvolgono direttamente l'operato degli agenti. I casi in cui è prevista la revoca della patente di guida sono:

- quando il titolare non sia in possesso, con carattere permanente dei requisiti fisici e psichici prescritti;
- quando il titolare sottoposto alla revisione ai sensi dell'art. 128 C.d.S., risulti non più idoneo (compresa la revisione ordinata per la perdita totale del punteggio);
- quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero.

Il **comma 2**, prevede la possibilità di tornare in possesso della patente di guida allorché siano venuti a cadere i motivi che ne hanno determinato la revoca. In tal caso il soggetto dovrà sottoporsi a nuovi accertamenti sanitari e dovrà superare un nuovo esame di idoneità per ottenere una patente non superiore a quella precedentemente posseduta<sup>54</sup>.

In tal caso è previsto, a titolo di agevolazione, che non si applichino i criteri di propedeuticità previsti dall'articolo 116 - per altro già superati per effetto della normativa comunitaria - previsti per il conseguimento delle patenti delle categorie C, D ed E, mentre le eventuali limitazioni per la guida di veicoli di cui all'articolo 117 C.d.S., si applicano in riferimento alla data di rilascio della patente revocata.

In ultimo è stato inserito dalla legge n. 214/03, il comma 2-*bis*, con il quale è previsto che il provvedimento di revoca per la perdita dei requisiti fisici e psichici con carattere permanente costituisce un atto definitivo.

Negli altri casi di revoca è invece consentito il ricorso contro il provvedimento al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il cui esito è riferito ai competenti Dipartimento Trasporti Terrestri ed all'interessato che, in caso di accoglimento si vedrà riconsegnare la patente di guida.

Infine, per effetto delle disposizioni previste all'art. 5, comma 1-*bis* della legge n. 168/05, l'istituto della revoca della patente di guida si applica anche ai conducenti dei ciclomotori limitatamente alla perdita dei requisiti fisici e psichici ed alla verifica degli stessi.

---

<sup>54</sup> L'art. 219, comma 3-*bis*, prevede che l'interessato non possa conseguire una nuova patente se non dopo che sia trascorso almeno 1 anno dal momento che è diventato definitivo il provvedimento di revoca legato alla sanzione accessoria della revoca della patente di guida (artt. 126-*bis*, 128, 179, comma 2-*bis* e 218, comma 6).

### **Art. 130-bis C.d.S. – Revoca della patente di guida in caso di violazioni che provochino la morte di altre persone**

La più volte citata legge n. 168/05 ha introdotto nel codice stradale l'articolo in commento comportante, appunto, la revoca della patente in casi di violazioni che abbiano come conseguenza la morte di altre persone.

In esso è disposto che la patente di guida è revocata quando il titolare della stessa non sia in possesso con carattere permanente dei requisiti fisici e psichici prescritti nel caso in cui:

- abbia provocato la morte di altre persone incorrendo nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V e nel commetterle si trovasse in stato di ubriachezza risultata dall'accertamento strumentale o da analisi mediche seguite al ricovero previste dall'art. 186 C.d.S., corrispondente ad un tasso alcolemico pari o superiore al doppio del valore di 1,5 g/l, trovandosi cioè nello stato di ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata di cui all'art. 92 c.p.;
- abbia provocato la morte di altre persone incorrendo nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V e nel commetterle si trovasse sotto l'azione di sostanze stupefacenti<sup>55</sup>.

### **Art. 131 C.d.S. – Agenti diplomatici esteri**

Rispetto all'art. 93 del previgente codice, sono state introdotte alcune innovazioni in merito alla disciplina inerente gli agenti diplomatici esteri.

Vi è stato un ampliamento delle figure che godono, nell'ambito del diritto internazionale, della particolare immunità: queste comprendono non solo gli agenti diplomatici e consolari accreditati in Italia ma anche le altre persone che godono delle immunità spettanti a detti agenti, in base alle norme internazionali.

Permane, invece, inalterato l'obbligo per i comandi da cui dipendono gli agenti accertatori, di segnalare le violazioni commesse dagli agenti diplomatici al Ministero degli affari esteri a cui è stato demandato il compito di richiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'immatricolazione degli autoveicoli appartenenti agli agenti diplomatici, consolari e alle altre persone che godono della stessa immunità. A tali veicoli sono assegnate delle targhe speciali di riconoscimento (con sigla CC o CD in colore azzurro e numeri in colore nero). La speciale procedura di immatricolazione era anche applicabile agli autoveicoli ad uso promiscuo che, come noto, non sono più immatricolabili in Italia a partire dal 1° ottobre 1998.

Nell'articolo è precisato correttamente che le violazioni commesse, alla guida di un veicolo di proprietà di un agente diplomatico, da persona diversa da costui siano considerate alla stregua di quelle ordinarie: devono pertanto essere perseguite secondo la normale procedura con l'incombenza, comunque, per l'ufficio a cui appartiene l'agente accertatore, di segnalare la violazione al Ministero degli affari esteri (in quanto l'agente diplomatico risulta obbligato in solido).

Il legislatore ha altresì stabilito che le speciali targhe di riconoscimento e le relative carte di circolazione cessano di validità con il venire meno dello *status* di diplomatico del proprietario e questi, pertanto, è tenuto alla restituzione delle targhe e della carta di circolazione non oltre il novantesimo giorno dalla cessazione di detto *status*.

---

<sup>55</sup> con le conseguenze previste all'art. 93 c.p. che rimanda ai precedenti artt. 91 (Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore) e 92 c.p. (Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata).

### **Art. 132 C.d.S. – Circolazione dei veicoli immatricolati negli stati esteri**

La circolazione con targa estera non è ammessa per più di un anno a partire dalla data di adempimento delle formalità doganali prescritte, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine<sup>56</sup>.

Questa disposizione è applicabile, purché adeguatamente comprovata, al cittadino italiano già residente all'estero e rientrato definitivamente in Italia nonché al cittadino straniero che decida di stabilire la propria residenza in Italia.

Non è applicabile, invece, all'intestatario di veicolo estero in transito temporaneo in Italia per motivi di lavoro, turistici, medici.

La temporanea importazione è nella sostanza una formalità prevista per i veicoli immatricolati in Paesi non comunitari. I veicoli sottoposti a questo regime sono muniti di targa e documenti di circolazione definitiva rilasciati dallo Stato di origine e non sono accompagnati da alcun documento doganale né, tantomeno, all'ingresso in Italia sono sottoposti ad alcuna formalità doganale. La loro circolazione è limitata ad un periodo di tempo non superiore a sei mesi l'anno ed è concessa a cittadini stranieri o italiani residenti all'estero che vengono in Italia per visite temporanee.

Un veicolo importato temporaneamente può anche essere utilizzato da un amico o da un parente del proprietario purché non residente in Italia. Per contro un residente italiano non può condurre un veicolo immatricolato all'estero salvo che si trovi a bordo dello stesso il proprietario dell'autoveicolo o un membro della sua famiglia (fino al terzo grado di parentela) residenti all'estero. Inoltre il veicolo deve essere utilizzato solo per uso privato e non per uso commerciale<sup>57</sup>.

Anche la circolazione di un veicolo acquistato all'estero da un cittadino italiano, dotato di documenti di circolazione provvisori, rilasciati dallo Stato di origine (c.d. targa e carta di circolazione doganali), che ha consentito l'esportazione del veicolo, consentono la circolazione in Italia. Esaurita la validità dei documenti, il veicolo dovrà essere necessariamente immatricolato, pena l'applicazione dell'art. 93 C.d.S..

Le limitazioni dell'articolo in esame non si applicano ai cittadini residenti nel Comune di Campione d'Italia.

Le targhe dei veicoli immatricolati all'estero devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e caratteri latini maiuscoli, ai sensi dell'art. 339 reg.

Il mancato rispetto della norma comporta l'interdizione<sup>58</sup> all'accesso sul territorio nazionale, nonché una sanzione amministrativa pecuniaria. Contestualmente trovano applicazione anche le disposizioni previste dall'articolo 207 del codice della strada.

I **commi 1 e 5** prevedono la sanzione amministrativa pecuniaria con p.m.r. di € 74,00 per la circolazione con il veicolo immatricolato in uno stato estero oltre il termine di un anno, mentre i **commi 3 e 5** prevedono la sanzione amministrativa pecuniaria con p.m.r. di € 74,00 per la circolazione con targa estera non leggibile.

<sup>56</sup> Il termine di un anno può essere interrotto osservando particolari condizioni e cautele (come l'apposizione di piombi al veicolo per renderlo inutilizzabile) stabilite dal Ministero delle Finanze ai sensi dell'art. 216 della c.d. legge doganale (D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43). Tuttavia alla ripresa il termine complessivo non deve essere superiore all'anno conteggiato detraendo il periodo di interruzione.

<sup>57</sup> La violazione riguarda essenzialmente veicoli immatricolati in Stati non comunitari. Qualora non venissero rispettate queste condizioni si possono ipotizzare le violazioni all'art. 282 e 292 in riferimento all'art. 216 del DPR n.43/73 "Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e degli spazi doganali".

<sup>58</sup> La violazione agli obblighi di interdizione non concretizza il reato di contrabbando previsto dal T.U.L.D. (DPR n. 43/73).

### **Art. 133 C.d.S. – Sigla distintiva dello Stato di immatricolazione**

Gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi immatricolati in uno Stato estero, quando circolano in Italia devono essere muniti posteriormente di una sigla distintiva dello Stato di origine.

Per i veicoli immatricolati nell'Unione Europea è sufficiente il simbolo comunitario che indica anche lo Stato di origine, posto sul lato sinistro della targa (Reg. CE n. 2411/98/CE).

È vietato l'uso di una sigla diversa da quella dello Stato di immatricolazione del veicolo.

Detta violazione è applicabile anche quando un veicolo immatricolato in Italia circola sul territorio nazionale recando la sigla distintiva di un altro Stato.

La convenzione di Vienna del 1968, a cui l'Italia ha aderito, stabilisce che il segno distintivo deve essere composto da una a tre lettere in caratteri latini maiuscoli.

Le lettere devono avere un'altezza minima di 8 cm ed i loro tratti uno spessore di almeno 1 cm. Devono essere dipinte in nero su di un fondo bianco a forma di ellisse, il cui asse maggiore è orizzontale. Quando il segno distintivo prevede una sola lettera, l'asse maggiore dell'ellisse può essere verticale. Il segno distintivo non deve essere incorporato nel numero di immatricolazione, né apposto in modo tale da creare confusione con quest'ultimo o nuocere alla sua leggibilità.

Le dimensioni degli assi delle ellissi variano a seconda del tipo di veicolo.

Per i veicoli immatricolati nell'Unione Europea è sufficiente il simbolo comunitario che indica anche lo Stato di origine, posto sul lato sinistro della targa di immatricolazione (Reg. CE n. 2411/98/CE).

I **commi 1 e 4** prevedono la sanzione amministrativa pecuniaria con p.m.r. di € 74,00 per la violazione relativa alla mancanza della sigla distintiva dello stato di appartenenza con l'applicazione delle procedure previste all'art. 207 C.d.S...

I **commi 2 e 4** prevedono la sanzione amministrativa pecuniaria con p.m.r. di € 74,00 per la violazione relativa al circolare con una sigla distintiva non conforme ovvero diversa da quella dello Stato di origine. Detta violazione comporta l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 207 C.d.S...

### *Art. 339 Regolamento. (Artt. 132 e 133 del Codice della strada) – Identificazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri e sigla distintiva dello Stato italiano*

*In attuazione di quanto stabilito dall'art. 132, comma 3, C.d.S., l'articolo in commento conferma che il contrassegno di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, qualora non sia formato da cifre arabe e lettere in caratteri maiuscoli latini, debba essere ripetuto utilizzando dette cifre e caratteri.*

*Lo stesso contrassegno, inoltre, deve essere conforme alle norme stabilite da convenzioni internazionali cui l'Italia abbia aderito oppure alle disposizioni contenute in accordi che prevedano condizione di reciprocità.*

*La sigla distintiva dello Stato italiano da apporre sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in Italia, è costituita dalla lettera "I", in carattere latino maiuscolo, in colore nero su sfondo bianco, delle dimensioni di mm. 80 di altezza e spessore minimo di mm. 10. La stessa è inserita in un contrassegno di forma ellittica con asse principale orizzontale della larghezza di mm. 175 ed altezza di mm. 115.*

*Tale sigla può essere dipinta anche direttamente sul veicolo o apposta su targhetta: in entrambi i casi la collocazione della sigla dovrà risultare su un piano verticale o sensibilmente verticale, nella parte posteriore del veicolo.*

*Come già indicato nel commento all'art. 133 C.d.S. questo contrassegno è sostituito dal simbolo comunitario che indica anche lo Stato di origine, posto sul lato sinistro della targa (Reg. CE n. 2411/98/CE) per i veicoli dotati di questo tipo di targatura.*

*È appena il caso di rammentare che detto contrassegno non è obbligatorio durante la circolazione nel nostro Paese da parte di veicoli immatricolati in Italia; tuttavia sui veicoli immatricolati in Italia non può essere apposto un contrassegno appartenente ad altro Paese.*

**Art. 134 C.d.S.. – Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri**

Al **comma 1**, è previsto che ai veicoli in temporanea importazione o acquistati in Italia per l'esportazione, appartenenti a cittadini stranieri o a cittadini italiani residenti all'estero, è rilasciata una carta di circolazione, della durata massima di 1 anno, salvo eventuale proroga, ed una speciale targa di riconoscimento EE (dove è indicata la scadenza).

Ai sensi del **comma 1-bis**, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE), nonché gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno stato dell'Unione Europea o acquistati in Italia da cittadini comunitari o a persone giuridiche costituite in uno dei Paesi dell'Unione Europea che hanno un rapporto stabile con il territorio italiano, possono essere immatricolati, su richiesta degli interessati, ai sensi dell'articolo 93 C.d.S., purché al momento dell'immatricolazione l'intestatario dichiari un domicilio legale presso una persona fisica residente in Italia o presso uno dei soggetti di cui alla legge 8.8.91, n. 264 (imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto)

Le sanzioni previste al **comma 2** comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 74,00 a € 296,00 e riguardano la circolazione di veicoli con carta di circolazione (EE) scaduta di validità. Il pagamento in misura ridotta non è ammesso ai sensi dell'articolo art. 210, comma 3, in quanto è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo<sup>59</sup>.

Tuttavia, la confisca del veicolo non si applica qualora, successivamente all'accertamento, venga immatricolato ai sensi dell'art. 93 C.d.S...

**Art. 340 Regolamento. (Art. 134 del Codice della strada) – Immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri**

*L'immatricolazione dei veicoli in regime EE è consentita esclusivamente presso alcuni uffici del Dipartimento Trasporti Terrestri specificamente delegati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti qualora i veicoli siano di proprietà di stranieri ai quali la targa viene rilasciata in base alle funzioni da loro svolte in Italia; il rilascio della speciale carta di circolazione può avvenire solo su esplicita autorizzazione del Dipartimento Trasporti Terrestri.*

*Per ottenere l'immatricolazione EE, salvo diversamente disposto dalle norme comunitarie per le lettere a) e b), occorre:*

*a) presentare la bolletta doganale di importazione temporanea o di esportazione;*

*b) presentare una dichiarazione consolare attestante la residenza all'estero oppure una dichiarazione, vistata da un notaio o da un pubblico funzionario italiano su autocertificazione dell'interessato o, nel caso di italiani residenti all'estero, mediante l'esibizione del passaporto. È consentita la presentazione in anticipo di una dichiarazione preventiva dell'interessato contenente i dati anagrafici, la residenza all'estero, nonché la delega fatta alle persone incaricate per lo svolgimento delle pratiche di immatricolazione. In tal caso la pratica diverrà definitiva con la presentazione della dichiarazione*

<sup>59</sup> La Corte costituzionale, con sentenza n. 110 del 12 aprile 1996, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui prevede la sanzione accessoria della confisca del veicolo anche quando sia disposta la proroga della carta di circolazione successivamente al sequestro del veicolo.

consolare o della dichiarazione in autocertificazione, oppure mediante esibizione del passaporto (italiano all'estero);

c) presentare la dichiarazione di conformità o il certificato di origine oppure la carta di circolazione originale. Nel caso di esibizione del certificato di origine e della carta di circolazione originaria, il veicolo deve essere sottoposto a visita e prova secondo le modalità per esso indicate dal Dipartimento Trasporti Terrestri.

Gli uffici del Dipartimento Trasporti Terrestri una volta ricevuta la domanda provvederanno ad iscrivere il veicolo rilasciando la speciale targa di riconoscimento e la carta di circolazione.

Vi è da aggiungere, infine, che per i cittadini di Stati membri dell'Unione Europea, questo tipo di targa è destinata a scomparire. Infatti per il principio della residenza normale di cui all'art. 10 del D.M. 30 settembre 2003, n. 40 T, di recepimento della Direttiva 2000/56/CE, i cittadini che dimostreranno di dimorare in Italia per almeno 185 giorni all'anno potranno ottenere l'immatricolazione nazionale di un veicoli senza la necessità di ricorrere a targhe speciali.

### **Art. 135 C.d.S. – Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri**

Relativamente alla circolazione sul territorio nazionale con patente di guida o permessi internazionali rilasciati da Stati esteri, sono state introdotte modifiche marginali in relazione alle sole sanzioni rispetto al previgente articolo 98 del T.U. sulla circolazione stradale che era già stato sostituito dall'articolo 14 della legge n. 111/88.

Nella sostanza i conducenti muniti di patente di guida o di permesso internazionale di guida rilasciato da uno Stato estero, possono guidare in Italia veicoli per i quali è valida la loro patente o il loro permesso internazionale, purché non siano residenti in Italia da oltre 1 anno (queste prescrizioni non si applicano ai conducenti in possesso di patente rilasciata in uno Stato dell'Unione Europea).

Se le patenti o i permessi internazionali non sono conformi a convenzioni internazionali cui l'Italia ha aderito (Convenzione di Vienna – 1968, ratificata con legge n. 308/95 – gli allegati 6 e 7 stabiliscono e descrivono le dimensioni delle patenti di guida e del permesso internazionale di guida<sup>60</sup>) è necessaria la traduzione nei termini di legge.

I **commi 2 e 4** prevedono la sanzione amministrativa pecuniaria con p.m.r. di € 74,00 per l'utilizzo nella guida di una patente straniera (o un permesso internazionale di guida) non accompagnata da idonea traduzione. Se ricorre è possibile l'applicazione del disposto di cui all'articolo 207 C.d.S...

I **commi 3 e 5** prevedono la sanzione amministrativa pecuniaria con p.m.r. di € 148,00 per la mancanza del certificato di abilitazione professionale o di idoneità quando prescritto. Se ricorre è possibile l'applicazione del disposto di cui all'articolo 207 C.d.S...

Il contenuto del **comma 6** ricalca il principio giuridico *ignorantia legis non excusat* poiché obbliga i titolari di patenti di guida o di permesso internazionale di guida rilasciati da uno Stato estero, circolanti in Italia, alla conoscenza e all'osservanza di tutte le disposizioni e norme di comportamento previste nel Codice della strada, precisando, altresì, che ad essi si applicano tutte le sanzioni previste nello stesso testo a carico dei titolari di patente italiana, ivi comprese le sanzioni accessorie che vanno ad incidere sul documento di guida.

<sup>60</sup> L'allegato 6 descrive come deve essere la patente nazionale di guida. Si tenga presente che detto allegato è stato concepito precedentemente all'evoluzione che vi è stata in tema di documenti. Oggi, infatti, la patente è di tipo card ed è plastificata, così come indicato all'art. 1 della Direttiva 2000/56/CE. Se il problema del riconoscimento non si pone, come ovvio, per le patenti su modello comunitario, per analogia, si dovrebbe adattare questo ragionamento anche con quelle patenti in formato card il più possibilmente coerenti con quelle indicate dalle Direttive comunitarie 91/439/CEE e 2000/56/CE. In difetto occorre la traduzione asseverata. L'allegato 7 descrive la patente internazionale di guida meglio conosciuta come permesso internazionale di guida: essa è composta da almeno 4 pagine e riporta la convenzione a cui essa è associata (nel nostro caso quella di Vienna del 8 novembre 1968 che può avere una validità fino a 3 anni).

### **Art. 136 C.d.S. – Conversioni di patenti di guida rilasciate da Stati esteri e da Stati della Comunità europea**

Per effetto delle direttive comunitarie di armonizzazione in tema di patenti di guida, di cui si è ampiamente accennato nelle pagine precedenti di commento all'art. 116 C.d.S., l'articolo in esame è ora da rileggere in termini alquanto diversi rispetto l'impostazione originaria che non teneva ancora conto dell'armonizzazione.

L'articolo 136, infatti, prende in considerazione l'istituto della conversione in patente equipollente italiana e detta le regole affinché ciò sia possibile. Occorre però distinguere tra alcuni tipi di conversione, posto che la conversione è una facoltà e non un obbligo in tutti i casi prospettati:

- quella per i titolari di patente comunitaria che abbiano la residenza o la residenza normale in Italia (D.M. 30.9.03);
- quella per i titolari di patente non comunitaria in condizione di reciprocità, che abbiano acquisito la residenza in Italia da non oltre un anno
- quelle per i titolari di patenti rilasciate da Stati facenti parte dello Spazio Economico Europeo<sup>61</sup> che ai sensi della decisione della Commissione CE del 21 marzo 2000 n. 2000/275/CE impone agli Stati membri di applicare le medesime condizioni per gli Stati comunitari ai titolari di dette patenti di guida.

Per effetto dell'art. 9, comma 6, del D.M. 30.9.03, n. 40 T, la conversione di una patente di guida rilasciata da un Paese non appartenente all'Unione Europea o non facente parte dello Spazio Economico Europeo, con patente di guida di modello comunitario, deve essere indicata sulla patente stessa anche in ogni rinnovo o duplicazione successiva

Nel caso in cui il titolare di una patente comunitaria, oggetto di conversione in un altro Stato della Unione Europea, acquisisca la residenza in Italia questi non può beneficiare delle disposizioni dell'art. 1, comma 2 del D.M. 30.9.03 e, pertanto, tale patente non è equiparata alla corrispondente patente di guida italiana: ciò comporta qualora il titolare facesse richiesta di conversione in documento italiano, che gli potrà essere concessa solo se esistono rapporti di reciprocità con lo Stato di origine del richiedente.<sup>62</sup>

Particolare attenzione è da riservarsi alla parte sanzionatoria poiché con l'introduzione della patente comunitaria e la possibilità data ai cittadini comunitari di acquisire la residenza normale, cambiano in prospettiva anche le ipotesi sanzionatorie del comma 6 che pertanto sono ora:

- **comma 6 in relazione all'articolo 116, comma 13 C.d.S.:** straniero residente in Italia da oltre un anno titolare di patente estera scaduta di validità. È prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.338,00 a € 9.357,00. Il pagamento in misura ridotta non è ammesso (art. 202/3-bis) e contestualmente si applica la sanzione accessoria del fermo del veicolo per 3 mesi. **Tuttavia la violazione di cui all'art. 116, comma 13 C.d.S., non si applica al possessore di patente comunitaria o appartenente allo Spazio Economico Europeo residente in Italia da oltre un anno** e scaduta di validità: per questi casi valgono, infatti, le sanzioni di cui all'art. 126, comma 7 C.d.S.;
- **comma 6 in relazione all'articolo 116, comma 15 C.d.S.:** straniero residente in Italia da oltre un anno titolare di certificato di abilitazione professionale o di idoneità scaduto di validità. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria con p.m.r. di €148,00 e la sanzione accessoria del fermo

<sup>61</sup> Si rammenta che i Paesi facenti parte dello Spazio Economico Europeo sono: Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

<sup>62</sup> A titolo esemplificativo: se un cittadino cinese è in possesso di una patente comunitaria rilasciata per conversione dalla Spagna (in quanto esiste reciprocità tra il Regno di Spagna e la Repubblica Popolare Cinese) può utilizzare detto documento per un anno dall'acquisizione della residenza in Italia, ma al termine di tale periodo dovrà necessariamente dotarsi di una patente di guida italiana ottenuta per esami in quanto non è possibile convertire la patente spagnola in suo possesso poiché non esistono rapporti di bilateralità - in tema di documenti di guida - tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Cinese.

amministrativo del veicolo per 60 giorni.

- **comma 6 in relazione all'articolo 126, comma 7 C.d.S.:** straniero residente in Italia da oltre un anno titolare di patente comunitaria o appartenente allo Spazio Economico Europeo scaduta di validità. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria con p.m.r. di € 148,00 e la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida.
- **comma 7 in relazione all'articolo 126, comma 7 C.d.S.:** straniero residente in Italia da meno di un anno titolare di patente straniera scaduta di validità. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria con p.m.r. di € 148,00 e la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida.
- **comma 7 in relazione all'articolo 126, comma 7 C.d.S.:** straniero titolare di patente non comunitaria in corso di validità e residente in Italia da oltre un anno. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria con p.m.r. di € 148,00 e la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida. La violazione non sussiste nei confronti di quei conducenti con patente rilasciata da uno Stato dell'unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, che hanno acquisito la residenza in Italia. (Salvo quanto disposto dall'art.9, comma 6, D.M. 30.9.03). Per essi vige l'obbligo, ai sensi della circ. n. 31/99 del 28/5/99 del Ministero dei trasporti, di far apporre sul proprio documento, entro 90 giorni dall'acquisizione in Italia, di un talloncino per la "gestione dei dati". L'omissione, tuttavia, non comporta alcuna sanzione. Infatti, a seguito di parere motivato da parte della Commissione Europea, l'applicazione in questi casi della sanzione prevista al comma 7 dell'art. 136 C.d.S., comporta l'inosservanza della Direttiva 91/439/CEE. Il cittadino comunitario che intenda conservare la propria patente rilasciatagli da uno Stato membro, ha perciò, la facoltà di richiedere al Dipartimento Trasporti Terrestri la procedura di riconoscimento che consiste nel riportare sul documento le iscrizioni delle menzioni indispensabili alla gestione dello stesso (n° antifalsificazione, numero italiano di riconoscimento della patente, residenza, data di scadenza della patente). Questo tipo di adempimento, da parte del cittadino comunitario, consentirà allo stesso di effettuare la richiesta di duplicato della patente comunitaria smarrita, distrutta, deteriorata o sottratta, direttamente allo Stato italiano. In mancanza di detta registrazione l'ufficio del Dipartimento Trasporti Terrestri dovrà richiedere i dati necessari allo Stato che ha rilasciato il documento con conseguente allungamento dei tempi.

In ottemperanza alla normativa comunitaria, così come recepita nell'ordinamento nazionale, per i principi di equiparazione e reciprocità nel riconoscimento, occorre accennare alle disposizioni in materia di validità, rinnovo, disposizioni fiscali e provvedimenti accessori di carattere restrittivo in capo al documento qualora il titolare, acquisita la residenza in Italia, decida di conservare il documento originario. In tema di **validità**, occorre fare riferimento al giorno in cui il titolare ha acquisito la residenza italiana non tenendo fede alla data di conseguimento della patente estera (in quei casi ove non è indicata la data di scadenza come ad esempio in alcune patenti del Regno Unito, della Francia, della Germania). Il conseguente rinnovo seguirà poi i tempi indicati all'art. 126 in relazione alla categoria della patente ed all'età del titolare. Il titolare di una patente rilasciata da uno Stato membro che abbia acquisito la residenza nel nostro Paese soggiacerà alla procedura prevista per ciò che attiene gli istituti della revisione, sospensione e revoca della patente, come un qualsiasi cittadino italiano.

L'art. 136 C.d.S. prevede l'istituto della conversione, senza esami, in equipollente documento di guida italiano per le patenti rilasciate da:

- uno Stato membro dell'Unione Europea (dal 1° gennaio 2007 Bulgaria e Romania sono entrate a far parte dell'Unione Europea e quindi, in analogia con quanto già stabilito per gli altri dieci Stati, anche questi due Paesi beneficiano delle disposizioni previste dalle direttive comunitarie in tema di patenti armonizzate);
- uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo;

- Stati che hanno sottoscritto accordi bilaterali con l'Italia (con esclusione degli Stati dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo): Algeria, Argentina, Corea del Sud (Repubblica di Corea), Croazia, Filippine, Giappone, Libano, Macedonia, Marocco, Moldova, Principato di Monaco, San Marino (Repubblica di San Marino), Sri-Lanka, Svizzera, Taiwan, Tunisia, Turchia (elenco aggiornato al febbraio 2006);
- Canada (per il personale diplomatico e consolare);
- Cile (per i diplomatici e loro familiari);
- Stati Uniti (per il personale diplomatico e consolare e loro familiari);
- Zambia (per i cittadini in missione governativa e loro familiari).

La **reciprocità** così come viene accordata, al venire meno delle condizioni previste negli accordi bilaterali tra i Paesi contraenti, può essere sospesa sia temporaneamente, sia definitivamente.

Ciò è avvenuto sinora con i seguenti Stati: Albania, Antille Olandesi, Arabia Saudita, Bangladesh, Birmania, Brasile, Bosnia-Erzegovina, Camerun, Cina Popolare, Colombia, Costa Rica, Cuba, Emirati Arabi Uniti, Etiopia, Gabon, Ghana, Haiti, Honduras, India, Iran, Jugoslavia (Serbia e Montenegro), Isole Mauritius, Israele, Libia, Madagascar, Malaysia, Nicaragua, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica Araba d'Egitto, Sierra Leone, Singapore, Siria, Sud Africa, Sudan, Tanzania, Thailandia, Vietnam, Zaire.

La **facoltà della conversione** della patente di guida è subordinata a tre condizioni:

- che esistano condizioni di reciprocità tra il Paese richiedente e l'Italia;
- che il richiedente sia residente in Italia e che la sua patente non sia stata emessa dopo l'acquisizione della residenza;
- che il richiedente sia in possesso dei requisiti psicofisici e morali previsti dagli articoli 119 e 120 C.d.S...

In tema di applicabilità delle sanzioni dell'art. 136 C.d.S..., la convertibilità o meno del documento non influisce sulle stesse.

Per completezza si riporta il testo della circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti Prot. n. 1682/M330 del 3 maggio 2004, avente come oggetto "L'ingresso di dieci nuovi Stati nell'Unione Europea. Applicazione della direttiva 91/439/CEE e successive modifiche":

"Come è noto, dal 1° maggio 2004, dieci nuovi Stati entreranno a far parte dell'Unione Europea, ossia **Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria.**

La direttiva 91/439/CEE, e successive modifiche, prevede, tra l'altro, il riconoscimento delle patenti di guida rilasciate da tutti gli Stati membri dell'Unione. Ciò comporta la possibilità di convertire il documento, di consentirne la gestione, anche tramite riconoscimento, o il rilascio di un duplicato, in caso di smarrimento o furto, nello Stato ove si ha la residenza normale.

Inoltre è consentita la circolazione in uno Stato diverso da quello di rilascio della patente, senza obbligo di convertirla, anche in caso di acquisizione della residenza normale.

L'applicazione di dette disposizioni comunitarie va riferita non solo ai documenti di guida compilati su modelli conformi a quelli introdotti dalle direttive in materia, ma anche a quelli rilasciati secondo stampati differenti e tuttora in vigore nei singoli Stati membri.

L'osservanza delle direttive, nei termini illustrati, si presenta agevole nei confronti di queglii Stati (**Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria**) con cui l'Italia ha già concluso delle intese bilaterali per la conversione delle patenti di guida. Difatti sono noti i fac simile di patente in uso e sono state già redatte le tabelle di equipollenza fra le categorie italiane e quelle rilasciate nei suddetti Stati.

Si pone invece il problema per **Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta e Repubblica Ceca** poiché questo Dipartimento non è in possesso dei fac simile in vigore in ciascuno Stato, né è a

conoscenza delle notizie tecniche relative alle categorie rilasciate negli Stati citati, al fine di valutare le equipollenze con le categorie previste dalle direttive vigenti in materia.

Pertanto, in via provvisoria e finché non perverranno diverse indicazioni a riguardo dalle Istituzioni comunitarie, codesti Uffici Provinciali, addetti alle operazioni concernenti le conversioni delle patenti, potranno richiedere al conducente che presenterà l'istanza di conversione, registrazione o duplicato del documento di guida, un'attestazione di autenticità e/o una traduzione del documento stesso, **nei casi in cui vi siano dubbi sulla categoria da rilasciare ovvero sulla veridicità dei dati in esso riportati.**

Si sottolinea la necessità di richiedere l'attestazione di autenticità e/o la traduzione esclusivamente quando sia oggettivamente impossibile procedere in quanto la patente è di difficile lettura ed esame.

Si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni.”

### **Art. 137 C.d.S. – Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e permessi internazionali di guida**

Ai sensi dell'art. 137 C.d.S., i competenti uffici del Dipartimento Trasporti Terrestri rilasciano a chi ne fa richiesta:

- Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi necessari per circolare negli Stati che lo richiedono;
- Permessi internazionali di guida previa esibizione della patente di guida.

La patente internazionale è rilasciata dall'Italia, ai sensi della convenzione internazionale di Vienna dell'8 novembre 1968 ratificata con legge 5 luglio 1995, n. 308 ed entrata in vigore il 28 luglio 1995, ai cittadini italiani che ne fanno motivata richiesta ed in possesso di patente italiana in corso di validità.

È un documento recante la traduzione della patente posseduta nelle lingue più diffuse utilizzando, appunto, un modello conforme all'allegato 7 della convenzione di Vienna.

I precedenza l'Italia rilasciava un modello conforme alla convenzione di Ginevra del 1949.

Il modello rilasciato dall'Italia è valido tre anni, tuttavia la validità non può essere superiore a quella della patente nazionale posseduta

La patente internazionale abilita a guidare veicoli nel territorio degli altri Stati contraenti ma non è valida per guidare sul territorio dello Stato in cui il titolare ha la propria residenza. Diversamente il cittadino straniero in possesso di patente internazionale potrà condurre i veicoli per i quali è abilitato sul territorio italiano.

Ai sensi dell'art. 41 della Convenzione di Vienna, le parti contraenti<sup>63</sup> riconoscono:

- ogni patente redatta nella loro lingua o in una delle loro lingue o, se non è redatta in una di dette lingue, accompagnata da una traduzione certificata conforme (vds. art. 135, comma 2 C.d.S.);
- ogni patente nazionale conforme alle disposizioni dell'allegato 6 della Convenzione (vds. note al commento all'art. 135 C.d.S.);
- ogni patente internazionale conforme alle disposizioni dell'allegato 7 della Convenzione

---

<sup>63</sup> Le Parti contraenti della Convenzione di Vienna con atto di ratifica sono: Austria, Bahamas, Bahrein, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Brasile, Bulgaria, Costa d'Avorio, Croazia, Cuba, Danimarca, Federazione Russa, Filippine, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Guyana, Iran, Israele, Jugoslavia (Serbia e Montenegro), Kazakistan, Kuwait, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Marocco, Moldova, Monaco, Niger, Norvegia, Pakistan, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Centrafricana, Repubblica Slovacca, Romania, San Marino, Senegal, Seychelles, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Tajikistan, Turkmenistan, Ucraina, Ungheria, Uruguay, Uzbekistan, Zaire, Zimbabwe.

come valevole per la guida sul loro territorio di un veicolo che rientri nelle categorie coperte dalla patente, a condizione che detta patente sia valida e sia stata rilasciata da un'altra Parte contraente o da una delle sue parti costitutive o da un'associazione abilitata a tale scopo da tale altra Parte contraente o da una delle sue parti costitutive.

Queste disposizioni non si applicano agli allievi conducenti (quindi possessori dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida) con la conseguenza che non possono guidare all'estero.

### **Art. 138 C.d.S. – Veicoli e conducenti delle Forze Armate**

Le Forze armate provvedono ad immatricolare i loro veicoli direttamente, nonché a rilasciare le patenti di guida valide per la guida di detti mezzi

L'articolo in esame individua, al **comma 1**, le particolari condizioni per gli accertamenti tecnici, l'immatricolazione militare, il rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe, rimandando alle competenti autorità la disciplina e l'organizzazione per l'attuazione. L'art. 138 costituisce la norma di rinvio indicata all'art. 93, comma 10 del codice in tema di immissione alla circolazione dei veicoli.

Il **comma 2** stabilisce le condizioni per la circolazione in condizioni di eccezionalità dei veicoli delle Forze Armate, anche qui rinviando alla speciale autorizzazione rilasciata dal comando militare sentiti gli enti competenti qualora la circolazione con detti mezzi sia effettuato anche su strade non appartenenti al demanio militare.

Il **comma 3** dispone che le Forze Armate provvedono direttamente nei riguardi del personale in servizio:

- all'addestramento, all'individuazione ed all'accertamento dei requisiti necessari per la guida, all'esame di idoneità e al rilascio della patente militare per la guida che abilita soltanto alla guida di veicoli in dotazione alle Forze Armate;
- al rilascio dei certificati di abilitazione alle mansioni di insegnante di teoria e di istruttore di scuola guida per l'ottenimento della patente militare.

Il **comma 4** esclude dall'applicazione del titolo IV del C.d.S. il personale militare preposto all'istruzione ed alla guida dei mezzi in dotazione alle Forze Armate.

Il **comma 5** tratta della conversione in equipollente patente civile della patente militare posseduta.<sup>64</sup>

Il **comma 6** tratta delle conversioni per l'abilitazione ad istruttore di guida da militare a civile purché detta richiesta sia effettuata entro un anno dalla data del congedo o dalla cessazione del servizio.

---

<sup>64</sup> In base alle tabelle di equipollenza del Ministero della Difesa alla **patente militare** di mod. 1, corrisponde la patente civile di cat. A; al mod. 2 la patente B; al mod. 3 la patente C; al mod. 4 la patente D; al modello 5/A la patente BE; al modello 5/B la patente CE; al modello 5/C la patente DE.

L'equipollenza per le patenti della **Polizia di Stato** è divisa tra 1° e 2° grado: tra quelle di 1° grado il certificato n. 1 corrisponde alla patente civile A; il certificato n. 2/B alla patente B; il certificato n. 2 alla patente C; tra quelle di 2° grado il certificato n. 1 corrisponde alla patente civile A; il certificato n. 2/B alla patente D; il certificato n. 3 alla patente DE; il certificato n. 4 alla patente D.

L'equipollenza per le patenti della **Guardia di Finanza** è la seguente: mod. 1/A e 1/B corrisponde la patente civile A; mod. 2/A alla patente B; mod. 2/b e 3 non convertibile; mod. 4/A alla patente C; mod. 4/B e 4/C non convertibile; mod. 4/D alla patente D.

L'equipollenza delle patenti del **Corpo di Polizia Penitenziaria** è la seguente: ricalca sostanzialmente le categorie delle patenti civili con l'unica distinzione che il mod. F non è convertibile.

L'equipollenza delle patenti del **Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco** è la seguente: cat. 1 corrisponde alla patente civile B; cat. 2 alla patente C; cat. 3 alle patenti A, D, E; cat. 4 alle patenti A, B, C, D, E.

L'equipollenza delle patenti della **Croce Rossa Italiana** è la seguente: ricalca sostanzialmente le categorie delle civili con l'unica esclusione della cat. Be che non è convertibile.

L'equipollenza delle patenti del **Corpo Forestale dello Stato** è la seguente: cat. I corrisponde la patente civile A; cat. II la patente B; cat. III la patente C; cat. IV la patente DE.

Il **comma 7** dispone in merito alla reimmatricolazione con targa civile dei veicoli delle Forze Armate.

Il **comma 8** tratta delle targhe di riconoscimento dei veicoli le cui caratteristiche sono stabilite con intesa interministeriale.

Il **comma 9** stabilisce che le Forze Armate provvedono direttamente al trasporto stradale di materie radioattive e fissili speciali osservando la normativa civile nazionale ed internazionale in materia.

Il **comma 10** stabilisce che gli autobus militari, in ragione del loro impiego in servizio di istituto sono assimilati ai mezzi civili di trasporto pubblico collettivo.

Ai sensi del **comma 11**, le disposizioni su indicate valgono anche per la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, il Corpo di Polizia Penitenziaria, il Corpo nazionale VV.F., i Corpi dei VV.F. delle province autonome di Trento e Bolzano, della Regione Valle d'Aosta, della Croce Rossa, del Corpo Forestale dello Stato e delle province autonome di Trento e Bolzano, della Protezione Civile nazionale, della Regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Il **comma 12** in relazione all'articolo 125, comma 3 C.d.S. prevede che la guida di veicoli privati con patente militare o equipollente, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria con p.m.r. di € 148,00 e la conseguente sospensione della patente da parte dell'organo emittente (la patente deve essere inviata all'autorità che l'ha rilasciata che è competente per i provvedimenti di sospensione); alla prefettura del luogo di accertamento va data comunicazione del ritiro.

Il **comma 12-bis**, prevede che con la patente militare o di servizio rilasciata ai sensi dell'articolo 139 C.d.S., si possono guidare veicoli con targa civile dell'Amministrazione di appartenenza.

### **Art. 139 C.d.S. – Patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale**

L'articolo in esame prende in considerazione il rilascio della patente di servizio al di fuori dei casi previsti dall'articolo 138.

È rilasciata a coloro che sono possessori di patente civile e sono abilitati allo svolgimento di compiti di polizia stradale (art. 12, commi 1 e 3, lettera a) per la guida dei veicoli dell'amministrazione di appartenenza durante il servizio istituzionale.

Il **comma 2**, prevede che con apposito D.M. vengano stabiliti requisiti e modalità per il rilascio della patente di servizio.

Fino all'emanazione del decreto, il Ministero dell'interno con circolare n. 300/A/1/44951/109/32 del 26.9.2003, aveva stabilito che *“nelle more dell'emanazione del D.M. i soggetti interessati ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 3, lettera a) che utilizzano la patente civile per l'espletamento dei compiti richiesti, quando commettono violazioni alle norme che disciplinano la circolazione stradale non si vedranno applicare le sanzioni accessorie (compresa la decurtazione di punteggio) sulla loro patente civile”*.

Detta disposizione è da ritenersi ormai superata, poiché è stato emanato il **D.M. 11 agosto 2004, n. 246**, la cui entrata in vigore risale al 16 ottobre 2004 il cui il testo reca:

#### **Art. 1** ***Patente di servizio***

1. Ai soggetti elencati nell'articolo 12, commi 1 e 3, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, abilitati a svolgere compiti di polizia stradale e riconosciuti idonei ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente decreto, è rilasciata una patente di servizio conforme al modello di cui all'allegato A, per la guida di veicoli adibiti ai servizi di polizia stradale o di veicoli della disponibilità dell'amministrazione utilizzati per l'espletamento di compiti istituzionali dell'ente di appartenenza.

2. La patente rilasciata ai sensi dell'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è equiparata a quella prevista dal comma 1.
3. La patente di servizio è rilasciata dal Prefetto, nell'ambito del territorio di competenza, a:
  - a) appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia municipale;
  - b) appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia provinciale.Ai rimanenti soggetti di cui all'articolo 12, commi e comma 3, lettera a), la patente di servizio è rilasciata dal competente ufficio dell'amministrazione di appartenenza ad eccezione dei dipendenti dell'ANAS per i quali, a seguito di istruttoria effettuata dal medesimo ente, provvede il competente ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che stabilisce con proprio decreto i criteri e le modalità di rilascio.
4. La patente di servizio autorizza a condurre gli stessi veicoli per i quali il conducente è abilitato a guidare con la patente conseguita ai sensi degli articoli 116 e 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. a tal fine, nell'ambito della patente di servizio sono individuati i seguenti tipi di abilitazione: abilitazione 1 consente la guida di motoveicoli e ciclomotori; abilitazione 2 consente la guida di autoveicoli e ciclomotori.

## **Art. 2**

### ***Requisiti e modalità per il rilascio della patente di servizio***

1. La patente di servizio può essere rilasciata ai soggetti che sono già in possesso della patente di guida di cui all'articolo 116, comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed ha la medesima validità della patente di guida posseduta.
2. Per ottenere il rilascio della patente di servizio, i soggetti di cui all'articolo 12, commi 1 e 3 lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, devono essere in attività di servizio presso l'amministrazione di appartenenza e devono frequentare un corso di qualificazione con esame finale secondo i programmi e le modalità di cui all'articolo 9 del presente decreto.

## **Art. 3**

### ***Rilascio della patente di servizio per il personale di polizia locale***

1. Al personale indicato all'articolo 12, comma 1, lettere d-bis) ed e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la patente di servizio è rilasciata dal prefetto della provincia in cui il personale presta servizio, su richiesta del responsabile del corpo o servizio di polizia locale da cui dipende.
2. I comuni e le province, attraverso l'ufficio o comando da cui dipende il personale di polizia locale, d'intesa con l'ufficio competente della prefettura-UTG, provvedono all'istruttoria ed alla compilazione della patente di servizio, e conservano agli atti copia autenticata della patente di guida rilasciata ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i verbali delle prove di idoneità, la dichiarazione di appartenenza al corpo o servizio di polizia locale interessato. Il prefetto può richiedere in ogni momento gli atti ed i documenti conservati dai comandi e dagli uffici di polizia locale.
3. L'esame di qualificazione deve essere sostenuto davanti ad una commissione provinciale permanente nominata dal prefetto e presieduta da un funzionario della carriera prefettizia. La commissione, inoltre, è composta da quattro membri di cui uno appartenente alla specialità Polizia stradale della Polizia di Stato, uno dipendente dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno appartenente ad un ufficio di polizia municipale designato dal sindaco ed uno appartenente ad un ufficio di polizia provinciale designato dal presidente della provincia. Gli oneri sono interamente a carico dell'ente locale che richiede il rilascio delle patenti di servizio.

4. La patente di servizio è rilasciata solo al personale in possesso di tutte le qualità previste dall'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65.
5. La patente di servizio si intende rinnovata ad ogni conferma di validità della patente di guida ai sensi dell'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
6. La patente di servizio è aggiornata, in caso di variazione di categoria della patente di guida rilasciata ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; in tal caso non è richiesta la frequenza del corso ed il relativo esame di cui all'articolo 2 del presente decreto.
7. I comuni e le province informano il prefetto dell'avvenuto rinnovo e aggiornamento della patente di servizio rilasciata ai propri dipendenti.

#### **Art. 4**

##### ***Rilascio della patente di servizio per il personale abilitato ai sensi dell'articolo 12 comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285***

1. Al personale di cui all'articolo 12, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la patente di servizio è rilasciata dal competente ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con i criteri e le modalità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 3.
2. L'esame di idoneità si svolge presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti davanti ad una commissione nominata dal Certificato di abilitazione professionale del Dipartimento per i trasporti terrestri.
3. La prova di esame per il conseguimento della patente di guida può essere svolta, con apposita prova, in occasione della selezione o del concorso per l'assunzione; in tal caso deve essere prevista nell'apposito bando di concorso o nel provvedimento di selezione.
4. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 3.

#### **Art. 5**

##### ***Rilascio della patente di servizio per il personale abilitato ai sensi dell'articolo 12 comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285***

1. I titolari di patente rilasciata ai sensi dell'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, secondo i regolamenti interni, alla guida di veicoli in servizio di polizia stradale o comunque dei veicoli nella disponibilità dell'amministrazione.

#### **Art. 6**

##### ***Variazioni della patente di guida***

1. All'atto del rilascio della patente di servizio, l'interessato si obbliga ad osservare le modalità e le condizioni stabilite dai regolamenti e dalle disposizioni dell'ente o dell'amministrazione di appartenenza per la guida dei veicoli, nonché a comunicare ogni variazione di validità o di conferma della patente di guida rilasciata ai sensi dell'articolo 116 o dell'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, all'amministrazione, al corpo o al servizio di appartenenza entro dieci giorni dalla effettiva sua conoscenza.

### **Art. 7**

#### ***Validità della patente di servizio***

1. Nel caso di sospensione o revoca della patente di guida di cui all'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, d'ufficio o su segnalazione del corpo o del servizio di appartenenza dell'interessato, la patente di servizio è sospesa o revocata dal prefetto per i soggetti indicati all'articolo 12, comma 1, lettere d-bis) ed e) del del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o dall'autorità che l'ha rilasciata, per gli altri soggetti indicati all'articolo 12, commi 1 e 3, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. La patente di servizio può essere altresì sospesa fino ad un massimo di un anno o, nei casi più gravi o di recidiva, revocata dal prefetto d'ufficio ovvero su proposta motivata del responsabile del corpo o servizio di appartenenza del titolare, quando questi nell'impiego dei veicoli di servizio abbia cagionato, per imperizia o negligenza, danni ai medesimi o ad altre cose dell'ente o di altri soggetti, nell'ambito dell'attività di servizio.
3. La patente di servizio è altresì ritirata, sospesa o revocata in tutti i casi di violazioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, commesse alla guida di veicoli di servizio, che comportino l'applicazione di tali tipologie di provvedimenti a carico del trasgressore. In tali casi detti provvedimenti non si applicano alla patente di guida rilasciata ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Le disposizioni dell'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non si applicano alla patente di servizio. In questi casi, quando le violazioni ivi previste sono commesse alla guida di veicoli di servizio, le disposizioni relative alla patente a punti non si applicano neanche alla patente di guida rilasciata ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

### **Art. 8**

#### ***Anagrafe delle patenti di servizio***

1. Nell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, istituita presso il Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri, sono registrati in apposito campo i dati relativi alle patenti di servizio.
2. L'Anagrafe è popolata e aggiornata con comunicazioni effettuate per via telematica dalle amministrazioni che rilasciano le patenti di servizio.

### **Art. 9**

#### ***Programma e prove d'esame per il conseguimento della patente di servizio***

1. I programmi di insegnamento e di addestramento e le modalità di esame per il conseguimento della patente di servizio indicata dall'articolo 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono riportati nelle tabelle di cui agli allegati B e C.
2. Essi sono formulati con riguardo alla guida di motoveicoli e autoveicoli di servizio.
3. Le prove di esame per il conferimento della patente di servizio sono pubbliche e si articolano in una prova teorica consistente in un accertamento delle cognizioni relative alle materie di programma previste per il conseguimento della corrispondente patente di guida ai sensi dell'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, integrato da un colloquio sulle specifiche materie di insegnamento teorico di cui al comma 1, ed in una prova pratica consistente nelle verifiche di abilità di cui alla tabella B allegata al presente decreto.













































































































































































































































































